

XVIII LEGISLATURA

BOLLETTINO

DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

INDICE

COMMISSIONI RIUNITE (I e IV)	<i>Pag.</i>	3
COMMISSIONI RIUNITE (I e XI)	»	4
COMMISSIONI RIUNITE (II e III)	»	8
COMMISSIONI RIUNITE (II e XI)	»	9
AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI (I)	»	17
GIUSTIZIA (II)	»	23
AFFARI ESTERI E COMUNITARI (III)	»	24
DIFESA (IV)	»	25
BILANCIO, TESORO E PROGRAMMAZIONE (V)	»	28
CULTURA, SCIENZA E ISTRUZIONE (VII)	»	58
AMBIENTE, TERRITORIO E LAVORI PUBBLICI (VIII)	»	59
TRASPORTI, POSTE E TELECOMUNICAZIONI (IX)	»	65

N. B. Sigle dei gruppi parlamentari: MoVimento 5 Stelle: M5S; Lega - Salvini Premier: Lega; Forza Italia - Berlusconi Presidente: FI; Partito Democratico: PD; Fratelli d'Italia: FdI; Italia Viva: IV; Liberi e Uguali: LeU; Misto: Misto; Misto-Cambiamo!-10 Volte Meglio: Misto-C10VM; Misto-Minoranze Linguistiche: Misto-Min.Ling.; Misto-Noi con l'Italia-USEI: Misto-NcI-USEI; Misto-Centro Democratico-Radicali Italiani-+ Europa: Misto-CD-RI-+E; Misto-MAIE - Movimento Associativo Italiani all'Estero: Misto-MAIE.

ATTIVITÀ PRODUTTIVE, COMMERCIO E TURISMO (X)	<i>Pag.</i>	67
AFFARI SOCIALI (XII)	»	69
POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (XIV)	»	70
COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'INDIRIZZO GENERALE E LA VIGILANZA DEI SERVIZI RADIOTELEVISIVI	»	75
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL FENOMENO DELLE MAFIE E SULLE ALTRE ASSOCIAZIONI CRIMINALI, ANCHE STRANIERE	»	99
COMITATO PARLAMENTARE PER LA SICUREZZA DELLA REPUB- BLICA	»	100
<i>INDICE GENERALE</i>	<i>Pag.</i>	101

COMMISSIONI RIUNITE

I (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni) e IV (Difesa)

S O M M A R I O

AUDIZIONI INFORMALI:

Nell'ambito dell'esame dello schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive, a norma dell'articolo 1, commi 2, lettera *b*), 3 e 4, della legge 1° dicembre 2018, n. 132, al decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, recante « Disposizioni in materia di revisione dei ruoli delle Forze di polizia, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera *a*), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche » (Atto n. 119).

Audizione dei dott.ri Antonietta Fiorillo e Marcello Bortolato, esponenti del Coordinamento nazionale magistrati di sorveglianza	3
Audizione del Capo del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria del Ministero della giustizia, Francesco Basentini	3
Audizione del Capo di Stato Maggiore dell'Arma dei Carabinieri, Gen. D. Teo Luzi	3
Audizione del Capo di Stato Maggiore della Guardia di Finanza, Gen. D. Umberto Sirico	3

AUDIZIONI INFORMALI

Martedì 26 novembre 2019.

Nell'ambito dell'esame dello schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive, a norma dell'articolo 1, commi 2, lettera *b*), 3 e 4, della legge 1° dicembre 2018, n. 132, al decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, recante « Disposizioni in materia di revisione dei ruoli delle Forze di polizia, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera *a*), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche » (Atto n. 119).

Audizione dei dott.ri Antonietta Fiorillo e Marcello Bortolato, esponenti del Coordinamento nazionale magistrati di sorveglianza.

L'audizione informale si è svolta dalle 8.30 alle 9.10.

Audizione del Capo del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria del Ministero della giustizia, Francesco Basentini.

L'audizione informale si è svolta dalle 9.10 alle 9.50.

Audizione del Capo di Stato Maggiore dell'Arma dei Carabinieri, Gen. D. Teo Luzi.

L'audizione informale si è svolta dalle 9.50 alle 10.30

Audizione del Capo di Stato Maggiore della Guardia di Finanza, Gen. D. Umberto Sirico.

L'audizione informale si è svolta dalle 10.30 alle 11.10.

COMMISSIONI RIUNITE

I (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni) e XI (Lavoro pubblico e privato)

S O M M A R I O

RISOLUZIONI:

7-00321 Prisco: Allineamento retributivo e pensionistico del Corpo nazionale dei vigili del fuoco con le forze dell'ordine.	
7-00371 Macina: Allineamento retributivo e pensionistico del Corpo nazionale dei vigili del fuoco con le forze dell'ordine ed ulteriori misure in favore degli appartenenti al Corpo medesimo.	
7-00373 Sisto: Allineamento retributivo e pensionistico del Corpo nazionale dei vigili del fuoco con le forze dell'ordine ed ulteriori misure in favore degli appartenenti al Corpo medesimo.	
7-00377 Murelli: Allineamento retributivo e pensionistico del Corpo nazionale dei vigili del fuoco con le forze dell'ordine ed ulteriori misure in favore degli appartenenti al Corpo medesimo (<i>Seguito della discussione congiunta e conclusione – Approvazione di un testo unificato</i>)	4
ALLEGATO (<i>Testo unificato delle risoluzioni approvato dalle Commissioni riunite</i>)	6

RISOLUZIONI

Martedì 26 novembre 2019. – Presidenza del presidente della I Commissione Giuseppe BRESCIA. – Interviene il sottosegretario di Stato per l'Interno Carlo Sibilia.

La seduta comincia alle 14.50.

7-00321 Prisco: Allineamento retributivo e pensionistico del Corpo nazionale dei vigili del fuoco con le forze dell'ordine.

7-00371 Macina: Allineamento retributivo e pensionistico del Corpo nazionale dei vigili del fuoco con le forze dell'ordine ed ulteriori misure in favore degli appartenenti al Corpo medesimo.

7-00373 Sisto: Allineamento retributivo e pensionistico del Corpo nazionale dei vigili del fuoco con le forze dell'ordine ed ulteriori misure in favore degli appartenenti al Corpo medesimo.

7-00377 Murelli: Allineamento retributivo e pensionistico del Corpo nazionale dei vigili del fuoco con le forze dell'ordine ed ulteriori misure in favore degli appartenenti al Corpo medesimo.

(Seguito della discussione congiunta e conclusione – Approvazione di un testo unificato).

Le Commissioni proseguono la discussione congiunta delle risoluzioni, rinviata, da ultimo, nella seduta del 19 novembre scorso.

Giuseppe BRESCIA, *presidente*, avverte che è stato formulato un testo unificato delle risoluzioni in discussione.

Emanuele PRISCO (FdI) dichiara di aver elaborato un testo unificato delle risoluzioni in discussione (*vedi allegato*), che reca la sua prima firma, nonché la sottoscrizione dei primi firmatari delle altre tre risoluzioni in discussione – i deputati Macina, Sisto e Murelli – d'intesa con i quali tale testo è stato formulato. Dopo aver rilevato che hanno testé aggiunto la loro sottoscrizione anche altri deputati, a testimonianza di un'ampia condivisione tra i gruppi, fa presente che il testo unificato in questione, che mira a riassumere tutte le questioni poste dagli atti di indirizzo in titolo, persegue l'obiettivo principale di garantire un allineamento retributivo e pensionistico del Corpo nazionale dei vigili del fuoco con le forze dell'ordine, prevedendo inoltre ulteriori misure in favore degli appartenenti al medesimo Corpo.

Emanuele FIANO (PD) dichiara il voto favorevole del gruppo del Partito democratico sul testo unificato delle risoluzioni in titolo.

Francesco Paolo SISTO (FI) dichiara il voto favorevole del gruppo di Forza Italia sul testo unificato delle risoluzioni in titolo, rilevando come essa recepisca puntualmente le posizioni di ciascun gruppo.

Elena MURELLI (LEGA), nel ringraziare il deputato Prisco per l'ottimo lavoro di sintesi svolto, preannuncia il voto favorevole del suo gruppo sul testo unificato delle risoluzioni in discussione, pur precisando che avrebbe preferito che in tale testo si fosse utilizzato il termine « equiparazione » – piuttosto che il termine « allineamento » – del trattamento retributivo e pensionistico spettante al personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Osserva altresì che si sarebbe aspettata un richiamo specifico all'operato del Governo precedente, laddove nel testo unificato si fa riferimento alle misure di recente introdotte in favore del personale del Corpo.

Marco DI MAIO (IV) preannuncia il voto favorevole del suo gruppo sul testo

unificato delle risoluzioni in discussione, condividendone gli obiettivi perseguiti, che auspica siano concretamente raggiunti.

Il sottosegretario Carlo SIBILIA ringrazia tutti i componenti delle Commissioni per lo sforzo di condivisione che ha consentito l'adozione di un testo unificato su un tema tanto importante quale la valorizzazione dei Vigili del fuoco.

Apprezza, in particolare, il fatto che nella parte dispositiva dell'atto di indirizzo si faccia riferimento alle dichiarazioni sulle linee programmatiche rese dalla Ministra dell'interno, Lamorgese, e si rimetta al Governo l'individuazione degli strumenti tecnici volti a fornire al Corpo nazionale dei vigili del fuoco dotazioni e mezzi adeguati.

Ribadisce quindi l'attenzione del Governo al Corpo nazionale dei vigili del fuoco, testimoniata peraltro dalle risorse finanziarie stanziata con la legge di bilancio, ed esprime parere favorevole sul testo unificato delle risoluzioni in titolo.

Giuseppe BRESCIA, *presidente*, ringrazia tutti i componenti delle Commissioni per l'impegno profuso sull'argomento in esame e per l'ottimo risultato raggiunto. Nel far notare che si giunge oggi alla conclusione dell'*iter* di discussione degli atti di indirizzo nei tempi inizialmente concordati, ovvero prima della conclusione dell'esame della legge di bilancio presso l'altro ramo del Parlamento, auspica che gli impegni indicati nel testo unificato delle risoluzioni si traducano in misure concrete da assumere proprio nell'ambito dell'esame di quel provvedimento.

Segnala inoltre come con l'approvazione di tale atto di indirizzo le Commissioni lancino un segnale importante in vista della risoluzione di una problematica molto avvertita dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

Le Commissioni approvano il testo unificato delle risoluzioni, che assume il numero 8-00052.

La seduta termina alle 14.55.

ALLEGATO

Risoluzioni 7-00321 Prisco, 7-00371 Macina, 7-00373 Sisto e 7-00377 Murelli: Allineamento retributivo e pensionistico del Corpo nazionale dei vigili del fuoco con le forze dell'ordine ed ulteriori misure in favore degli appartenenti al Corpo medesimo.

TESTO UNIFICATO DELLE RISOLUZIONI APPROVATO DALLE COMMISSIONI RIUNITE

Le Commissioni I e XI,

premessi che:

come è noto, il Corpo nazionale dei vigili del fuoco sconta da sempre una grave diseguaglianza retributiva, normativa e previdenziale rispetto alle Forze di polizia, nonostante il riconoscimento della specificità di cui all'articolo 19 della legge 4 novembre 2010, n. 183, che sancisce, per le Forze armate, per le Forze di Polizia e per il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, la tutela economica, pensionistica e previdenziale;

il Corpo nazionale dei vigili del fuoco svolge un ruolo fondamentale per la salvaguardia dell'incolumità delle persone e dell'integrità dei beni, garantendo il soccorso tecnico urgente, non solo in occasione di incendi, ma anche in altre situazioni di emergenza, quali – per esempio – crolli strutturali, frane, piene, alluvioni, terremoti o altre pubbliche calamità;

si tratta, dunque, anche di attività molto pericolose, cui i vigili del fuoco, con alta professionalità e coraggio, si espongono quotidianamente, tali da determinare il fatto che i Vigili del fuoco godano della fiducia dei cittadini e delle Istituzioni locali e nazionali, come dimostrato dai numerosi attestati di stima ricevuti in numerose occasioni;

appare altresì evidente la correlazione a situazioni di continuo *stress* fisico e psicologico, quando il personale del

Corpo nazionale dei vigili del fuoco è impegnato in attività di emergenza e soccorso, difesa civile, servizi al cittadino, prevenzione e sicurezza;

anche di recente sono state introdotte alcune misure in favore del personale del Corpo, quali la proroga della validità delle graduatorie, le assunzioni straordinarie, la semplificazione delle procedure di formazione dei capi squadra e la conseguente mobilità ed assunzione del personale, nonché stanziamenti aggiuntivi per i compensi del lavoro straordinario;

nell'ambito dell'armonizzazione dei requisiti di accesso al trattamento pensionistico del « Personale del comparto difesa-sicurezza e del comparto vigili del fuoco soccorso pubblico », la disciplina vigente è attualmente quella recata dal decreto legislativo n. 165 del 1997; queste categorie non sono state infatti coinvolte dalle riforme pensionistiche adottate nel 2004 e nel 2007 (rispettivamente, con la legge n. 243 del 2004 e la legge n. 247 del 2007); ad esse si è estesa, invece, l'applicazione degli istituti della cosiddetta « finestra mobile » e l'adeguamento alla speranza di vita, introdotti dal decreto-legge n. 78 del 2010; ma soprattutto, e di contro, il decreto-legge n. 201 del 2011 ha inteso riallineare – più esattamente, armonizzare – i requisiti per l'accesso al pensionamento di tali categorie, pur nel rispetto delle « obiettive peculiarità ed esigenze » delle loro attività e dei loro ordinamenti;

le risorse necessarie a colmare tale diseguaglianza di trattamento economico e fisso del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco rispetto al personale delle Forze di polizia (stipendio tabellare, indennità di rischio del personale operativo, indennità di istituti retributivi, indennità mensile del ruolo tecnico-professionale ed assegno di specificità, oltre alla maggiorazione della base pensionabile) ammonterebbero a circa 216 milioni di euro;

l'impegno del Governo in favore del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco non può non tradursi in iniziative che portino, in breve tempo, alla equiparazione sostanziale di retribuzioni e previdenza del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco a quelli del personale delle forze di polizia ad ordinamento civile, con una congrua dotazione finanziaria, nonché in un ulteriore impegno per il potenziamento degli organici del Corpo nazionale, finalizzato a diffondere il servizio sul territorio e a tutela della stessa sicurezza dei vigili del fuoco,

impegnano il Governo:

a garantire continuità agli impegni assunti, anche recentemente in sede di comunicazione delle linee programmatiche, dando sempre maggiore concretezza all'allineamento retributivo e pensionistico del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco con le Forze dell'ordine, già attraverso la legge di bilancio per l'anno 2020 e per le successive annualità di programmazione;

a garantire una maggior tutela e garanzia degli infortuni e delle malattie professionali tipiche del lavoro del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;

a potenziare ulteriormente gli organici del Corpo nazionale, al fine di diffondere il servizio sul territorio e garantire la tutela stessa della sicurezza dei vigili del fuoco, valutando l'istituzione di un sistema di tracciamento, al fine di ridurre ogni potenziale rischio di avere sedi periferiche sottorganico;

a rendere efficienti gli interventi inerenti al soccorso pubblico, fornendo strumenti, dotazioni e mezzi adeguati al Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

(8-00052) « Prisco, Macina, Sisto, Murelli, Fiano, Ceccanti, Marco Di Maio, Fornaro, Iezzi, Rizzetto, Lollobrigida, Foti, Ferro, Donzelli, Siragusa, Dieni, Alaimo, Baldino, Berti, Bilotti, Maurizio Cattoi, Corneli, D'Ambrosio, Sabrina De Carlo, Forciniti, Parisse, Francesco Silvestri, Suriano, Elisa Tripodi, Davide Aiello, Amitrano, Ciprini, Cominardi, Costanzo, Cubeddu, De Lorenzo, Invidia, Segneri, Tripiedi, Tucci, D'Alessandro, Epifani, De Maria, Fragomeli, Pollastrini, Raciti, Viscomi, Serracchiani, Gribaudo, Carla Cantone, Mura, Lepri, Soverini, Zangrillo, Calabria, Ravetto, Santelli, Cannatelli, Musella, Novelli, Caffaratto, Caparvi, Durigon, Legnaioli, Eva Lorenzoni, Moschioni, Bordonali, De Angelis, Invernizzi, Maturi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci ».

COMMISSIONI RIUNITE

II (Giustizia) e III (Affari esteri e comunitari)

S O M M A R I O

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizioni informali, nell'ambito dell'esame in sede referente dei progetti di legge C. 1124 Governo e C. 35 Schullian, recanti ratifica ed esecuzione del Protocollo n. 15 recante emendamento alla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, fatto a Strasburgo il 24 giugno 2013, e del Protocollo n. 16 recante emendamento alla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, fatto a Strasburgo il 2 ottobre 2013, di Massimo Luciani, professore di diritto costituzionale presso l'Università degli studi di Roma « La Sapienza », di Mario Esposito, professore di diritto costituzionale presso l'Università degli studi del Salento e di Beniamino Caravita di Toritto, vicepresidente dell'Associazione italiana dei costituzionalisti, professore di diritto pubblico presso l'Università degli studi di Roma « La Sapienza » 8

AUDIZIONI INFORMALI

Martedì 26 novembre 2019.

Audizioni informali, nell'ambito dell'esame in sede referente dei progetti di legge C. 1124 Governo e C. 35 Schullian, recanti ratifica ed esecuzione del Protocollo n. 15 recante emendamento alla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, fatto a Strasburgo il 24 giugno 2013, e del Protocollo n. 16 recante emendamento alla Convenzione per la salvaguardia dei diritti

dell'uomo e delle libertà fondamentali, fatto a Strasburgo il 2 ottobre 2013, di Massimo Luciani, professore di diritto costituzionale presso l'Università degli studi di Roma « La Sapienza », di Mario Esposito, professore di diritto costituzionale presso l'Università degli studi del Salento e di Beniamino Caravita di Toritto, vicepresidente dell'Associazione italiana dei costituzionalisti, professore di diritto pubblico presso l'Università degli studi di Roma « La Sapienza ».

L'audizione informale è stata svolta dalle 9.40 alle 11.05.

COMMISSIONI RIUNITE

II (Giustizia) e XI (Lavoro pubblico e privato)

S O M M A R I O

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto ministeriale recante regolamento in materia di assunzione dei testimoni di giustizia. Atto n. 120 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole con osservazioni</i>)	9
ALLEGATO (<i>Parere approvato</i>)	15

ATTI DEL GOVERNO

Martedì 26 novembre 2019. — Presidenza del vicepresidente della II Commissione, Franco VAZIO. — Intervengono il sottosegretario di Stato per l'interno, Achille Variati, e il sottosegretario di Stato per la giustizia, Andrea Giorgis.

La seduta comincia alle 13.45.

Schema di decreto ministeriale recante regolamento in materia di assunzione dei testimoni di giustizia. Atto n. 120.

(*Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole con osservazioni*).

Le Commissioni proseguono l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 13 novembre scorso.

Franco VAZIO, *presidente*, ricorda che il Governo aveva comunicato per le vie brevi la propria disponibilità ad attendere il parere da parte delle Commissioni oltre il termine, già prorogato, del 23 novembre scorso, e comunque entro la giornata odierna.

Piera AIELLO (M5S), *relatrice per la II Commissione*, anche a nome del collega Viscomi, relatore per la XI Commissione, illustra una proposta di parere favorevole, con due osservazioni (*vedi allegato*).

Franco VAZIO, *presidente*, richiama l'attenzione dei colleghi anche sul contenuto della premessa della proposta di parere che, fondandosi su un'interpretazione sistematica degli articoli 6 e 7 della legge n. 6 del 2018, pone l'attenzione sul principio dell'equità di trattamento dei testimoni di giustizia sia prima che dopo l'entrata in vigore della legge n. 6 del 2018.

Enrico COSTA (FI), evidenziando che la proposta di parere sembra stabilire, in contrasto con la normativa vigente, il principio che debbano avere accesso al programma di assunzione nella pubblica amministrazione anche i testimoni di giustizia che hanno già goduto di una forma di ristoro economico, ritiene che non si possa parlare di un'interpretazione sistematica della legge n. 6 del 2018 come invece dichiarato dal presidente. Nel rilevare infatti che la proposta di parere propone un'interpretazione contraria al vigente

dettato normativo, sottolinea che, qualora si volesse consentire l'accesso al programma di assunzione anche per i testimoni che hanno optato per la capitalizzazione, tale obiettivo dovrebbe essere raggiunto con la modifica della legge n. 6 del 2018. Nel preannunciare pertanto il voto contrario del gruppo di Forza Italia sulla proposta di parere formulata dai relatori, chiede che si proceda alla votazione nominale.

Franco VAZIO, *presidente*, nel precisare che non vi è alcuna preclusione a che le Commissioni si esprimano sul parere in discussione mediante votazione nominale, trattandosi di una deliberazione definitiva, desidera tuttavia ribadire che l'interpretazione che i relatori hanno voluto attribuire alla legge n. 6 del 2018 è senza alcun dubbio sistematica e non certo una forzatura della legge stessa. In proposito evidenzia che l'articolo 6 della citata legge prevede un principio di equivalenza in virtù del quale l'alternatività non dovrebbe operare, in assenza di condizioni economiche equivalenti alle preesistenti, sia per i soggetti che abbiano assunto la posizione di testimoni di giustizia prima dell'entrata in vigore della legge sia per coloro che l'abbiano assunta successivamente. Osserva infatti che, secondo l'interpretazione che è alla base della proposta di parere dei relatori, il principio di equivalenza è un principio di ordine generale.

Giusi BARTOLOZZI (FI) condivide le osservazioni del collega Costa e ritiene che la proposta di parere formulata dai relatori necessiti di una approfondita valutazione da parte delle Commissioni. Nel contestare le osservazioni del presidente Vazio, chiede ai relatori di esplicitare meglio i contenuti della proposta stessa. In particolare, osserva che, mentre la legge n. 6 del 2018 prevede l'accesso per il testimone di giustizia ad un programma di assunzioni presso le pubbliche amministrazioni in alternativa alla capitalizzazione del costo dell'assegno periodico, la proposta di parere dei relatori estende la possibilità di tale accesso anche a chi ha

già goduto della capitalizzazione. Evidenziando che tale facoltà oltre che ai testimoni di giustizia si attribuisce anche ai suoi familiari, sottolinea che la previsione determinerebbe un ingente onere a carico dello Stato e pertanto si domanda come la stessa sia compatibile con le disposizioni di cui all'articolo 12 dello schema di decreto in esame che prevede la clausola di neutralità finanziaria. Nel rammentare come già in altre occasioni la Commissione bilancio abbia sollevato rilievi su provvedimenti approvati dalla Commissione giustizia che ne hanno rallentato il prosieguo dell'esame, invita le Commissioni a valutare attentamente tali aspetti. Invita, pertanto, i relatori a meglio precisare il contenuto della proposta di parere in discussione, ribadendo che, qualora le Commissioni ritenessero che i benefici previsti dalla legge n. 6 del 2018 debbano essere considerati cumulativi e non alternativi, si renderebbe opportuno anche rivedere la clausola di neutralità finanziaria.

Ingrid BISA (LEGA) condivide le osservazioni della collega Bartolozzi e si dissocia dalle valutazioni del presidente Vazio. A suo avviso la proposta di parere dei relatori contrasta con il contenuto della legge n. 6 del 2018 e si domanda se sia corretto che una norma di rango inferiore, qual è il regolamento di cui allo schema di decreto in esame, detti l'interpretazione della norma di rango primario, quale è la legge n. 6 del 2018, da cui il decreto origina.

Piera AIELLO (M5S), *relatrice*, sottolinea che le osservazioni contenute nella proposta di parere sono state necessarie per consentire di non determinare alcuna discriminazione rispetto ai testimoni di giustizia che, prima della data di entrata in vigore della legge n. 6 del 2018, abbiano goduto della capitalizzazione, laddove questa non abbia comportato il ripristino della condizione reddituale equivalente alla situazione precedente l'assunzione dello *status* di testimone di giustizia.

Anna Rita TATEO (LEGA) ritiene che con l'osservazione contenuta nella propo-

sta di parere i relatori e la maggioranza vogliono di fatto modificare la legge n. 6 del 2018, sopprimendo il principio di alternatività in essa previsto. Ritenendo, inoltre, che tale previsione incida fortemente sulle casse dello Stato, chiede di rinviare a domani l'esame della proposta di parere dei relatori, al fine di consentire ai relatori di un supplemento di valutazione.

Giulia SARTI (M5S) desidera chiarire meglio il tenore delle osservazioni contenute nella proposta di parere dei relatori che, a suo avviso, vanno nella medesima direzione della legge n. 6 del 2018. Nel rammentare che già prima dell'approvazione di tale legge, la normativa preesistente prevedeva la possibilità per tutti i testimoni di giustizia di accedere sia al beneficio economico sia ad un programma di assunzione presso le pubbliche amministrazioni, osserva che con la legge n. 6 del 2018 si è voluto prevedere che per il futuro non fosse più la possibilità di accedere ad entrambi i benefici. Fa notare tuttavia che da subito si è posto un problema interpretativo considerato che lo spirito della legge è quello di consentire, a chi accede ad un programma di protezione, di mantenere la condizione economica preesistente allo *status* di testimone di giustizia. Nel sottolineare come coloro che sono sottoposti ad un programma di protezione perché hanno fatto la scelta coraggiosa di testimoniare siano spesso costretti anche a dover cambiare totalmente la propria vita, rinunciando persino al proprio nome e alla propria terra, evidenzia come la proposta di parere dei relatori non sia volta a consentire l'accesso ad entrambi i benefici per coloro che assumono lo *status* di testimone di giustizia dopo l'entrata in vigore della legge, bensì a chiarire, stante il principio di equivalenza sotteso all'articolo 6, che entrambi i benefici sono tesi a ripristinare la situazione economica preesistente. Pertanto il testimone di giustizia che ha avuto accesso, prima della data di entrata in vigore della legge n. 6 del 2018, alla capitalizzazione, ma non ha ottenuto il ripristino della situazione economica preesistente, potrà attraverso l'accesso al programma di assunzione addi-

venire a tale ripristino. Sottolinea, inoltre, che nella proposta di parere si prevede che l'accesso a tale beneficio sia comunque sempre sottoposto alla valutazione della Commissione centrale, e comunque nei limiti di tale principio di equivalenza. Rammenta, in fine, che presso la Commissione giustizia è già stato avviato l'esame della proposta di legge Aiello C. 1740, vertente su analoga materia.

Il sottosegretario Achille VARIATI, premesso che lo schema di decreto deve necessariamente essere coerente con la norma primaria e, in particolare, con l'articolo 7 della legge n. 6 del 2018, sottolinea che, su questo aspetto, né la Commissione centrale per la definizione e applicazione delle speciali misure di protezione, la cui consultazione è prevista dall'articolo 26 della medesima legge n. 6 del 2018, né il Consiglio di Stato hanno formulato osservazioni. Prendendo comunque atto del contenuto della proposta di parere dei relatori, assicura che il Governo approfondirà l'opportunità di valutare l'adozione del criterio di equivalenza per i testimoni di giustizia che, per cause a loro non imputabili, non siano in possesso dei requisiti prescritti dalla lettera *h*) del comma 1 dell'articolo 7 della legge n. 6 del 2018, ferma restando, in ogni caso, la necessità di assicurare la piena conformità del regolamento in discussione alla norma primaria.

Franco VAZIO, *presidente*, ringrazia il sottosegretario per il suo intervento molto chiaro e preciso.

Giusi BARTOLOZZI (FI) condivide pienamente le osservazioni del rappresentante del Governo e della collega Bisa, ritenendo che non si possa estendere tramite un parere la portata di una legge. Nel ritenere che sarebbe una forzatura procedere alla votazione della proposta di parere dei relatori nella sua attuale formulazione, invita tutti i commissari a collaborare al fine di modificarne la portata.

Franco VAZIO, *presidente*, precisando che il suo compito non è quello di inter-

pretare il pensiero del Governo, ritiene che il sottosegretario Variati abbia inteso esprimere la grande attenzione che l'Esecutivo rivolge al parere espresso dalle Commissioni e che si sia riservato di approfondire la questione, preannunciando che l'esame del parere sarà ovviamente vincolato al rispetto della legge.

Walter VERINI (PD) crede che il confronto che si è svolto fino a questo momento sia sufficiente a consentire alle Commissioni di esprimersi. Sottolinea che la proposta di parere che le Commissioni si accingono a votare non è volta a modificare la legge n. 6 del 2018 bensì a sottoporre all'attenzione del Governo l'opportunità di modificarla attraverso i corretti strumenti normativi. Ciò premesso desidera associarsi alle parole della collega Sarti in merito ai testimoni di giustizia che, a suo avviso, non possono che essere condivise da tutti, sottolineando come tutto il Paese debba essere loro riconoscente.

Enrico COSTA (FI), nel ringraziare preliminarmente il sottosegretario per aver ricostruito il contesto in maniera oggettiva, esplicitando l'approccio del Governo verso la norma in questione, pur riconoscendo che il Parlamento è libero di esprimersi come ritiene opportuno e l'Esecutivo è d'altro canto libero di non accogliere le osservazioni recate dal parere, invita tuttavia i colleghi a tenere un comportamento serio. Ricorda in particolare che il sottosegretario Variati, nell'evidenziare che il Governo è tenuto a rispettare il dettato normativo, ha sollecitato il Parlamento ad intervenire sulle disposizioni della legge n. 6 del 2018. Ritiene che sarebbe un segnale preoccupante se la maggioranza dovesse esprimersi in maniera non coerente con la posizione esplicitata dal Governo per mezzo del proprio rappresentante. Sollecita pertanto i relatori ad un supplemento di riflessione, allo scopo di modificare il testo della proposta di parere, che già ad una prima e rapida occhiata è apparso in netto contrasto con la normativa vigente, ribadendo comunque

la propria richiesta di procedere alla votazione nominale.

Franco VAZIO, *presidente*, nel comunicare che la Commissione Lavoro ha impegni concomitanti, evidenzia che la votazione nominale richiederà tempo ulteriore.

Ingrid BISA (LEGA), nel compiacersi per il fatto che il rappresentante del Governo le abbia dato sostanzialmente ragione, ribadisce che il contenuto della proposta di parere è difforme rispetto alla norma primaria. Evidenziando pertanto la volontà della maggioranza di legiferare attraverso il parere su un atto del Governo, si chiede come si possa assumere un'iniziativa così inopportuna e giuridicamente errata. Nel manifestare il proprio rispetto per la presidenza, ritiene tuttavia che le parole del sottosegretario di Stato non richiedessero un successivo intervento interpretativo da parte del presidente Vazio.

Manfredi POTENTI (LEGA) aggiunge alle considerazioni dei colleghi un ulteriore elemento di valutazione, facendo notare che in questa sede il Governo è rappresentato dalla medesima persona che è chiamata a presiedere la Commissione centrale, della quale fanno parte anche cinque funzionari. Nel ritenere pertanto che la composizione della Commissione sia sbilanciata a favore del Governo, ventila il rischio che la proposta di parere in esame costituisca una sorta di anticipazione della linea politica che la Commissione centrale adotterà nell'assumere le decisioni sui testimoni di giustizia. Esprime al contrario la convinzione che debba essere garantita l'imparzialità della Commissione, anche considerato la fase in cui essa è chiamata ad intervenire con riguardo ai processi in corso.

Franco VAZIO, *presidente*, ricorda ai colleghi che si sta parlando di testimoni di giustizia, che sono stati costretti a modificare radicalmente la propria vita in conseguenza della scelta fatta, e non certamente di criminali.

Jacopo MORRONE (LEGA), nel ribadire che con la proposta di parere in esame si modifica nella sostanza una norma di legge, sottolinea che anche il sottosegretario Variati, esponente del Partito democratico, ha dato ragione ai gruppi di opposizione. Evidenza inoltre che, come riportato dall'ANSA, il Presidente del Consiglio Conte ha appena dichiarato che la modifica della disciplina della prescrizione entrerà in vigore il 1° gennaio 2020. Ritiene grave tale dichiarazione, che rappresenta l'ennesima mancanza di rispetto del Governo nei confronti del Parlamento.

Franco VAZIO, *presidente*, fa presente all'onorevole Morrone che il suo intervento non è attinente all'oggetto in esame.

Jacopo MORRONE (LEGA), nel chiedere se gli possa essere tolta la parola per il solo fatto della mancata attinenza del suo intervento al tema in esame, fa presente che l'entrata in vigore delle modifiche alla prescrizione avrebbe dovuto essere subordinata alla realizzazione delle riforme del processo civile e penale, le cui relative proposte non sono ancora state presentate. Chiede ai sottosegretari presenti una valutazione della dichiarazione del Presidente Conte.

Franco VAZIO, *presidente*, nel sottolineare che il richiamo ai concomitanti impegni della Commissione Lavoro è stato vano, fa presente che, nonostante si sia in sede di dichiarazione di voto sulla proposta di parere, ha consentito di intervenire a più componenti di un medesimo gruppo. Nel ricordare che, come richiesto dall'onorevole Costa, si procederà alla votazione nominale, invita i colleghi a contenere gli interventi e a non debordare dall'oggetto in esame, che non riguarda né le dichiarazioni del Presidente Conte né l'entrata in vigore della prescrizione.

Andrea GIACCONE, *presidente della XI Commissione*, chiede che venga posta in votazione la proposta di parere o, in alternativa, venga rinviato ad altra seduta il seguito della discussione. Ritiene oppor-

tuno precisare che tale richiesta non è motivata dalla volontà di comprimere il dibattito ma, piuttosto, dai concomitanti impegni della XI Commissione.

Jacopo MORRONE (LEGA) chiede che la votazione della proposta di parere venga rinviata ad altra seduta, considerato che Governo e maggioranza non sono d'accordo.

Franco VAZIO, *presidente*, fa presente che sulla richiesta di rinvio testé formulata possono intervenire un deputato a favore e uno contro.

Enrico COSTA (FI), nel sottolineare che il presidente della Commissione Lavoro ha posto una questione di ordine del giorno, dal momento che la Commissione da lui presieduta è convocata a breve con la Commissione Affari costituzionali, evidenzia che le forze di opposizione hanno contribuito alla discussione con argomenti concreti. Sollecita pertanto Governo e maggioranza a un supplemento di riflessione, allo scopo di modificare la proposta di parere in linea con il dettato normativo vigente. Nell'esprimersi pertanto in senso favorevole al rinvio ad altra seduta, nel caso che tale richiesta non venga accolta, chiede che si proceda alla votazione della proposta di parere per parti separate.

Mario PERANTONI (M5S) si esprime in senso contrario al rinvio ad altra seduta, ritenendo che le posizioni siano state espresse in maniera chiara e che il Governo abbia fornito la propria interpretazione. Pertanto, ricordando che si tratta di osservazioni su un atto del Governo, ritiene che non vi siano motivi per non procedere alla votazione della proposta di parere.

Le Commissioni respingono la proposta di rinviare ad altra seduta la votazione della proposta di parere sul provvedimento in esame.

Pierantonio ZANETTIN (FI), auspicando che si torni ad un clima di maggiore serenità, nel fare presente che una norma di rango

secondario non può essere in contrasto con una norma di rango primario, invita i relatori ad un supplemento di riflessione con riguardo al contenuto della proposta di parere. Invita in particolare la relatrice Aiello a fare un passo indietro, evitando di mettere in imbarazzo il Governo con una forzatura inspiegabile e ottusa, di cui non si ravvisa alcuna necessità. Ribadisce il voto contrario del gruppo di Forza Italia.

Roberto TURRI (LEGA) evidenzia la caduta di stile del presidente Vazio, quando ha ricordato alle Commissioni riunite che si sta parlando di testimoni di giustizia e non di criminali. Nel manifestare il proprio dispiacere per tale affermazioni, ritiene che il presidente sia il primo responsabile dell'innalzamento dei toni degli interventi, considerato che accusa i colleghi di non aver alcun interesse per i testimoni di giustizia. Nel precisare al contrario che è stata posta una questione di merito, evidenziata dallo stesso sottosegretario Variati, ritiene più corretto che si proceda a modificare la legge n. 6 del 2018 invece di predisporre una proposta di parere poco seria, che non servirà a risolvere la situazione. Tiene a precisare che nessuno ha mai detto di non riconoscere l'utilità dei testimoni di giustizia, alla cui protezione tutti tengono, come verrà dimostrato anche dalle proposte emendative che saranno presentate allo scopo di migliorare il testo della proposta di legge della collega Aiello C. 1740?, recante modifiche e integrazioni della disciplina concernente i testimoni di giustizia. Nel ritenere che la relatrice Aiello abbia formulato nella proposta di parere osservazioni che il Governo non potrà accogliere, preannuncia il voto contrario dei componenti del gruppo della Lega, soprattutto con particolare riguardo alle considerazioni relative all'articolo 7 della legge n. 6 del 2018.

Franco VAZIO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, accogliendo la richiesta di votazione della proposta di parere per parti separate avanzata dal collega Costa, avverte che verrà posta in votazione, in primo luogo, la parte premissiva della proposta di parere unita-

mente all'osservazione recata dalla lettera b) e, in secondo luogo, la sola osservazione recata dalla lettera a).

Le Commissioni, con votazione nominale, approvano la proposta di parere dei relatori, limitatamente alla parte premissiva e all'osservazione recata dalla lettera b).

Hanno votato a favore: Piera Aiello, Annibaldi, Ascari, Bazoli, Bordo, Cataldi, Conte, Di Sarno, Dori, D'Orso, Giuliano, Perantoni, Saitta, Salafia, Sarti, Scutellà, Verini, Davide Aiello, Barzotti, Cantone, Ciprini, Cominardi, Costanzo, D'Alessandro, De Lorenzo, Lepri, Mura, Pallini, Segneri, Serracchiani, Siragusa, Tucci, Villani, Viscomi.

Hanno votato contro: Bartolozzi, Bisa, Costa, Marchetti, Morrone, Potenti, Siracusano, Tateo, Turri, Zanettin; Cannatelli, Caparvi, Legnaioli, Lorenzoni, Murelli, Musella, Zangrillo.

Si sono astenuti: Vazio, Bucalo, Giaccone, Giannone, Rizzetto.

Le Commissioni, con votazione nominale, approvano la proposta di parere dei relatori, limitatamente all'osservazione recata dalla lettera a).

Hanno votato a favore: Piera Aiello, Annibaldi, Ascari, Bazoli, Bordo, Cataldi, Conte, Di Sarno, Dori, D'Orso, Giuliano, Perantoni, Saitta, Salafia, Sarti, Scutellà, Verini, Davide Aiello, Amitrano, Barzotti, Cantone, Ciprini, Cominardi, Costanzo, D'Alessandro, De Lorenzo, Lepri, Mura, Pallini, Segneri, Serracchiani, Siragusa, Tucci, Villani, Viscomi.

Hanno votato contro: Bartolozzi, Bisa, Costa, Di Muro, Marchetti, Morrone, Potenti, Siracusano, Tateo, Turri, Zanettin, Cannatelli, Caparvi, Legnaioli, Lorenzoni, Murelli, Musella, Zangrillo.

Si sono astenuti: Vazio, Giaccone, Giannone.

La seduta termina alle 14.50.

ALLEGATO

**Schema di decreto ministeriale recante regolamento in materia di
assunzione dei testimoni di giustizia. Atto n. 120.**

PARERE APPROVATO

Le Commissioni riunite II Giustizia e XI Lavoro,

esaminato lo schema di decreto ministeriale recante regolamento in materia di assunzione dei testimoni di giustizia (Atto n. 120), che dà attuazione all'articolo 7, comma 1, lettera *h*), della legge n. 6 del 2018, recante « Disposizioni per la protezione dei testimoni di giustizia »;

constatato che:

l'articolo 3 prevede l'accesso al programma di assunzione di cui all'articolo 7, comma 1, lettera *h*), non solo di coloro ai quali non è stata applicata la speciale misura della capitalizzazione del costo dell'assegno periodico di cui all'articolo 7, comma 1, lettera *g*) della medesima legge, ma anche di coloro ai quali non sono state applicate, prima della data di entrata in vigore della legge n. 6 del 2018, la misura della capitalizzazione e le altre misure di assistenza economica finalizzate al reinserimento sociale di cui all'articolo 16-*ter* del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82 e che non abbiano altrimenti riacquisito l'autonomia lavorativa o il godimento di un reddito proprio, equivalenti a quelli pregressi;

rilevato che:

l'articolo 7 della legge n. 6 del 2018 prevede misure di reinserimento sociale e lavorativo dei testimoni di giustizia, tra le quali figura l'accesso a un programma di assunzioni presso la pubblica amministrazione con qualifica e con funzioni corri-

spondenti al titolo di studio e alle professionalità possedute, « in alternativa alla capitalizzazione e qualora [il testimone di giustizia] non abbia altrimenti riacquisito l'autonomia economica » (comma 1, lettera *h*));

lo stesso articolo 7 prevede peraltro che possano accedere al programma di assunzioni in una pubblica amministrazione anche testimoni di giustizia che abbiano assunto tale *status* prima dell'entrata in vigore della stessa legge n. 6 del 2018 (« ...anche i testimoni di giustizia non più sottoposti allo speciale programma di protezione e alle speciali misure di protezione ai sensi del decreto-legge 15 gennaio 1991 n. 8 convertito con modificazioni dalla legge 15 marzo 1991 n. 82 ovvero quelli che, prima della data di entrata in vigore della legge 13 febbraio 2001 n. 45, erano ammessi alle speciali misure o allo speciale programma di protezione deliberati dalla Commissione Centrale e possedevano i requisiti di cui all'articolo 16-*bis* del medesimo decreto-legge n. 8 del 1991 »);

si tratta quindi di testimoni di giustizia in relazione ai quali la disposizione sopra richiamata non parrebbe richiedere il requisito del mancato godimento della capitalizzazione ai fini dell'accesso al programma di assunzioni, come invece previsto *pro futuro*;

l'articolo 16-*ter* del decreto-legge n. 8 del 1991, recante la normativa preesistente alla legge n. 6 del 2018, infatti prevedeva l'accesso a un programma di assunzione in una pubblica amministra-

zione non in modo alternativo alla misura della capitalizzazione;

considerato che:

l'articolo 6 della legge n. 6 del 2018 prevede misure di sostegno economico ai testimoni di giustizia e agli altri protetti al fine di assicurare agli stessi « una condizione economica equivalente a quella preesistente »;

l'equivalenza della condizione economica del testimone di giustizia al termine del programma rispetto a quella preesistente, sia da considerarsi un principio generale che presidia tutte le speciali misure di protezione per i testimoni di giustizia, e quindi sia le misure di sostegno economico che quelle di reinserimento sociale e lavorativo;

il requisito dell'alternatività tra la capitalizzazione e l'accesso all'assunzione presso una pubblica amministrazione andrebbe pertanto declinato alla luce del principio di equivalenza tra le condizioni economiche *ante* e quelle post programma di protezione;

l'articolo 7 della legge n. 6 del 2018, in un'ottica interpretativa alla luce del principio di equivalenza, andrebbe letto nel senso della non alternatività tra la misura della capitalizzazione e quella dell'accesso al programma di assunzione in una pubblica amministrazione;

pertanto l'accesso alla pubblica amministrazione sarebbe garantito anche qualora il testimone di giustizia abbia goduto della misura della capitalizzazione senza però raggiungere una condizione economica equivalente a quella preesistente;

in tale ottica interpretativa sembrerebbe collocarsi l'ultimo periodo della lettera *h*) del citato articolo 7 laddove rinvia al regolamento la definizione dei criteri

per il riconoscimento del diritto all'assunzione presso la pubblica amministrazione « ...anche in relazione alla qualità e all'entità economica dei benefici già riconosciuti... »;

tale lettura interpretativa si pone in conformità al dettato costituzionale e in particolare all'articolo 3 della Costituzione, consentendo di non determinare alcuna discriminazione rispetto ai testimoni di giustizia che, prima della data di entrata in vigore della legge n. 6 del 2018, abbiano avuto accesso al programma di assunzione pur avendo goduto della capitalizzazione,

esprimono

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

a) valuti il Governo l'opportunità di modificare il comma 1 dell'articolo 3, prevedendo che possano essere ammessi al programma di assunzione presso le pubbliche amministrazioni i testimoni di giustizia che, sia prima sia dopo la data di entrata in vigore della legge n. 6 del 2018, abbiano goduto della capitalizzazione e delle altre misure di assistenza economica finalizzate al reinserimento sociale, laddove queste non abbiano comportato il ripristino della condizione reddituale equivalente alla situazione precedente l'assunzione dello status di testimone di giustizia, per cause a loro non imputabili, secondo la valutazione della Commissione Centrale, e comunque nei limiti di tale principio di equivalenza.

b) all'articolo 7, comma 1, valuti il Governo l'opportunità di prevedere che l'assegnazione dei posti disponibili avvenga, non solo compatibilmente con le esigenze di sicurezza personale, ma anche compatibilmente con le esigenze di sicurezza degli altri soggetti coinvolti dal programma di protezione.

I COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

S O M M A R I O

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI:

DL 123/2019: Disposizioni urgenti per l'accelerazione e il completamento delle ricostruzioni in corso nei territori colpiti da eventi sismici. Emendamenti C. 2211-A Governo. (Parere all'Assemblea) (*Esame e conclusione – Parere*) 17

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto ministeriale concernente il riparto dei contributi in favore delle associazioni combattentistiche vigilate dal Ministero dell'interno a valere sulle risorse iscritte nello stato di previsione della spesa del medesimo Ministero per l'anno 2019, nel capitolo 2309 – piano gestionale 1. Atto n. 130 (*Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole*) 18

ALLEGATO (*Parere approvato*) 22

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI

Martedì 26 novembre 2019. — Presidenza del vicepresidente Fausto RACITI.

La seduta comincia alle 11.20.

DL 123/2019: Disposizioni urgenti per l'accelerazione e il completamento delle ricostruzioni in corso nei territori colpiti da eventi sismici.

Emendamenti C. 2211-A Governo.

(Parere all'Assemblea).

(*Esame e conclusione – Parere*).

Il Comitato inizia l'esame degli emendamenti riferiti al provvedimento.

Fausto RACITI, *presidente*, rileva come il Comitato permanente per i pareri sia chiamato a esaminare, ai fini del parere all'Assemblea, il fascicolo n. 1 degli emendamenti e le proposte emendative

3-bis.580, 3-bis.581, 3-bis.582, 3-bis.583 e 3-bis.584, presentanti al disegno di legge C. 2211 – A, di conversione in legge del decreto-legge 24 ottobre 2019, n. 123, recante disposizioni urgenti per l'accelerazione e il completamento delle ricostruzioni in corso nei territori colpiti da eventi sismici.

Martina PARISSE (M5S) *relatrice*, segnala come le proposte emendative trasmesse non presentino profili problematici per quanto riguarda il riparto di competenze legislative tra Stato e Regioni ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione: propone pertanto di esprimere su di esse nulla osta.

Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere della relatrice.

La seduta termina alle 11.25.

ATTI DEL GOVERNO

Martedì 26 novembre 2019. — Presidenza del presidente Giuseppe BRESCIA.

La seduta comincia alle 13.35.

Schema di decreto ministeriale concernente il riparto dei contributi in favore delle associazioni combattentistiche vigilate dal Ministero dell'interno a valere sulle risorse iscritte nello stato di previsione della spesa del medesimo Ministero per l'anno 2019, nel capitolo 2309 – piano gestionale 1.

Atto n. 130.

(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto all'ordine del giorno.

Giuseppe BRESCIA (M5S), *presidente*, informa che la Commissione è chiamata a esaminare, ai fini del parere al Governo, lo schema di decreto interministeriale concernente il riparto dei contributi in favore delle associazioni combattentistiche vigilate dal Ministero dell'interno a valere sulle risorse iscritte nello stato di previsione della spesa del medesimo Ministero per l'anno 2019, nel capitolo 2309 – piano gestionale 1 (Atto n. 130).

Avverte quindi che il termine per l'espressione del parere parlamentare è fissato al 27 novembre 2019, prorogabile di dieci giorni, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento.

Fausto RACITI (PD), *relatore*, ricorda preliminarmente che, a partire dal 1996, gli stanziamenti destinati ai contributi da erogare agli enti combattentistici sottoposti alla vigilanza del Ministero dell'interno, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 27 febbraio 1990, sono confluiti in un apposito capitolo (2309) dello stato di previsione dello stesso Ministero. Ciò è avvenuto per effetto delle disposizioni di cui ai commi da 40 a 44 dell'ar-

ticolo 1 della legge n. 549 del 1995 (collegata alla manovra di finanza pubblica per il 1996), che hanno disposto l'iscrizione in un unico capitolo degli importi dei contributi dello Stato in favore di enti ed istituti vari (elencati in apposita tabella).

Il citato comma 40 dell'articolo 1 della legge n. 549 ha previsto che il riparto dei contributi tra gli enti sia annualmente effettuato, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di bilancio, con decreto di ciascun Ministro, di concerto con il Ministro dell'economia, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti. Ai sensi del comma 42 del predetto articolo 1 della legge n. 549 alle Commissioni sono inviati i rendiconti annuali dell'attività svolta dai suddetti enti, prevedendosi altresì che gli enti cui lo Stato contribuisce in via ordinaria, che non hanno fatto pervenire alla data del 15 luglio di ciascun anno il conto consuntivo dell'anno precedente, da allegare allo stato di previsione dei singoli ministeri interessati, sono esclusi dal finanziamento per l'anno cui si riferisce lo stato di previsione stesso. Queste ultime previsioni non sono state riprodotte nell'articolo 32, comma 2, della legge n. 448 del 2001 (legge finanziaria 2002) che ha riproposto, per il resto, il meccanismo della legge n. 549 del 1995, senza peraltro abrogarne le disposizioni. Il citato articolo 32, comma 2, ha stabilito che gli importi dei contributi previsti da leggi dello Stato in favore di enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi, elencati nella tabella 1 allegata alla medesima legge (incluse, tra questi, le associazioni combattentistiche sottoposte alla vigilanza del Ministero dell'interno) siano iscritti nello stato di previsione di ciascun Ministero interessato. Il riparto tra gli enti destinatari delle risorse stanziare è effettuato ogni anno, entro il 31 gennaio, dal Ministro competente, con proprio decreto, di concerto con il Ministro dell'economia, «intendendosi corrispondentemente ride terminate le relative autorizzazioni di spesa». Sullo schema del decreto di ripartizione è prevista l'espressione del parere delle competenti Commissioni parla-

mentari. Il comma 3 dell'articolo 32 della richiamata legge n. 48 ha quindi stabilito che la dotazione sia quantificata annualmente dalla legge finanziaria (ora legge di bilancio). In tale contesto rammenta inoltre che, per garantire il sostegno alle attività di promozione sociale svolte dalle associazioni combattentistiche, sin dagli anni '80 sono stati approvati provvedimenti legislativi diretti ad erogare a tali associazioni contributi finanziari.

In particolare, la legge n. 93 del 1994 aveva autorizzato uno stanziamento di 6 miliardi di lire per ciascuno degli anni 1994, 1995 e 1996, per l'erogazione di contributi alle associazioni combattentistiche elencate in tabella allegata e nella misura ivi indicata. Successivamente, per assicurare alle predette associazioni ulteriori finanziamenti, la legge n. 205 del 1998, all'articolo 2, ha autorizzato l'erogazione di contributi per complessivi 1.462 milioni di lire nel 1998 e 731 milioni annui nel 1999 e nel 2000. Il relativo riparto è effettuato con decreto ministeriale, secondo le già richiamate modalità di cui alla legge n. 549 del 1995. L'articolo 2 della legge n. 61 del 2001 aveva, poi, previsto contributi per un importo complessivo di 731 milioni di lire (pari a 377.530 euro) per ciascuno degli anni 2001, 2002 e 2003. Successivamente è intervenuta la legge n. 92 del 2006, il cui articolo 2 ha autorizzato il finanziamento per il triennio 2006-2008 di 400.000 euro, per ciascun anno, corrisposto con le modalità previste dalla legge n. 549 del 1995. L'articolo 2, comma 250, della legge n. 191 del 2009 (legge Finanziaria per il 2010), in merito anche alle risorse destinate a misure di particolare rilevanza sociale (indicate nell'Elenco 1 allegato alla predetta legge n. 191), compresi i contributi in favore delle associazioni combattentistiche, ha previsto la destinazione delle residue disponibilità del Fondo per interventi urgenti e indifferibili ivi richiamato attraverso una contestuale ripartizione tra i singoli ministeri mediante decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti. In attuazione di tale disposi-

zione è stato emanato il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19 marzo 2010. L'articolo 2, punto 11, di tale DPCM ha previsto il rifinanziamento, per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012 dell'articolo 2 della citata legge n. 92 del 2006, il quale ha determinato un contributo annuale da ripartire tra le associazioni combattentistiche sottoposte alla vigilanza del Ministero dell'interno secondo le procedure di cui alla legge n. 549 del 1995. Nel 2010 è stato dunque istituito il piano gestionale 2 per lo stanziamento di tali risorse aggiuntive e sono stati emanati due distinti decreti di riparto: uno per la distribuzione delle risorse ai sensi della legge n. 549 del 1995 (piano gestionale 1 « Somme da erogare a enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi ») e uno per la ripartizione delle risorse ai sensi della legge n. 191 del 2009 (piano gestionale 2 « Associazioni combattentistiche »). Così è avvenuto anche per l'anno 2011, mentre nel 2012 è stato emanato solamente il decreto di ripartizione relativo al piano gestionale 2, in quanto il piano gestionale 1 risultava privo di stanziamenti. Viceversa, negli ultimi anni, a partire dal 2013, è stato emanato il decreto di ripartizione del solo piano gestionale 1 e non anche del piano gestionale 2, in quanto non erano state stanziare le relative risorse aggiuntive.

Un finanziamento specifico, che si somma a quello previsto dalle norme illustrate, è stato autorizzato per l'Associazione nazionale vittime civili di guerra, ricompresa tra i destinatari del contributo per le associazioni combattentistiche, e iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'interno. Il comma 113 dell'articolo 1 della legge finanziaria 2005 (legge n. 311 del 2004) ha disposto un contributo annuo di 250.000 euro a favore di tale associazione. Successivamente, l'articolo 11-*quaterdecies*, comma 10, del decreto-legge n. 203 del 2005 (convertito dalla legge n. 248 del 2005) ha elevato il finanziamento, che è divenuto complessivamente pari a 400.000 euro, specificando che esso deve essere inteso come contributo statale annuo ordinario. Tale somma,

appostata nel capitolo 2961 dello stato di previsione del Ministero dell'interno, non è oggetto del decreto annuale di riparto in quanto destinata per legge esclusivamente all'Associazione nazionale vittime civili di guerra. Nell'esercizio 2018, l'ammontare del contributo è stato di 359.368 euro.

Passando a illustrare il contenuto dello schema di decreto interministeriale, l'articolo 1 dispone l'erogazione di contributi per l'anno corrente in favore delle associazioni combattentistiche vigilate dal Ministero dell'interno, sulla base delle istanze avanzate dalle associazioni interessate, a valere sulle risorse iscritte nello stato di previsione della spesa del medesimo dicastero al capitolo 2309 (Somma da erogare a enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi) – piano gestionale 1. Destinatari della ripartizione dei contributi sono le seguenti associazioni, individuate ai sensi della Tabella A allegata alla legge n. 93 del 1994:

Associazione nazionale vittime civili di guerra (ANVCG) 1.499.365,92 euro;

Associazione nazionale perseguitati politici italiani antifascisti (ANPPIA) 230.671,68 euro;

Associazione nazionale ex deportati politici nei campi nazisti (ANED) 192.226,40 euro.

Tali associazioni, come evidenziato nella premessa dello schema di decreto, hanno presentato la richiesta di contributi, che costituisce il presupposto per l'assegnazione degli stessi (l'ANED e l'ANPPIA il 29 marzo 2019, l'ANVCG il 29 aprile 2019).

Secondo l'articolo 2 dello schema, per il corrente anno finanziario, con riferimento al capitolo 2309 – Piano gestionale 1, lo stanziamento di cui si prevede la ripartizione ammonta a 1.922.264 euro (nel 2018 l'importo è stato pari a 1.939.393 euro).

Al riguardo segnala come la normativa non specifichi i criteri da seguire per il riparto dei contributi; pertanto, seguendo la prassi ormai consolidata, lo schema di

decreto ha fatto riferimento alla medesima proporzione di riparto che risulta dalla legge n. 93 del 1994. Secondo tale proporzione, il 10 per cento del totale dei contributi è assegnato all'Associazione nazionale ex deportati nei campi nazisti; il 12 per cento all'Associazione nazionale perseguitati politici italiani antifascisti; il restante 78 per cento all'Associazione nazionale vittime civili di guerra.

Ricorda, in merito, che, nel corso dell'iter della legge n. 92 del 2006, il Governo ha accolto l'ordine del giorno 0/6277/IV/1 Cossiga, con il quale si impegnò ad assumere come criteri di ripartizione dei contributi le finalità sociali delle associazioni destinatarie, con particolare riguardo a quelle assistenziali, e in secondo luogo il numero degli iscritti, attribuendo priorità a quelle per le quali il contributo statale costituisca la risorsa unica o prevalente. Con lo stesso ordine del giorno, il Governo si impegnò inoltre ad attenersi alla medesima proporzione di riparto risultante dalla tabella A allegata alla legge n. 93 del 1994, salvo il caso in cui la citata proporzione risultasse incoerente con i predetti criteri generali.

L'articolo 3 dello schema dispone che le associazioni provvedano alla trasmissione della rendicontazione annuale dell'attività svolta alle competenti Commissioni parlamentari, come prescritto dalla legge (articolo 1, comma 40, della legge n. 549 del 1995). Le tre associazioni hanno quindi presentato al Ministero dell'interno (entro il 15 luglio 2019, come previsto dall'articolo 1, comma 42 della medesima legge n. 549 del 1995) i rendiconti relativi all'anno 2018, che sono allegati allo schema di decreto: l'Associazione nazionale ex deportati politici nei campi nazisti il 17 aprile 2019, l'Associazione nazionale vittime civili di guerra il 29 aprile 2019 e l'Associazione nazionale perseguitati politici italiani antifascisti il 29 marzo 2019. I rendiconti sono stati trasmessi dal Ministero dell'interno alle Camere il 31 ottobre 2019, unitamente allo schema di decreto ministeriale di riparto dei contributi in esame.

Per quanto riguarda le caratteristiche associazioni tra le quali si ripartisce il contributo, ricorda che l'ANVCG (Associazione nazionale vittime civili di guerra), è stata fondata nel 1943 ed eretta ad ente morale con decreto del Capo provvisorio dello Stato 19 gennaio 1947. Dal 1978 è ente morale di diritto privato (decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978). L'Associazione ha sede a Roma e conta 30.414 associati. Nel 2005 l'Associazione ha assunto la qualifica di ONLUS (Organizzazione non lucrativa di utilità sociale). L'ANPPIA (Associazione nazionale perseguitati politici italiani antifascisti) è un'organizzazione senza fini di lucro con sede in Roma, istituita con questo nome nel 1954. Nel 1975 viene riconosciuta come associazione con il decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1975, n. 987. Nell'anno 2018 risultano iscritti 3.750 soci.

L'ANED (Associazione nazionale ex deportati politici nei campi nazisti) è una associazione senza fini di lucro, eretta ente morale con decreto del Presidente della Repubblica 5 novembre 1968. I suoi aderenti sono i sopravvissuti allo sterminio nazista e i familiari dei caduti nei lager. La presidenza e la segreteria nazionale dell'associazione hanno sede a Milano; esistono sezioni in diverse città italiane. A inizio 2019 i soci ANED risultano essere 2.472.

Formula quindi una proposta di parere favorevole (*vedi allegato*).

La Commissione approva la proposta di parere formulata dal relatore.

La seduta termina alle 13.40.

ALLEGATO

Schema di decreto ministeriale concernente il riparto dei contributi in favore delle associazioni combattentistiche vigilate dal Ministero dell'interno a valere sulle risorse iscritte nello stato di previsione della spesa del medesimo Ministero per l'anno 2019, nel capitolo 2309 – piano gestionale 1. (Atto n. 130).

PARERE APPROVATO

La I Commissione Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni della Camera dei deputati,

esaminato lo schema di decreto interministeriale concernente il riparto dei contributi in favore delle associazioni combattentistiche vigilate dal Ministero dell'interno a valere sulle risorse iscritte nello stato di previsione della spesa del medesimo Ministero per l'anno 2019, nel capitolo 2309 – piano gestionale 1 (Atto n. 130);

preso atto che la normativa vigente non specifica i criteri da seguire per il riparto dei contributi e che pertanto, se-

guendo la prassi ormai consolidata, lo schema di decreto ha fatto riferimento a tal fine alla proporzione di riparto che risulta dalla legge n. 93 del 1994, sulla base delle istanze avanzate dalle associazioni interessate;

visti i rendiconti relativi all'anno 2018 presentati al Ministero dell'interno dalle tre associazioni in favore delle quali si propone la ripartizione dei contributi, rendiconti che sono allegati allo schema di decreto,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

II COMMISSIONE PERMANENTE

(Giustizia)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Conversione in legge del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, recante disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili. C. 2220 Governo (Parere alla VI Commissione) (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	23
AVVERTENZA	23

SEDE CONSULTIVA

Martedì 26 novembre 2019. — Presidenza del vicepresidente Franco VAZIO. — Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia, Andrea Giorgis.

La seduta comincia alle 14.50.

Conversione in legge del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, recante disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili.

C. 2220 Governo.

(Parere alla VI Commissione).

(*Seguito dell'esame e rinvio*).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 20 novembre scorso.

Franco VAZIO, *presidente*, propone di rinviare l'esame del provvedimento, già previsto per la seduta odierna, nella giornata di domani, essendo imminente l'inizio dei lavori dell'Assemblea.

Giusi BARTOLOZZI (FI) chiede che la Commissione proceda ad esaminare la proposta di parere sul provvedimento in titolo all'esito dell'esame da parte della Commissione di merito dell'articolo 39 del provvedimento in esame che, a quanto le

risulta, non dovrebbe avvenire prima della giornata di domani ed il cui contenuto investe profili di competenza della Commissione giustizia.

Franco VAZIO, *presidente*, considera la richiesta della collega Bartolozzi ragionevole, pur sottolineando che la Commissione ad oggi è chiamata ad esprimersi sul testo originario del decreto-legge. Assicura che sarà comunque sua cura verificare con la presidenza della Commissione Finanze i tempi di un'eventuale trasmissione per il parere del testo del decreto-legge come risultante al termine dell'esame delle proposte emendative.

Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.55.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

COMITATO DEI NOVE

Modifiche al codice penale, alla legge 29 maggio 2017, n. 71, e al regio decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1404, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 maggio 1935, n. 835, in materia di prevenzione e contrasto del fenomeno del bullismo e di misure rieducative dei minori.

III COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari esteri e comunitari)

S O M M A R I O

COMITATO PERMANENTE SULL'ATTUAZIONE DELL'AGENDA 2030 PER LO SVILUPPO SOSTENIBILE

INDAGINE CONOSCITIVA:

Sull'azione internazionale dell'Italia per l'attuazione dell'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile e l'efficacia del quadro normativo nazionale e del sistema italiano di cooperazione.

Audizione del Direttore dell'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo, Min. Plen. Luca Maestripiéri (*Svolgimento e conclusione*) 24

COMITATO PERMANENTE SULL'ATTUAZIONE DELL'AGENDA 2030 PER LO SVILUPPO SOSTENIBILE

INDAGINE CONOSCITIVA

Martedì 26 novembre 2019. — Presidenza della presidente Lia QUARTAPELLE PROCOPIO.

La seduta comincia alle 14.05.

Sull'azione internazionale dell'Italia per l'attuazione dell'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile e l'efficacia del quadro normativo nazionale e del sistema italiano di cooperazione.

Audizione del Direttore dell'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo, Min. Plen. Luca Maestripiéri.

(*Svolgimento e conclusione*).

Lia QUARTAPELLE PROCOPIO, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso la trasmissione diretta sulla

web-tv della Camera dei deputati. Introduce, quindi, l'audizione.

Luca MAESTRIPIERI, *Direttore dell'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'indagine conoscitiva.

Intervengono, per porre quesiti e formulare osservazioni, Paolo FORMENTINI (LEGA), Yana Chiara EHM (M5S), Simona SURIANO (M5S) e Lia QUARTAPELLE PROCOPIO, *presidente*, a più riprese.

Luca MAESTRIPIERI, *Direttore dell'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo*, risponde ai quesiti posti e fornisce ulteriori precisazioni.

Lia QUARTAPELLE PROCOPIO, *presidente*, dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 15.10.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

IV COMMISSIONE PERMANENTE

(Difesa)

S O M M A R I O

ATTI DEL GOVERNO:

Sulla pubblicità dei lavori	25
Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di riordino dei ruoli e delle carriere del personale delle Forze armate. Atto n. 118 (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	25
Sull'ordine dei lavori	27

ATTI DEL GOVERNO

Martedì 26 novembre 2019. — Presidenza del presidente Gianluca RIZZO. — Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa, Giulio Calvisi.

La seduta comincia alle 14.

Sulla pubblicità dei lavori.

Gianluca RIZZO, *presidente*, avverte che è pervenuta la richiesta che della seduta sia data pubblicità anche mediante gli impianti audiovisivi a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di riordino dei ruoli e delle carriere del personale delle Forze armate.

Atto n. 118.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame dello schema, rinviato nella seduta del 17 ottobre 2019.

Gianluca RIZZO, *presidente*, ricorda che lo scorso 12 novembre si è concluso il ciclo di audizioni informali deliberato dalla Commissione e che il termine per l'espressione del parere scade il 29 novembre. Comunica, quindi, che sono stati trasmessi, dal Ministero per i rapporti con il Parlamento, i pareri della Conferenza Unificata e del Consiglio di Stato.

Alberto PAGANI (PD) segnala l'esigenza di disporre di ulteriore tempo anche per esaminare con la dovuta attenzione i pareri espressi dalla Conferenza Unificata e dal Consiglio di Stato.

Gianluca RIZZO, *presidente*, domanda al rappresentante del Governo se sia disponibile ad attendere oltre la scadenza del 29 novembre.

Il sottosegretario Giulio CALVISI dichiara che il Governo acconsente a un ulteriore tempo, non superiore però alla conclusione della prossima settimana.

Alberto PAGANI (PD) invita tutti i gruppi a far pervenire tempestivamente i loro eventuali contributi, al fine di predi-

sporre una proposta di parere condivisa e completa.

Davide GALANTINO (FdI) rammenta che in occasione dell'avvio dell'esame del provvedimento aveva evidenziato i gravi errori commessi dai Governi precedenti nel tentativo di realizzare un riordino dei ruoli. Questi hanno determinato discriminazioni tra il personale. Infatti, a partire dal 1995, i diversi provvedimenti con cui sono stati progressivamente ridotti i periodi minimi di permanenza nei gradi, hanno determinato un notevole accorciamento delle carriere, oltre a provocare una serie di sperequazioni. In particolare, si sono verificate forti criticità in seguito allo sbilanciamento a vantaggio dei ruoli apicali. Rileva che l'attuale divisione delle categorie (graduati, sottufficiali e ufficiali) si sovrappone in maniera errata alle mansioni che la legge attribuisce ai ruoli: la categoria dei sottufficiali, ad esempio, è composta dal ruolo dei sergenti (mansioni esecutive) e ruolo dei marescialli (mansioni direttive), mentre la categoria degli ufficiali ha mansioni direttive fino al grado di capitano, e mansioni dirigenziali a partire dal grado di maggiore. Sottolinea, poi, che lo stesso Capo di Stato Maggiore della difesa, generale Vecciarelli, in occasione della sua audizione presso le Commissioni riunite Difesa della Camera e del Senato, ha espresso, a nome del personale, insoddisfazione e frustrazione per il fatto che, a causa delle ridotte risorse finanziarie, nonostante il lungo lavoro per cercare soluzioni adeguate, margini di miglioramento sono assai esigui. Evidenzia, quindi, che le proposte con maggiore impatto finanziario riguardano la riduzione della permanenza in taluni gradi dei ruoli marescialli, sergenti e graduati, con conseguente accelerazione di carriera e l'incremento dell'assegnazione funzionale destinato ai volontari in servizio permanente con 17 anni di servizio, nella misura di 270 euro lordi annui, a partire dal 1° gennaio 2020, e di ulteriori 30 euro a decorrere dal 1° gennaio 2025. Si tratta di un intervento che comporta aumento netto di 14 euro al mese per i soggetti interessati e che, pur

necessario, lascia insolute e pendenti altre questioni. Infatti, i volontari in ferma prefissata delle Forze armate percepiscono stipendi netti di circa 1.000 euro il primo caporal maggiore circa 1.300 e i marescialli 2.200 a fine carriera. Sono stipendi che, sebbene non molto dissimili da quelli percepiti nella Pubblica Amministrazione, non tengono conto del fatto che il personale militare è soggetto a trasferimenti e che, per la stragrande maggioranza, proviene dalle regioni del sud Italia. Inoltre, si rivelano insufficienti allorché si voglia pensare a formare una famiglia.

Ciò premesso, ritiene necessario prevedere nella proposta di parere alcune condizioni. In particolare, occorre prevedere solo tre ruoli di responsabilità: dirigenziale; direttivo o intermedio ed esecutivo o di base. Inoltre è necessario prevedere l'unificazione del ruolo volontari in servizio permanente e quello dei sergenti, avendo entrambi i ruoli carattere esecutivo. L'ingresso nel ruolo sergenti, infatti, avviene esclusivamente dal ruolo dei volontari in servizio permanente e ne costituisce la naturale prosecuzione di carriera. Peraltro, anche il Consiglio di Stato ha segnalato che l'incostituzionalità dell'accesso al ruolo sergenti attraverso il solo concorso, proponendo l'unificazione dei due ruoli, che garantirebbe la permanenza presso lo stesso reparto.

Giovanni RUSSO (M5S) concorda con l'ipotesi di rinviare l'espressione del parere alla prossima settimana.

Alberto PAGANI (PD) osserva che unificare i ruoli dei graduati, che pure risponde a un principio giusto, potrebbe scontrarsi con una realtà operativa del personale militare difficilmente conciliabile con la previsione di un meccanismo automatico. Ritiene, dunque, che sul punto occorra una riflessione ulteriore.

Antonio DEL MONACO (M5S) evidenzia come lo schema affronti tematiche complesse, legate ai disallineamenti nelle carriere che si sono creati in passato attraverso i diversi interventi normativi.

Sottolinea, poi, che le modifiche recate alle carriere del personale militare presentano importanti risvolti anche per quanto riguarda la rappresentanza militare e potrebbero comportare la necessità di indire nuove elezioni proprio mentre il Parlamento sta esaminando le proposte di legge volte a superare la stessa rappresentanza militare, riconoscendo il ruolo dei sindacati di militari.

Maria TRIPODI (FI) condivide l'esigenza di approfondire i vari aspetti dello schema e di rinviare, quindi, l'espressione del parere.

Davide GALANTINO (Fdi) chiarisce che attraverso l'unificazione dei ruoli dei graduati è finalizzata a incrementare la motivazione del personale militare, evitando che si raggiunga l'apice della carriera in un'età anagrafica troppo lontana dal mo-

mento del collocamento in quiescenza, come potrebbe succedere a lui.

Antonio DEL MONACO (M5S) condivide le considerazioni del collega Galantino di evitare un'eccessiva permanenza nell'ultimo grado della carriera, pur sottolineando l'importanza di prevedere un criterio meritocratico.

Sull'ordine dei lavori.

Gianluca RIZZO, *presidente*, ricorda che giovedì mattina alle 8.45 si svolgerà il seguito dell'audizione sulle linee programmatiche del Ministero dell'onorevole Guerini, iniziata lo scorso 30 ottobre. A questo proposito, comunica che è in distribuzione il resoconto stenografico di quella seduta.

La seduta termina alle 14.20.

V COMMISSIONE PERMANENTE

(Bilancio, tesoro e programmazione)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

- DL 123/2019: Disposizioni urgenti per l'accelerazione e il completamento delle ricostruzioni in corso nei territori colpiti da eventi sismici. C. 2211-A Governo (Parere all'Assemblea) (*Esame e rinvio*) 28
- DL 126/2019: Misure di straordinaria necessità ed urgenza in materia di reclutamento del personale scolastico e degli enti di ricerca e di abilitazione dei docenti. C. 2222-A Governo (Parere all'Assemblea) (*Esame e rinvio*) 38
- DL 124/2019: Disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili. C. 2220 Governo (Parere alla VI Commissione) (*Seguito dell'esame e rinvio*) 43

DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO:

- Schema di decreto ministeriale recante regolamento in materia di assunzione dei testimoni di giustizia. Atto n. 120 (Rilievi alle Commissioni II e XI) (*Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del regolamento, e rinvio*) 43

SEDE CONSULTIVA:

- DL 123/2019: Disposizioni urgenti per l'accelerazione e il completamento delle ricostruzioni in corso nei territori colpiti da eventi sismici. C. 2211-A Governo (Parere all'Assemblea) (*Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione – Parere su emendamenti*) 43

SEDE CONSULTIVA

Martedì 26 novembre 2019. — Presidenza del presidente Claudio BORGHI. — Interviene la sottosegretaria di Stato per l'economia e le finanze Maria Cecilia Guerra.

La seduta comincia alle 10.50.

DL 123/2019: Disposizioni urgenti per l'accelerazione e il completamento delle ricostruzioni in corso nei territori colpiti da eventi sismici.

C. 2211-A Governo.

(Parere all'Assemblea).

(*Esame e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento e delle proposte emendative ad esso riferite.

Antonio ZENNARO (M5S), *relatore*, rammenta che il testo iniziale è corredato di relazione tecnica, cui è allegato un prospetto riepilogativo degli effetti finanziari e che gli emendamenti approvati dalla Commissione non sono corredati di relazione tecnica, ad eccezione dell'emendamento, di iniziativa governativa, poi subemendato, che ha inserito l'articolo 3-*quinquies*.

Passando all'esame della norma considerata dalla predetta relazione tecnica nonché delle altre modifiche apportate che presentano profili di carattere finanziario, segnala quanto segue.

In merito ai profili di quantificazione dell'articolo 1-ter, in materia di convenzioni per lo svolgimento di attività tecniche, non formula osservazioni, dal momento che la norma espressamente prevede che le convenzioni stipulate per acquisire supporto specialistico all'esecuzione delle attività tecniche hanno carattere facoltativo e natura non onerosa.

Circa i profili di quantificazione dell'articolo 2, comma 1, lettera a), in materia di maggiorazioni del contributo per l'edilizia privata, non ha osservazioni da formulare, atteso che l'erogazione dei contributi avviene comunque nell'ambito delle risorse disponibili e che il Commissario per la ricostruzione stabilisce, nell'ambito dei contributi per la ricostruzione privata, i criteri e le modalità attuative, svolgendo inoltre uno specifico monitoraggio sull'utilizzo di dette risorse.

Circa i profili di quantificazione dell'articolo 2, comma 1-bis e comma 2-bis, in materia di ricostruzione di edifici pubblici, non ha osservazioni da formulare, atteso che l'erogazione dei contributi avviene comunque nell'ambito delle risorse disponibili e che il Commissario per la ricostruzione stabilisce, nell'ambito dei contributi per la ricostruzione privata, i criteri e le modalità attuative, svolgendo inoltre uno specifico monitoraggio sull'utilizzo di dette risorse.

Con riguardo ai profili di quantificazione dell'articolo 3, comma 1, capoverso articolo 12-bis, comma 3, in materia di verifiche a campione sulle domande di contributo, ritiene utile una conferma che le verifiche a campione svolte dagli Uffici Speciali per la ricostruzione, per le quali è richiesta una percentuale sulle domande presentate di almeno il 20 per cento, siano sostenibili nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente.

Con riferimento ai profili di quantificazione dell'articolo 3, comma 1, capoverso articolo 12-bis, comma 1-bis e dell'articolo 3-bis, in materia di programmi straordinari di ricostruzione, rileva preliminarmente che le disposizioni in esame prevedono per le regioni la possibilità di adottare Programmi straordinari di rico-

struzione, predisposti dall'Ufficio speciale per la ricostruzione, disponendo altresì una semplificazione procedurale relativa al rilascio della conformità edilizia e urbanistica. In proposito, stante la natura sostanzialmente procedurale delle disposizioni, e considerata la natura facoltativa, per le regioni, degli adempimenti ivi indicati, non ha osservazioni da formulare.

Circa i profili di quantificazione dell'articolo 3-ter, in materia di regolarizzazione delle domande di concessione, non ha osservazioni da formulare, atteso che l'erogazione dei contributi avviene in ogni caso nel limite delle risorse disponibili e che il Commissario per la ricostruzione stabilisce, nell'ambito dei contributi per la ricostruzione privata, i criteri e le modalità attuative, svolgendo inoltre uno specifico monitoraggio sull'utilizzo di dette risorse al fine di assicurare l'osservanza del limite complessivo di spesa previsto.

In ordine ai profili di quantificazione dell'articolo 3-quinquies, recante estensione dell'Art bonus a Venezia e a Matera, rileva che, in assenza di informazioni in merito ai dati e criteri utilizzati, non è possibile effettuare una verifica della stima indicata dalla relazione tecnica, la quale è riferita all'applicazione del beneficio nei territori di Venezia. Poiché nel corso dell'esame in Commissione è stato ampliato l'ambito applicativo (includendo anche il territorio di Matera) senza modificare corrispondentemente la disposizione finanziaria (che è rimasta invariata), osserva che la norma appare priva di compensazione dei maggiori oneri derivanti dall'ampliamento dell'ambito territoriale di applicazione. In proposito ritiene che andrebbero acquisiti elementi di valutazione dal Governo. Infine, per quanto attiene all'estensione a Venezia e a Matera del credito di imposta per le erogazioni liberali, osserva che dal tenore letterale delle disposizioni non si evince uno specifico limite temporale mentre la disposizione finanziaria reca una copertura limitata all'annualità 2024: in merito reputa necessario acquisire un chiarimento.

In merito ai profili di copertura finanziaria, segnala che il secondo periodo

dell'articolo 3-*quinquies*, comma 1, prevede alla copertura degli oneri derivanti dall'estensione del credito di imposta per le erogazioni liberali per interventi di manutenzione, protezione e restauro dei beni culturali di Venezia e Matera, quantificati in 0,55 milioni di euro per l'anno 2020, 1,05 milioni di euro per l'anno 2021, 1,56 milioni di euro per l'anno 2022, 0,97 milioni di euro per l'anno 2023 e 0,47 milioni di euro per l'anno 2024, quanto a 0,55 milioni di euro per l'anno 2020, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge n. 282 del 2004; quanto a 1,05 milioni di euro per l'anno 2021, 1,56 milioni di euro per l'anno 2022, 0,97 milioni di euro per l'anno 2023 e 0,47 milioni di euro per l'anno 2024, mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte a esigenze indifferibili, di cui all'articolo 1, comma 200, della legge n. 190 del 2014.

Al riguardo, reputa necessario che il Governo confermi la sussistenza nei suddetti Fondi delle risorse previste a copertura, anche alla luce delle riduzioni e degli accantonamenti previsti dal disegno di legge di bilancio per il triennio 2020-2022 presentato al Senato (S. 1586), e assicuri che l'utilizzo delle risorse stesse non comprometta la realizzazione di interventi già previsti a legislazione vigente.

Circa i profili di quantificazione dell'articolo 3-*sexies*, in materia di Fondo di garanzia per le PMI in favore delle zone colpite dal sisma del 2016, osserva che l'estensione temporale prevista non dovrebbe comportare effetti finanziari alla luce di quanto affermato dalla relazione tecnica riferita all'articolo 19 del decreto-legge n. 189 del 2016, ora novellato dall'articolo in esame. Osserva che al citato articolo 19, infatti, non erano stati ascritti effetti finanziari negativi in quanto il Fondo di garanzia PMI opera nel limite delle risorse disponibili. Pur alla luce di tale considerazione, ritiene opportuno acquisire una conferma dal Governo che l'estensione temporale prevista dalla norma in esame non determini riflessi

negativi sull'operatività del Fondo di garanzia PMI in relazione al complesso degli interventi già previsti a valere sul medesimo Fondo.

In merito ai profili di quantificazione dell'articolo 5, comma 1, recante misure in favore dei giovani imprenditori dei comuni del cratere, rileva preliminarmente che le disposizioni in esame estendono le misure denominate « Resto al sud » anche ai residenti di Lazio, Umbria e Marche nelle zone colpite dagli eventi sismici susseguiti a partire dall'agosto 2016. Osserva che l'estensione è rivolta a tutti i suddetti residenti indipendentemente dall'età anagrafica (come invece accade per i destinatari delle regioni del Mezzogiorno non colpite da eventi sismici), a condizione che appartengono a zone che presentano una percentuale superiore al 50 per cento di edifici dichiarati inagibili con esito « E ».

Evidenzia che, in base a quanto disposto dall'articolo 1, comma 6, del decreto-legge n. 91 del 2017, le istanze di finanziamento (che si articolano in un contributo a fondo perduto erogato e in un prestito a tasso zero) possono essere presentate fino ad esaurimento delle risorse. Rileva che, non essendo stata prevista alcuna integrazione dei limiti di spesa già disposti dall'articolo 1 del decreto-legge n. 91 del 2017, le richieste della platea dei beneficiari devono trovare capienza negli stanziamenti sopra indicati.

Pur rilevando dunque che dalla modifica in esame non derivano nuovi o maggiori oneri rispetto a quanto previsto a legislazione vigente, giudica comunque utile acquisire dati ed elementi di valutazione sulle disponibilità finanziarie residuali per le distinte annualità e sull'incremento atteso nel flusso delle domande a seguito dell'estensione della platea ai residenti delle zone colpite dal sisma, come modificata dalle disposizioni in esame, al fine di poter verificare la perdurante congruità delle risorse stanziata rispetto alle finalità specificamente indicate dalla norma in esame.

Con riferimento ai profili di quantificazione dell'articolo 5-*bis*, recante incentivi per l'insediamento nei piccoli comuni

colpiti da eventi sismici, non ha osservazioni da formulare in quanto la facoltà riconosciuta alle regioni dal testo in esame non modifica i vincoli di bilancio che gravano sulla regione stessa che, ove si avvalga della facoltà in esame, dovrà provvedervi nell'ambito delle proprie risorse di bilancio non altrimenti impegnate.

In merito ai profili di quantificazione dell'articolo 8, comma 1, lettera *a*), e comma 4, recante proroga del termine di sospensione rate dei mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti ai comuni colpiti dal sisma del 2016, andrebbero a suo parere acquisiti dati ed elementi di verifica circa i piani di ammortamento dei mutui interessati dalla norma in esame, al fine di verificare la congruità delle risorse poste a copertura dal comma 4 per la sospensione delle rate di mutuo in scadenza nel 2020. In proposito, osserva che la relazione tecnica riferita al testo originario del provvedimento in esame si limita a dar conto degli effetti sui saldi, precisando che il relativo computo si basa sul nuovo profilo di ammortamento dei mutui interessati, con oneri che si registrano nelle annualità in cui si verifica la riduzione netta dell'importo delle rate trasferite dalla Cassa depositi e prestiti al bilancio dello Stato. Osserva che, non essendo esplicitati i dati riferiti alle modifiche intervenute nei piani di ammortamento, non risulta possibile verificare la stima degli effetti onerosi imputati al differimento del pagamento delle rate e che elementi utili a tali fini non si deducono inoltre da precedenti relazioni tecniche riferite alle fattispecie in esame.

Circa i profili di quantificazione dell'articolo 8, comma 1, lettera *a-bis*), in materia di indennità degli amministratori locali, non ha osservazioni da formulare, tenuto conto del carattere facoltativo della previsione e che la stessa non incide sull'obbligo degli enti interessati di conseguire l'obiettivo di equilibrio finanziario previsto a legislazione vigente.

In ordine ai profili di quantificazione dell'articolo 8, comma 1-*bis*, recante proroga della sospensione del pagamento di tributi, rileva che la disposizione proroga

dal 31 dicembre 2019 al 31 dicembre 2020 l'esenzione dall'imposta di bollo e di registro riconosciuta, a normativa vigente, in favore delle persone fisiche e giuridiche dei comuni dell'Italia centrale colpiti dagli eventi sismici del 2016. Segnala che la norma non è corredata di relazione tecnica. In proposito, pur tenendo conto che a precedenti disposizioni di analoga portata normativa non sono stati ascritti effetti onerosi, in quanto le stesse sono state qualificate dalle rispettive relazioni tecniche come rinuncia a maggior gettito, ritiene che andrebbe comunque acquisito l'avviso del Governo in merito ai possibili effetti sul gettito derivanti dalla proroga in esame.

In ordine ai profili di quantificazione dell'articolo 8, comma 1-*ter*, recante estensione della sospensione dei pagamenti delle fatture per le utenze ubicate nei comuni colpite dal sisma del 2017, rammenta che l'articolo 48, comma 2, del decreto-legge n. 189 del 2016, stabilisce che le minori entrate determinate dalla sospensione del pagamento delle utenze in favore dei soggetti danneggiati dal sisma debbano trovare compensazione nell'ambito del sistema tariffario gestito da ciascuna autorità di regolazione dei servizi interessati. In relazione all'estensione prevista dalla norma in esame, non ha osservazioni da formulare, nel presupposto dell'effettiva possibilità di realizzare tali effetti compensativi e tenuto conto che alle disposizioni prorogate e alle relative proroghe non sono stati ascritti effetti onerosi.

Con riguardo ai profili di quantificazione dell'articolo 8, comma 2-*bis*, recante misura e modalità della ripresa dei versamenti fiscali e contributivi, non ha osservazioni da formulare in quanto le norme introdotte sono dirette a disciplinare la sospensione dei versamenti fiscali e contributivi dal punto di vista procedurale, rinviando alla normativa europea sugli aiuti di Stato, e non modificano il limite dell'obbligo di versamento (pari al 40 per cento delle imposte e dei contributi dovuti) fissato dall'articolo 8, comma 2.

In ordine ai profili di copertura finanziaria dell'articolo 8, commi 4 e 4-bis, reputa necessario che il Governo assicuri che le risorse utilizzate, come modificate nel corso dell'esame in sede referente, presentino la necessaria capienza, anche alla luce delle riduzioni e degli accantonamenti previsti dal disegno di legge di bilancio per il triennio 2020-2022 presentato al Senato (S. 1586), e che il citato utilizzo possa aver luogo senza compromettere le finalità alle quali le risorse stesse erano state originariamente destinate.

Segnala infine che il comma 4-bis dell'articolo in esame reca l'autorizzazione al Ministro dell'economia e delle finanze ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio, conformemente a quanto previsto dalla condizione formulata ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione dalla Commissione bilancio nel parere espresso sul testo originario del provvedimento nella seduta del 19 novembre 2019.

In relazione ai profili di quantificazione dell'articolo 9, recante misure in favore delle imprese agricole ubicate nei comuni del cratere, riguardo alla riformulazione dell'articolo 9 non ha osservazioni, tenuto conto che la portata normativa appare sostanzialmente coincidente con quella del testo originario. Con riferimento all'estensione delle agevolazioni alle imprese boschive interessate dagli eventi sismici, non ha osservazioni tenuto conto che le misure in esame operano nell'ambito di limiti di spesa.

In ordine ai profili di quantificazione dell'articolo 9-bis, recante modifiche all'articolo 24-ter del testo unico delle imposte sui redditi, evidenzia, in via preliminare, che la norma amplia il campo di applicazione di disposizioni alle quali non sono ascritti effetti finanziari. Tuttavia, tenuto conto dell'ulteriore ampliamento dell'ambito applicativo originario cui è riferito un regime fiscale agevolato, ritiene necessario confermare l'assenza di effetti finanziari derivanti dalla norma in esame.

A proposito dei profili di quantificazione dell'articolo 9-quater, in materia di

ricostruzione e riparazione delle abitazioni private e di immobili ad uso non abitativo danneggiate dal sisma del 2009 in Abruzzo, rileva che le modifiche in esame attenuano, ai fini della concessione di contributi o di altra agevolazione concessi per la ricostruzione di abitazioni private e di immobili ad uso non abitativo danneggiate dal sisma del 2009 in Abruzzo, il divieto di alienazione di detti beni a partire dal 9 aprile 2009. Osserva che il godimento dei benefici resta dunque confermato nel caso in cui l'alienazione avvenga nei confronti del coniuge, di parenti o affini fino al quarto grado o di persona legata da rapporto giuridicamente rilevante. Ciò rilevato, prende atto che le misure agevolative sono previste nell'ambito dei limiti di spesa di cui all'articolo 3, comma 6, del decreto-legge n. 39 del 2009, e dunque non formula osservazioni.

Circa i profili di quantificazione dell'articolo 9-quinquies, in materia di personale impiegato dal comune dell'Aquila con forme contrattuali flessibili, non ha osservazioni da formulare dal momento che la norma dà al comune dell'Aquila la facoltà (e non l'obbligo) di effettuare assunzioni a termine, garantendo comunque l'osservanza dei vincoli di bilancio dell'ente locale.

Con riferimento ai profili di quantificazione dell'articolo 9-septies, in materia di contributi straordinari in favore dei comuni del cratere sismico dell'Aquila, non formula osservazioni essendo il maggior onere configurato come limite massimo di spesa.

In merito ai profili di copertura finanziaria, evidenzia che il comma 2 dell'articolo 9-septies fa fronte agli oneri derivanti dall'attribuzione di un contributo di 1,5 milioni di euro per il 2020 in favore dei comuni del cratere colpiti dal sisma del 2009, diversi da L'Aquila, nonché di un contributo di 500.000 euro da destinare, tra l'altro, all'espletamento delle pratiche relative ai comuni fuori del cratere, mediante utilizzo delle somme stanziare dalla tabella E allegata alla legge n. 190 del 2014 (legge di bilancio per il 2015), come modificata dalla legge n. 205 del 2018

(legge di bilancio per il 2016). In proposito rammenta preliminarmente che la tabella E, secondo la disciplina contabile previgente alla riforma introdotta dalla legge n. 163 del 2016, rappresentava lo strumento nel quale, nell'ambito della legge di stabilità, erano indicati, ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera e), abrogato dalla citata legge n. 163 del 2016, gli importi – con le relative aggregazioni per programma e per missione – delle quote destinate a gravare, su ciascuno degli anni considerati dal bilancio di previsione, per le leggi che disponevano spese a carattere pluriennale in conto capitale, con distinta e analitica evidenziazione dei rifinanziamenti, delle riduzioni e delle rimodulazioni. In tale quadro, evidenzia che la norma di copertura in commento non appare adeguatamente formulata, giacché il richiamo – non meglio circostanziato – alle somme stanziare dalla tabella E non consente di individuare in modo univoco l'autorizzazione di spesa (o le autorizzazioni di spesa) direttamente interessate, con ciò precludendo la verifica in sede parlamentare della congruità della modalità di copertura stessa, giacché, tra l'altro, la funzione svolta dalla citata tabella è stata integralmente assorbita dalla seconda sezione della legge di bilancio e dalle connesse rimodulazioni e riprogrammazioni di spesa illustrate con finalità conoscitive negli allegati alla stessa seconda sezione. Sul punto, reputa pertanto necessario acquisire un chiarimento da parte del Governo.

In merito ai profili di quantificazione dell'articolo 9-*novies*, recante misure urgenti per lo svolgimento degli anni scolastici 2020/2021 e 2021/2022, rileva preliminarmente che l'onere è configurato nell'ambito di un limite di spesa. Tuttavia, non essendo disponibili i dati e le ipotesi sottostanti la determinazione della medesima autorizzazione di spesa, al fine di poter verificare la congruità dello stanziamento rispetto alla proroga e alle finalità della norma, sarebbe a suo avviso necessario acquisire i relativi elementi di stima.

In merito ai profili di copertura finanziaria, segnala che il numero 2) della

lettera c) del comma 1 dell'articolo 9-*novies*, inserito nel corso dell'esame in sede referente, provvede alla copertura degli oneri derivanti dalla proroga, per gli anni scolastici 2020/2021 e 2021/2022, delle misure in materia di continuità scolastica previste dall'articolo 18-*bis* del decreto-legge n. 189 del 2016, pari a 1,9 milioni di euro per l'anno 2020, 4,75 milioni di euro per l'anno 2021 e a 2,85 milioni di euro per l'anno 2022. Evidenzia che a tali oneri si provvede con le seguenti modalità: quanto a 1,9 milioni di euro per l'anno 2020 e 2,85 milioni di euro per l'anno 2022, mediante corrispondente riduzione del Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche, di cui all'articolo 1, comma 601, della legge n. 296 del 2006; quanto a euro 4,75 milioni nel 2021, mediante corrispondente riduzione del Fondo « La Buona Scuola », di cui all'articolo 1, comma 202, della legge 13 luglio 2015, n. 107. Al riguardo, con riferimento alla prima modalità di copertura, effettuata mediante riduzione del Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche, ritiene necessario che il Governo confermi la sussistenza nei diversi capitoli in cui è stato suddiviso il Fondo medesimo delle occorrenti risorse e assicuri che l'utilizzo delle risorse stesse non comprometta la realizzazione di interventi già previsti a legislazione vigente.

Anche in merito alla copertura mediante riduzione del Fondo « La Buona Scuola » per il miglioramento e la valorizzazione dell'istruzione scolastica (capitolo 1285 dello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca) ritiene necessario che il Governo assicuri che l'utilizzo delle predette risorse risulti congruo ai fini della copertura degli oneri anche in termini di fabbisogno e indebitamento netto e che l'utilizzo stesso non risulti suscettibile di compromettere la realizzazione di interventi già previsti a normativa vigente.

Con riguardo ai profili di quantificazione dell'articolo 9-*undecies*, in materia di controlli sulla compatibilità della contrattazione collettiva con le risorse disponibili, rileva che la norma è volta ad attribuire i

controlli di compatibilità finanziaria dei contratti collettivi con le risorse disponibili all'Ufficio Centrale della Presidenza del Consiglio dei ministri, limitatamente agli Uffici speciali per la ricostruzione dell'Aquila e dei comuni del cratere. Andrebbe a suo avviso acquisita conferma, da un lato, che il citato Ufficio centrale disponga delle risorse necessarie per effettuare i controlli in questione ad invarianza di risorse e, dall'altro, che non siano prefigurabili effetti finanziari (sia pure di carattere indiretto) derivanti dalla deroga alle ordinarie modalità di controllo.

In merito ai profili di quantificazione dell'articolo 9-*duodecies*, in materia di valorizzazione di beni immobili abbandonati nei territori dei comuni colpiti dagli eventi sismici del 2016, non ha osservazioni da formulare tenuto conto della neutralità finanziaria della disposizione originaria, di si prevede l'estensione.

Per quanto riguarda i profili di quantificazione dell'articolo 9-*quaterdecies*, in materia di gestione commissariale degli interventi post terremoto di Ischia del 21 agosto 2017, non ha osservazioni da formulare nel presupposto, sul quale appare opportuno acquisire una conferma dal Governo, che le ulteriori specifiche funzioni attribuite dalla norma in esame al Commissario straordinario responsabile della gestione degli interventi di ricostruzione e assistenza delle popolazioni colpite dal terremoto dell'isola di Ischia del 21 agosto 2017, possano essere espletate nell'ambito delle risorse afferenti la contabilità speciale intestata al medesimo Commissario.

In merito ai profili di quantificazione dell'articolo 9-*quinquiesdecies*, recante interventi nei territori dei comuni dell'Isola di Ischia (Eventi sismici agosto 2017), rileva preliminarmente che le modifiche attengono a risorse già stanziare per finanziare la contabilità speciale per gli eventi sismici dell'Isola di Ischia. Non ha osservazioni da formulare nel presupposto, su cui sarebbe comunque opportuna una conferma, che, in relazione alle risorse attribuite alla contabilità speciale, una restituzione finale (al venir meno delle

esigenze di spesa originariamente individuate), avendo carattere eventuale, non sia stata scontata nelle previsioni tendenziali a legislazione vigente.

In ordine ai profili di quantificazione dell'articolo 9-*septiesdecies*, in materia di piano di ricostruzione (sisma del 21 agosto 2017), rileva preliminarmente che le norme introdotte hanno carattere prevalentemente ordinamentale e che il Commissario straordinario opera nell'ambito delle risorse disponibili sulla contabilità speciale di cui all'articolo 19 del decreto-legge n. 109 del 2018. Per quanto attiene, invece, al comma 5 (che destina ai comuni le aree di sedime ivi individuate, con specifici vincoli di destinazione), pur rilevando che gli enti territoriali ne trarrebbero un beneficio sul piano patrimoniale, ritiene necessario chiarire se gli enti stessi possano effettivamente provvedere, senza nuovi o maggiori oneri, alle spese di gestione e manutenzione delle aree così acquisite e a quelle connesse alla loro destinazione ad uso pubblico per la dotazione di spazi pubblici e per interventi di riqualificazione urbana. Ciò in considerazione dell'automatismo nell'assegnazione ai comuni e dell'obbligo di destinazione delle aree, che sembra precluderne la dismissione a prezzi di mercato.

Con riferimento ai profili di quantificazione dell'articolo 9-*duodevicies*, comma 3, recante interventi nei territori dei comuni dell'Isola di Ischia (Eventi sismici agosto 2017), non ha osservazioni da formulare nel presupposto, su cui andrebbe comunque acquisita una conferma, che l'abrogazione in esame non abbia l'effetto di incidere sulla possibilità di assicurare il rispetto dei limiti di spesa previsti a legislazione vigente.

Per quanto riguarda i profili di quantificazione dell'articolo 9-*vicies*, recante interventi volti alla ripresa economica dei territori dell'isola di Ischia colpiti dal sisma del 2017, non ha osservazioni da formulare atteso che, a fronte dell'estensione della platea dei beneficiari, l'erogazione dei contributi avviene comunque nell'ambito delle risorse disponibili e che il

Commissario per la ricostruzione stabilisce i criteri e le modalità attuative della concessione di detti contributi.

In ordine ai profili di quantificazione dell'articolo 9-*vicies* *semel*, commi 1 e 2, in materia di attività culturali nelle zone colpite dagli eventi sismici del 2016, non ha osservazioni da formulare. In merito ai profili di copertura finanziaria, evidenzia che il comma 2 dell'articolo 9-*vicies* *semel* fa fronte agli oneri – pari a 2 milioni di euro per il 2020 – derivanti dalla proroga per il medesimo anno degli interventi a sostegno delle attività culturali nei territori delle regioni del Centro Italia interessate dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, mediante corrispondente riduzione del Fondo unico per lo spettacolo, di cui alla legge n. 163 del 1985. Al riguardo, poiché lo stanziamento complessivo del citato Fondo risulta ripartito tra una pluralità di capitoli dello stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, tanto di parte corrente quanto di conto capitale, appare necessario che il Governo chiarisca, da un lato, a carico di quale specifica quota del suddetto Fondo siano da imputare gli oneri in commento, anche al fine di escludere una potenziale dequalificazione della spesa, dall'altro, se l'utilizzo delle risorse poste a copertura sia suscettibile di pregiudicare la realizzazione di interventi eventualmente già programmati a valere sulle risorse medesime.

Sotto il profilo formale, ritiene che andrebbe infine valutata l'opportunità di provvedere agli oneri in parola mediante riduzione delle risorse del Fondo unico per lo spettacolo, di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163, anziché « dell'autorizzazione di spesa » di cui alla medesima legge, posto che quest'ultima non reca a rigore una specifica autorizzazione di spesa bensì si limita ad istituire il Fondo unico per lo spettacolo (articolo 1) e a disciplinarne le modalità di riparto (articolo 2), essendo il rifinanziamento dello stesso essenzialmente demandato alla legge di bilancio.

Con riferimento ai profili di quantificazione dell'articolo 9-*vicies* *semel*, comma 3, recante trasferimento di fondi alla Pre-

sidenza del Consiglio dei ministri, ritiene che andrebbe chiarito se la quota da trasferire al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri sia effettivamente disponibile.

In merito ai profili di quantificazione dell'articolo 9-*vicies* *bis*, recante modifiche al decreto-legge n. 32 del 2019, con riferimento alla lettera *b*), che inserisce tra le spese ammissibili a finanziamento quelle relative alla ricostruzione o alla realizzazione di muri di sostegno e di contenimento per immobili privati e per strutture agricole e produttive, ritiene utile acquisire conferma che tale estensione sia sostenibile nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, pur tenendo conto che la disposizione opera comunque nel quadro di un limite di spesa. Per quanto riguarda le disposizioni relative allo slittamento delle facoltà assunzionali dei comuni della città metropolitana di Catania, dal biennio 2019-2020 al biennio 2020-2021, non ha osservazioni da formulare nel presupposto – su cui appare necessario acquisire una conferma – che le risorse disponibili nella contabilità speciale intestata al Commissario straordinario per la ricostruzione nei territori dei comuni della città metropolitana di Catania siano sufficientemente capienti a coprire gli oneri derivanti da tale modifica senza incidere su iniziative di spesa già avviate o programmate a valere sulle medesime risorse e con un impatto neutrale anche in termini di indebitamento e fabbisogno. Analogamente, andrebbe acquisita conferma circa l'idoneità delle risorse disponibili nella contabilità speciale intestata al Commissario straordinario per la ricostruzione nei territori dei comuni della città metropolitana di Catania, alla copertura degli oneri derivanti dalla lettera *d*), concernente l'incremento da 10 a 15 unità del numero massimo di soggetti che operano presso la struttura commissariale catanese.

In merito ai profili di copertura finanziaria, evidenzia che il comma 1, lettera *c*), capoverso comma 1, dell'articolo 9-*vicies* *bis* fa fronte agli oneri, pari a euro 1.660.000 per il 2021, derivanti dall'esten-

sione al medesimo anno 2021 della facoltà – per gli enti interessati dal sisma nella città metropolitana di Catania del 2018 – ad assumere con contratti di lavoro a tempo determinato fino a 40 unità di personale con professionalità di tipo tecnico o amministrativo-contabile, anche in deroga ai vigenti vincoli di contenimento della spesa, tramite utilizzo delle risorse disponibili nella apposita contabilità speciale, aperta presso la tesoreria dello Stato, intestata al Commissario straordinario per la ricostruzione nei territori dei comuni della città metropolitana di Catania, di cui all'articolo 8 del decreto-legge n. 32 del 2019. Al riguardo, ricorda che tale ultima disposizione ha istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze il Fondo per la ricostruzione delle aree colpite dagli eventi sismici occorsi nel 2018, attribuendo una quota dello stesso – in misura pari a 38,15 milioni di euro per il 2019, a 58,75 milioni di euro per il 2020, a 79,80 milioni di euro per il 2021 e a euro 30 milioni per ciascuno degli anni 2022 e 2023 – alla predetta contabilità speciale del Commissario straordinario. Tanto premesso, ritiene necessario acquisire dal Governo un chiarimento in merito alla effettiva disponibilità delle risorse previste a copertura dalla norma in commento, nonché una rassicurazione in ordine al fatto che il loro utilizzo non sia comunque suscettibile di pregiudicare la realizzazione di interventi eventualmente già programmati a valere sulle risorse di cui alla citata contabilità speciale. La successiva lettera *d*) del comma 1 dell'articolo 9-*vicies bis* dispone invece l'incremento di cinque unità di personale nella composizione della struttura posta alla diretta dipendenza del Commissario straordinario per la ricostruzione nei territori dei comuni della città metropolitana di Catania, conseguentemente rimodulando l'autorizzazione di spesa già prevista dall'articolo 18, comma 6, del decreto-legge n. 32 del 2019, nei termini di un minor onere per l'anno 2019, pari a 300.000 euro, e di un maggior onere in misura pari a 150.000 euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021. Essendo

i predetti oneri imputati a carico delle risorse disponibili nella contabilità speciale intestata al suddetto Commissario straordinario, appare necessario che il Governo fornisca chiarimenti in merito all'idoneità della suddetta rimodulazione che trasferisce risorse dall'annualità 2019 alle due annualità successive e, comunque, assicuri che la rimodulazione stessa non sia suscettibile di pregiudicare la realizzazione di interventi già previsti a valere sulle risorse medesime.

Per quanto riguarda i profili di quantificazione dell'articolo 9-*vicies quater*, recante differimento del pagamento delle rate dei mutui degli enti locali colpiti dal sisma del 2012, appare opportuno che siano forniti i dati e le ipotesi poste alla base della quantificazione dell'onere.

In merito ai profili di copertura finanziaria, segnala che l'articolo 9-*vicies quater*, inserito nel corso dell'esame in sede referente, provvede alla copertura degli oneri derivanti dalla proroga all'anno 2021 della sospensione dei mutui per gli enti locali colpiti dal sisma del 2012, pari a euro 1.253.000 per ciascuno degli anni 2020 e 2021, mediante utilizzo delle risorse di cui all'articolo 2, comma 107, della legge n. 244 del 2007. In relazione a tale modalità di copertura rinvia alle considerazioni svolte con riferimento all'articolo 8, comma 4.

In ordine ai profili di quantificazione dell'articolo 9-*vicies quinquies*, recante proroga dell'esenzione IMU, ritiene necessario acquisire dati ed elementi di verifica degli effetti finanziari stimati. Rileva, in proposito, che al differimento al 2019 dei soli comuni dell'Emilia-Romagna risultano ascritti effetti finanziari pari a 15,75 milioni e che la norma in esame, riferita anche ai comuni della Lombardia e del Veneto, indica oneri pari a 14,4 milioni di euro.

In merito ai profili di copertura finanziaria, segnala che il comma 2 dell'articolo 9-*vicies quinquies*, inserito nel corso dell'esame in sede referente, provvede alla copertura degli oneri derivanti dalla proroga dell'esenzione IMU per i fabbricati dei comuni colpiti dal sisma del 2012, fino

alla definitiva ricostruzione e agibilità dei fabbricati interessati e comunque non oltre il 31 dicembre 2020, pari a 14,4 milioni di euro per l'anno 2020, mediante utilizzo delle risorse di cui all'articolo 2, comma 107, della legge n. 244 del 2007. In relazione a tale modalità di copertura rinvia alle considerazioni svolte con riferimento all'articolo 8, comma 4.

In ordine ai profili di quantificazione dell'articolo 9-*vicies sexies*, recante proroga della sospensione dei mutui con riferimento al sisma in Emilia Romagna, non ha osservazioni da formulare essendo l'onere limitato allo stanziamento previsto.

In merito ai profili di copertura finanziaria, segnala che il secondo periodo del comma 1 dell'articolo 9-*vicies sexies* prevede alla copertura degli oneri derivanti dalla proroga della sospensione dei mutui dei privati su immobili inagibili, disposta dal primo periodo del medesimo comma, inserito nel corso dell'esame in sede referente, pari a 200.000 euro per l'anno 2020, mediante utilizzo delle risorse di cui all'articolo 2, comma 107, della legge n. 244 del 2007. In relazione a tale modalità di copertura rinvia alle considerazioni svolte con riferimento all'articolo 8, comma 4.

Per quanto concerne i profili di quantificazione dell'articolo 9-*vicies septies*, in materia di indennità dei segretari comunali nei comuni colpiti dagli eventi sismici del 2016, non ha osservazioni da formulare in quanto la norma configura una mera facoltà e non un obbligo per i comuni interessati che restano, comunque, soggetti ai vincoli di bilancio vigenti.

In merito ai profili di quantificazione dell'articolo 9-*duodetries*, in materia di rilancio turistico, culturale ed economico nei comuni colpiti dagli eventi sismici del 2016, non ha osservazioni da formulare per quanto concerne il comma 1 dal momento che gli interventi hanno natura facoltativa, e dunque potranno essere posti in essere al sussistere delle necessarie disponibilità di risorse. Per quanto concerne i commi 2 e 3, in merito al funzionamento della cabina di regia, cui si provvede ad invarianza di risorse ed a valere sul bilancio autonomo della Presi-

denza del Consiglio, ritiene necessario che il Governo fornisca indicazioni sul presumibile ammontare delle spese e sulla disponibilità delle pertinenti risorse nel bilancio della Presidenza del Consiglio dei ministri.

In merito ai profili di copertura finanziaria, segnala che il comma 1 dell'articolo 9-*duodetries*, inserito nel corso dell'esame in sede referente, prevede che, a decorrere dall'anno 2021, il Commissario straordinario previsto dal decreto-legge n. 189 del 2016 possa destinare, a valere sulle risorse della contabilità speciale di cui all'articolo 4, comma 3, del citato decreto-legge, una quota non superiore al 4 per cento degli stanziamenti annuali di bilancio alle attività elencate dallo stesso comma 1. In proposito segnala che le risorse di cui all'articolo 4, comma 3, del citato decreto-legge n. 189 del 2016, dovrebbero essere allocate sul capitolo 7436 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, il quale reca, nel decreto di ripartizione in capitoli delle unità di voto parlamentare relative al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e per il triennio 2019-2021, uno stanziamento di 131,81 milioni di euro per l'anno 2019 e nessuno stanziamento per gli anni 2020 e 2021. Evidenzia inoltre che da un'interrogazione effettuata al sistema informativo della Ragioneria generale dello Stato risulta che sul citato capitolo 7436 sono ancora presenti risorse per l'anno 2019 pari a 16,81 milioni di euro. Ciò posto, la copertura finanziaria prevista sembrerebbe non idonea a far fronte agli oneri derivanti dall'articolo in esame. Sul punto, pertanto, appare comunque necessario acquisire un chiarimento da parte del Governo.

In merito ai profili di quantificazione dell'articolo 9-*undetries*, recante destinazione di somme al Fondo per la ricostruzione delle aree terremotate, non ha osservazioni da formulare. Per quanto concerne i profili di quantificazione dell'articolo 9-*tricies*, recante restauro del patrimonio artistico presso i depositi di sicurezza nelle regioni colpite dal sisma del

2016, non ha osservazioni da formulare dal momento che l'onere appare limitato all'entità dello stanziamento previsto.

In merito ai profili di copertura finanziaria, evidenzia che il comma 3 dell'articolo 9-*tricies* fa fronte agli oneri derivanti dalla realizzazione di un programma speciale di recupero e restauro delle opere mobili ricoverate nei depositi di sicurezza nelle regioni del Centro Italia interessate dal sisma del 2016 – pari a 1,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021 – a valere sulle risorse di cui all'articolo 4 del decreto-legge n. 189 del 2016. In proposito, rammenta che tale ultima disposizione ha istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze il Fondo per la ricostruzione delle aree colpite dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 nelle regioni del Centro Italia, le cui risorse sono assegnate, ai sensi del comma 3 del citato articolo 4, ad apposita contabilità speciale, aperta presso la tesoreria dello Stato, intestata al Commissario straordinario. Al riguardo, ritiene necessario acquisire dal Governo un chiarimento in merito alla effettiva disponibilità delle risorse previste a copertura nonché una rassicurazione in ordine al fatto che il loro utilizzo non sia suscettibile di pregiudicare la realizzazione di interventi eventualmente già programmati a valere sulle risorse della citata contabilità speciale.

In ordine ai profili di quantificazione dell'articolo 9-*tricies* semel, recante sospensione dell'incremento delle tariffe autostradali, rileva che le disposizioni in esame prevedono, a fronte della sospensione degli aumenti delle tariffe autostradali per il periodo massimo 1° gennaio 2019-31 gennaio 2020 sulle Autostrade A24 e A25, la sospensione del versamento della rata del corrispettivo della concessione relativa al 2017 e dell'importo di euro 55.860.000, comprendente gli interessi di dilazione. Tale mancato versamento comporta quindi, per la durata del periodo di sospensione, minori introiti per ANAS spa, soggetto incluso nel perimetro delle amministrazioni pubbliche ai fini del conto economico consolidato. In proposito,

ritiene quindi necessario acquisire dati ed elementi di valutazione riguardo agli effetti onerosi che si determinano per la pubblica amministrazione per il periodo di sospensione e riguardo alle relative modalità di compensazione, non indicate dalla norma.

La sottosegretaria Maria Cecilia GUERRA si riserva di fornire gli elementi di chiarimento richiesti dal relatore.

Claudio BORGHI, *presidente*, osserva che le modifiche apportate al testo dalla VIII Commissione in sede referente presentano aspetti finanziari che richiedono un'approfondita valutazione da parte della Ragioneria generale dello Stato.

Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame alla seduta che sarà convocata alle ore 14 della giornata odierna.

DL 126/2019: Misure di straordinaria necessità ed urgenza in materia di reclutamento del personale scolastico e degli enti di ricerca e di abilitazione dei docenti.

C. 2222-A Governo.

(Parere all'Assemblea).

(*Esame e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Claudio BORGHI, *presidente*, in sostituzione del relatore, passando all'esame delle modifiche introdotte in sede referente che presentano profili di carattere finanziario, segnala quanto segue.

Circa i profili di quantificazione dell'articolo 1, commi 5, 6, 7, 13 e 18-*ter*, in materia di reclutamento e abilitazione del personale docente nella scuola secondaria, evidenzia che le modifiche apportate alle disposizioni di cui all'articolo 1, commi 5, 6, 7, determinano un ampliamento della platea dei soggetti a cui viene riconosciuta la possibilità di partecipare alle procedure concorsuali e di abilitazione ivi previste. Al riguardo rammenta che l'ammontare dei

diritti di segreteria dovuti per la partecipazione alla procedura concorsuale verrà determinato ai sensi del comma 11, lettera *f*), in maniera da coprire integralmente ogni onere derivante dall'organizzazione della medesima; tanto premesso, considerato che la relazione tecnica riferita al testo originario ai fini della copertura integrale delle spese derivanti dal concorso ipotizzava un numero di 100.000 partecipanti col versamento di 10 euro a testa, reputa opportuno acquisire un'integrazione dei dati e degli elementi di quantificazione alla luce delle modifiche apportate alla disposizione che incidono sul numero complessivo dei partecipanti alle procedure concorsuali.

Non ha alcunché da osservare in merito all'ampliamento della composizione della Commissione di valutazione dei cui al comma 13, lettera *b*) (da un membro esterno ad almeno due membri esterni), considerato che resta ferma la previsione del testo originario che esclude, per i componenti della Commissione, la corresponsione di compensi, emolumenti, indennità, gettoni di presenza o altre utilità comunque denominate e rimborsi spese.

In merito ai profili di quantificazione dell'articolo 1, commi 17-17-*septies*, recanti destinazione di posti vacanti e disponibili a immissioni in ruolo su base territoriale, non formula osservazioni, considerata la natura ordinamentale delle disposizioni in esame che sono finalizzate a consentire la copertura di posti vacanti e disponibili facenti parte delle facoltà assunzionali, mediante lo scorrimento di graduatorie riferite ad altri ambiti territoriali.

In ordine ai profili di quantificazione dell'articolo 1, commi da 18-*quater* a 18-*septies*, in materia di accesso ai ruoli e Gruppi di inclusione territoriale, reputa opportuno che vengano forniti i dati e gli elementi sottostanti la quantificazione degli oneri recati dalla disposizione in esame relativi all'accesso ai ruoli nel comparto scuola e AFAM disposti dal comma 18-*quater* nonché all'integrazione del Fondo « La Buona scuola » previsto dal comma 18-*quinquies*. In particolare, andrebbero a

suo parere forniti dati ed elementi volti a suffragare la congruità delle risorse poste a copertura dei medesimi oneri che vengono individuate nella ridefinizione delle funzioni e dei compensi di natura accessoria relativi ai componenti dei Gruppi territoriali di inclusione (GTI) di cui al comma 18-*sexies*.

Con riguardo ai profili di quantificazione dell'articolo 1-*bis*, recante disposizioni in materia di reclutamento del personale docente di religione cattolica, non formula osservazioni, considerato che il concorso per l'insegnamento della religione cattolica di cui viene autorizzato il bando entro il 2020 è finalizzato alla copertura di quei posti che risultino vacanti e disponibili negli anni scolastici dal 2020/2021 al 2022/2023. Peraltro, ritiene opportuno acquisire una valutazione del Governo in merito alla possibilità che lo svolgimento del suddetto concorso sia effettuato nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente.

Con riferimento ai profili di quantificazione dell'articolo 1-*ter*, recante disposizioni in materia di didattica digitale e programmazione informatica, giudica opportuno acquisire una valutazione del Governo in merito alla portata applicativa – e agli eventuali effetti finanziari – della disposizione, che prevede che vengano acquisite le competenze relative alle metodologie e tecnologie della didattica digitale e della programmazione informatica (*coding*) senza esplicitare le modalità applicative in modo tale da assicurare l'invarianza degli oneri. In particolare, andrebbe a sua parere acquisita conferma della possibilità per gli istituti interessati di dare attuazione alle disposizioni nell'ambito delle risorse già disponibili.

In relazione ai profili di quantificazione dell'articolo 1-*quater*, recante disposizioni in materia di supplenze, non ha osservazioni da formulare.

Per quanto attiene ai profili di quantificazione dell'articolo 1-*quinquies*, recante disposizioni in materia di contenzioso concernente il personale docente, rileva che le disposizioni in esame non sembrano suscettibili di determinare ef-

fetti finanziari diretti, considerato che la norma che disciplina la medesima fattispecie relativa all'esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali in tema di diplomati magistrali (articolo 4, commi 1 e 1-*bis* del decreto-legge n. 87 del 2018) – norma della quale si prevede la sostituzione con le disposizioni in esame – era priva di effetti finanziari. In proposito reputa comunque opportuno acquisire una conferma dal Governo, anche in relazione ad eventuali effetti di carattere indiretto connessi al contenzioso in essere, al fine di escludere profili di onerosità.

A proposito dei profili di quantificazione dell'articolo 1-*sexies*, in materia di supporto alle attività delle scuole dell'infanzia paritarie, reputa opportuno acquisire una valutazione del Governo in merito agli eventuali effetti onerosi derivanti dalla disposizione in esame, secondo la quale i servizi resi a supporto delle scuole dell'infanzia paritarie, resi attingendo alle graduatorie comunali degli educatori dei servizi educativi per l'infanzia, sono utili ai fini dell'inserimento nelle graduatorie del personale statale e per il computo dell'anzianità economica o giuridica nel caso in cui il personale utilizzato per le suddette attività di supporto sia destinatario di un contratto presso le istituzioni scolastiche statali.

Circa i profili di quantificazione dell'articolo 2, comma 3, in materia di reclutamento di dirigenti tecnici, rileva che la relazione tecnica allegata alla norma recata dal testo originario valuta un onere di 133.855 euro per ogni singola unità da assumere. Osserva che tale onere è determinato partendo dall'attuale retribuzione media dei dirigenti di seconda fascia del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, pari a 129.353 euro e che questo dato di partenza viene poi incrementato del 3,48 per cento per tenere conto dell'incremento delle retribuzioni dei dirigenti appartenenti al comparto Funzioni centrali che sarà riconosciuto dopo la sottoscrizione del CCNL per il periodo 2016-2018. Rileva che sulla base di tali dati l'onere complessivo si determina in 19,54 milioni di euro. Ne consegue

a suo avviso che, utilizzando i dati forniti dalla relazione tecnica riferita al testo originario, le modifiche proposte appaiono sottostimare l'onere da esse determinato di circa 0,39 milioni di euro. Ciò in conseguenza del fatto che per la stima dell'onere è stato utilizzato un valore della retribuzione pari a 129.353 che non include le somme derivanti da un prossimo incremento retributivo. In merito alla ricostruzione ora evidenziata risulta dunque a suo giudizio necessario acquisire elementi di valutazione dal Governo.

In merito ai profili di quantificazione dell'articolo 2, comma 5, lettere da a) a e), e comma 5-*bis*, in materia di personale impiegato in servizi di pulizia e ausiliari, rileva che non appare evidente quali norme determinino l'onere di 88 milioni di euro per il 2020. Al riguardo osserva infatti che, da un lato, la proroga di due mesi della possibilità di utilizzare servizi esternalizzati è compensata con il differimento di due mesi del termine a partire dal quale possono essere effettuate le assunzioni, rammentando che le somme da utilizzare per le immissioni in ruolo sono quelle non più utilizzate per il pagamento dei servizi esternalizzati; dall'altro che le norme che dispongono le immissioni in ruolo o le procedure di mobilità operano sempre nell'ambito del limite di spesa e del numero di immissioni in ruolo autorizzate. Rileva che la sola spesa che sembrerebbe poter derivare dall'attuazione delle norme sembra pertanto quella connessa all'espletamento della ulteriore selezione di personale riservata a coloro che non hanno un requisito di servizio pregresso di almeno 10 anni. Tanto premesso, reputa necessario che il Governo fornisca gli elementi soggiacenti alla stima di un onere di 88 milioni di euro per il solo anno 2020, configurato quale limite di spesa, precisando a quali norme debba essere riferito.

In merito ai profili di copertura finanziaria, evidenzia che il comma 5-*bis* dell'articolo 2 provvede agli oneri derivanti dal comma 5, lettera a), del medesimo articolo 2, concernente la proroga dei servizi di pulizia e ausiliari fino al 29

febbraio 2020 e la corrispondente proroga al 1° marzo 2020 dell'assunzione del personale appartenente al profilo dei collaboratori scolastici. Osserva in particolare che, alla copertura dei predetti oneri, pari a 88 milioni per l'anno 2020, si provvede quanto a 28 milioni di euro, pari a 56 milioni di euro in termini di saldo netto da finanziare, mediante riduzione degli stanziamenti di bilancio riferiti al pagamento di stipendi, retribuzioni e altri assegni fissi al personale amministrativo, tecnico e ausiliario a tempo indeterminato e, quanto a 60 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione del Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche, di cui all'articolo 1, comma 601, della legge n. 296 del 2006.

In merito alla prima modalità di copertura, evidenzia che la disposizione in commento opera una riduzione di spese di natura obbligatoria definite come « oneri inderogabili », vale a dire spese vincolate a meccanismi o parametri (determinati da leggi o da altri atti normativi) che ne regolano autonomamente l'evoluzione. Osserva che la riduzione disposta in termini di saldo netto da finanziare è pari al doppio dell'onere da coprire, in termini di indebitamento netto, verosimilmente a causa delle minori entrate tributarie e contributive che comporta la riduzione degli stanziamenti destinati al pagamento delle retribuzioni del personale. Ciò posto, reputa necessario acquisire da parte del Governo informazioni di maggior dettaglio in merito all'utilizzo delle citate risorse, specificando i programmi di spesa interessati dalla riduzione in commento, anche al fine di escludere che il citato utilizzo pregiudichi obbligazioni già assunte o da assumere pur in presenza delle modifiche introdotte dalla presente disposizione. Dal punto di vista formale si dovrebbe a suo avviso valutare l'opportunità di espungere dalla copertura finanziaria il riferimento ai 28 milioni di euro, vale a dire agli effetti che in termini di indebitamento netto comporta la copertura attraverso la riduzione degli stanziamenti in esame. Dovrebbe essere invece mantenuto nel testo esclusivamente il ri-

ferimento alla copertura in termini di saldo netto da finanziare, fermo restando che la sovra copertura che ne consegue – peraltro già evidenziata nel testo all'esame dell'Assemblea – è fisiologicamente connessa ai minori effetti sul fabbisogno e sull'indebitamento netto che determina la riduzione degli stanziamenti destinati alle retribuzioni del personale. In merito alla seconda modalità di copertura, rinvia alle considerazioni svolte in relazione a quanto disposto dall'articolo 2, comma 5, lettera f), capoverso 6-ter.

Con riguardo ai profili di quantificazione dell'articolo 2, comma 5, lettera f), in materia di assunzione di lavoratori utilizzati per l'espletamento di funzioni corrispondenti ai collaboratori scolastici, osserva che le somme messe a disposizione per coprire l'onere derivante dall'assunzione di 45 collaboratori scolastici appare congruo con riferimento ad altre norme di analogo contenuto. Tanto premesso rileva, tuttavia, che per poter effettuare assunzioni di personale debbono sussistere posti di organico liberi: si dovrebbe dunque a suo giudizio chiarire se nella dotazione organica del personale collaboratore scolastico della provincia di Palermo esista il numero di posti da disaccantonare richiesto dalla disposizione in esame.

In merito ai profili di copertura finanziaria, evidenzia che il capoverso 6-ter della lettera f) del comma 5 dell'articolo 2 provvede alla copertura degli oneri derivanti dalla medesima lettera f) nella parte in cui si prevede lo scorrimento della graduatoria della procedura selettiva finalizzata all'assunzione di 45 posti di collaboratore scolastico e il contestuale disaccantonamento di un numero corrispondente di posti nella dotazione organica del personale collaboratore scolastico della provincia di Palermo. In particolare, ai predetti oneri, pari a 0,452 milioni di euro per il 2020 e a 1,355 milioni di euro annui a decorrere dal 2021, si provvede, quanto a 0,452 milioni di euro per il 2020 e a 1,355 milioni di euro per il 2022, mediante corrispondente riduzione del Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche, di cui all'articolo 1, comma 601, della

legge n. 296 del 2006; quanto a 1,355 milioni di euro per il 2021 e a decorrere dall'anno 2023, mediante corrispondente riduzione del Fondo « La Buona Scuola » per il miglioramento e la valorizzazione dell'istruzione scolastica, di cui all'articolo 1, comma 202, della legge n. 107 del 2015.

Al riguardo, in merito alla copertura a valere sul Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche, reputa necessario che il Governo confermi la sussistenza nei diversi capitoli in cui è stato suddiviso il Fondo medesimo delle occorrenti risorse, anche alla luce dell'utilizzo delle medesime risorse da parte degli articoli 2, comma 5-*bis*, e 9, comma 1, lettera *b*), del provvedimento in esame, introdotte nel corso dell'esame in sede referente dalle Commissioni VII e XI, e assicuri che l'utilizzo delle risorse stesse non comprometta la realizzazione di interventi già previsti a legislazione vigente.

In merito alla copertura mediante riduzione del Fondo « La Buona Scuola » per il miglioramento e la valorizzazione dell'istruzione scolastica (capitolo 1285 dello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca), evidenzia che esso è stato incrementato, dapprima, dall'articolo 8, comma 2, del decreto in esame per un importo pari a 10,50 milioni di euro per il 2019 e, successivamente, dal comma 18-*quinquies* dell'articolo 1 dello stesso decreto, introdotto durante l'esame in sede referente dalle Commissioni VII e XI, per un importo pari a 14,44 milioni di euro per il 2020, di 1,41 milioni di euro per il 2021 e di 7,26 milioni di euro annui a decorrere dal 2024. Al riguardo, pur prendendo atto degli incrementi previsti, ritiene necessario che il Governo confermi la sussistenza delle occorrenti risorse e assicuri che l'utilizzo delle risorse stesse non comprometta la realizzazione di interventi già previsti a legislazione vigente.

In ordine ai profili di quantificazione dell'articolo 4, recante semplificazioni in materia di acquisti funzionali alle attività di ricerca, tenuto conto anche dei chiarimenti forniti dalla relazione tecnica relativa al testo originario dell'articolo 4,

prende atto che la norma in esame ha l'effetto di consentire l'impiego di procedure di acquisto non mediate dalle centrali di committenza. Detti acquisti, infatti, verranno svolti comunque nel quadro dei limiti di impegnabilità, dei vincoli di bilancio e della disciplina recata dal codice dei contratti pubblici. Dunque non ha osservazioni da formulare.

Con riferimento ai profili di quantificazione dell'articolo 6, recante disposizioni urgenti sul personale degli enti pubblici di ricerca, osserva che, anche a seguito delle modifiche intervenute in sede referente, resta fermo che l'articolo 6 opera nel rispetto del limite delle facoltà assunzionali degli enti interessati e dunque, prevedibilmente, in condizioni di neutralità finanziaria. Sul punto reputa comunque utile una conferma.

In ordine ai profili di copertura finanziaria dell'articolo 9, evidenzia che la lettera *e-bis*) del comma 1 dell'articolo 9 provvede alla copertura degli oneri derivanti dal reclutamento di ulteriori ottantasette dirigenti tecnici a decorrere dal 2023, previsto dal comma 3 dell'articolo 2 del presente decreto, pari a 11,26 milioni di euro a decorrere dal 2023, mediante corrispondente riduzione del Fondo « La Buona Scuola » per il miglioramento e la valorizzazione dell'istruzione scolastica, di cui all'articolo 1, comma 202, della legge n. 107 del 2015. Al riguardo, nel ricordare che tale Fondo è stato incrementato di 7,26 milioni di euro annui a decorrere dal 2024 ai sensi del comma 18-*quinquies* dell'articolo 1 del decreto, introdotto durante l'esame in sede referente dalle Commissioni VII e XI, ritiene necessario che il Governo confermi la sussistenza delle occorrenti risorse e assicuri che l'utilizzo delle risorse stesse non comprometta la realizzazione di interventi già previsti a legislazione vigente.

La sottosegretaria Maria Cecilia GUERRA si riserva di fornire gli elementi di chiarimento richiesti dal relatore.

Claudio BORGHI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

DL 124/2019: Disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili.

C. 2220 Governo.

(Parere alla VI Commissione).

(Seguito dell'esame e rinvio).

La sottosegretaria Maria Cecilia GUERRA comunica che, trattandosi di un provvedimento complesso, è necessario svolgere ulteriori approfondimenti allo scopo di fornire gli elementi di chiarimento richiesti dal relatore.

Claudio BORGHI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 10.55.

DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO

Martedì 26 novembre 2019. — Presidenza del presidente Claudio BORGHI. — Interviene la sottosegretaria di Stato per l'economia e le finanze Maria Cecilia Guerra.

La seduta comincia alle 10.55.

Schema di decreto ministeriale recante regolamento in materia di assunzione dei testimoni di giustizia. Atto n. 120.

(Rilievi alle Commissioni II e XI).

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del regolamento, e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto in oggetto, rinviato, da ultimo, nella seduta del 13 novembre 2019.

La sottosegretaria Maria Cecilia GUERRA comunica che è necessario svolgere ulteriori approfondimenti allo scopo di fornire gli elementi di chiarimento richiesti dal relatore.

Claudio BORGHI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 11.

SEDE CONSULTIVA

Martedì 26 novembre 2019. — Presidenza del presidente Claudio BORGHI. — Interviene la sottosegretaria di Stato per lo sviluppo economico Alessia Morani.

La seduta comincia alle 14.10.

DL 123/2019: Disposizioni urgenti per l'accelerazione e il completamento delle ricostruzioni in corso nei territori colpiti da eventi sismici.

C. 2211-A Governo.

(Parere all'Assemblea).

(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione – Parere su emendamenti).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento e delle proposte emendative ad esso riferite, rinviato nell'odierna seduta antimeridiana.

La sottosegretaria Alessia MORANI ritiene necessario sopprimere le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *a*), laddove includono particolari strutture in calcestruzzo tra quelle per le quali è prevista una maggiorazione del contributo e stabiliscono che, nel caso di ricostruzione totale con spessore medio delle pareti portanti maggiore di 30 centimetri, le superfici utili sono determinate considerando le pareti portanti di spessore pari a 30 centimetri, posto che le citate disposizioni appaiono suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura.

All'articolo 3-*bis*, comma 1, ritiene necessario evidenziare che i programmi straordinari di ricostruzione adottati dalle regioni per i territori dell'Italia centrale

maggiormente colpiti dal sisma del 2016 devono essere attuati nei limiti delle risorse a ciò destinate dalle regioni medesime, al fine di escludere nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

All'articolo 3-*quinquies*, ritiene necessario integrare l'autorizzazione di spesa e la relativa copertura finanziaria ivi previste, al fine di tener conto dei maggiori oneri derivanti dall'estensione alla città di Matera dell'*art bonus* previsto per Venezia.

In merito all'articolo 3-*sexies*, evidenzia che gli effetti derivanti dall'estensione per ulteriori 3 anni degli interventi del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese in favore delle piccole e medie imprese con sede legale o unità produttiva ubicate nel territorio dei comuni colpiti dal sisma del 2016 nell'Italia centrale, possono essere assorbiti nell'ambito delle risorse del citato Fondo di garanzia, poiché assolutamente contenuti e poco significativi, in ragione del numero assai limitato dei comuni interessati.

Con riferimento all'articolo 5, comma 1, segnala che l'estensione della misura « Resto al Sud » ai territori dei comuni delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria colpiti dal sisma del 2016, anche in deroga ai limiti di età previsti a legislazione vigente, non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, giacché la predetta estensione opera nel limite di spesa delle risorse assegnate dal CIPE a valere sul Fondo per lo sviluppo e la coesione e queste ultime sono state utilizzate solo in parte.

Evidenzia che l'articolo 8, comma 1-*bis*, recante proroga dell'esenzione dal pagamento dell'imposta di bollo e di registro, non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica giacché, in coerenza con le relazioni tecniche riferite a precedenti interventi di analogo tenore, si può ritenere che la disposizione in esame configuri una rinuncia a maggior gettito.

Fa presente che la disposizione di cui all'articolo 8, comma 2-*bis*, si limita a disciplinare le corrette modalità di riconoscimento delle agevolazioni già previste dal comma 2 del medesimo articolo 8 e,

pertanto, non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Segnala che l'articolo 9-*bis*, che estende ai comuni colpiti dal sisma del 2016 con popolazione inferiore a 3.000 abitanti la disciplina secondo cui i pensionati all'estero che rientrano in Italia possono trasferire la residenza per fruire del regime fiscale agevolato, non appare determinare nuovi o maggiori oneri, posto che la relazione tecnica riferita alla disposizione vigente sulla quale insiste la predetta estensione, ossia l'articolo 24-*ter*, comma 1, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, inserito dall'articolo 1, comma 273, della legge n. 145 del 2018 (legge di bilancio per il 2019), non ascriveva ad essa alcun effetto oneroso.

All'articolo 9-*septies*, comma 2, ritiene necessario modificare la clausola di copertura finanziaria, imputando i relativi oneri, pari a 2 milioni di euro per il 2020, al Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge n. 282 del 2004, anziché alle somme stanziare dalla Tabella E allegata alla legge n. 190 del 2014, come previsto dal testo.

All'articolo 9-*novies*, che modifica le disposizioni in materia di continuità dei servizi scolastici in seguito agli eventi sismici dell'Italia centrale e dell'isola di Ischia prorogando per due anni scolastici (2020/2021 e 2021/2022) la deroga per il numero di alunni previsti per classe, ritiene necessario modificare la copertura di cui al comma 1, lettera c), numero 2), capoverso *b-quinquies*), imputando il relativo onere all'accantonamento del fondo speciale di parte corrente di competenza del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, relativo al bilancio triennale 2019-2021, anziché al Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche, di cui all'articolo 1, comma 601, della legge n. 296 del 2006, la cui ulteriore riduzione, rispetto a quella già prevista dal disegno di legge di bilancio per il triennio 2020-2022 attualmente all'esame del Senato, potrebbe compromettere il corretto funzionamento degli istituti scolastici.

Fa presente che l'articolo 9-*undecies*, che affida all'Ufficio del bilancio e per il riscontro di regolarità amministrativo-contabile della Presidenza del Consiglio dei ministri compiti di controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva con i vincoli di bilancio, appare suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura, e pertanto ritiene necessario prevederne la soppressione.

All'articolo 9-*septiesdecies*, comma 1, capoverso Art. 24-*bis*, ritiene necessario sopprimere il comma 4, poiché le misure premiali ivi previste appaiono suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura.

Ritiene necessario riformulare la copertura di cui al comma 2 dell'articolo 9-*vicies semel*, prevedendo l'utilizzo delle risorse di parte corrente del Fondo unico per lo spettacolo, di cui alla legge n. 163 del 1985, anziché la riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui alla predetta legge.

All'articolo 9-*vicies bis*, ritiene necessario provvedere alla compensazione degli effetti finanziari in termini di indebitamento netto connessi agli oneri derivanti dallo slittamento delle facoltà assunzionali nei comuni colpiti dal sisma del 2018 nella città metropolitana di Catania e dall'incremento da 10 a 15 delle unità di personale operanti presso la struttura del Commissario straordinario di Catania, di cui rispettivamente alle lettere *c)* e *d)* del comma 1, in misura pari a euro 73.000 per l'anno 2020 e a euro 880.000 per l'anno 2021, mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, ripristinando l'autorizzazione di spesa per l'anno 2019 e apportando le necessarie correzioni di coordinamento all'articolo 14-*bis* del decreto-legge n. 32 del 2019.

All'articolo 9-*vicies quater*, recante proroga al 2020 della sospensione del pagamento delle rate dei mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti e trasferiti al Ministero dell'economia e delle finanze in relazione al sisma del 2012, ritiene necessario rettificare la quantificazione degli oneri, fissandola in misura pari a 1,3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021, precisando altresì che gli oneri relativi al pagamento delle rate dei mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti sono pagati, senza applicazione di sanzioni e interessi, a decorrere dall'anno 2021, in rate di pari importo per dieci anni, sulla base della periodicità di pagamento prevista nei provvedimenti e nei contratti regolanti i mutui stessi.

Ritiene necessario modificare l'articolo 9-*duodetricies*, al fine di stabilire, all'alinea del comma 1, che una quota non superiore a 15 milioni di euro dell'importo assegnato, ai sensi dell'articolo 9-*undetricies*, comma 1, del presente decreto, alla contabilità speciale di cui all'articolo 4, comma 3, del citato decreto-legge n. 189 del 2016 possa essere destinata ad un apposito programma di sviluppo volto ad assicurare effetti positivi di lungo periodo, prevedendo altresì, al successivo comma 2, che gli interventi proposti nell'ambito del citato programma di sviluppo siano autorizzati dal Commissario straordinario anziché dal CIPE, giacché solo il Commissario può avere contezza dell'andamento della ricostruzione e dei reali fabbisogni.

All'articolo 9-*tricies*, ritiene necessario precisare che le risorse della contabilità speciale del Commissario di cui all'articolo 4, comma 3, del decreto-legge n. 189 del 2016, da destinare al restauro del patrimonio artistico presso i depositi di sicurezza nelle regioni colpite dal sisma del 2016, in misura pari a 1,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021, debbano essere previamente versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate ai pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo.

Conferma, infine, che il Fondo per interventi strutturali di politica economica,

di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge n. 282 del 2004, il Fondo per far fronte a esigenze indifferibili, di cui all'articolo 1, comma 200, della legge n. 190 del 2014, l'articolo 2, comma 107, della legge n. 244 del 2007, il Fondo « La Buona Scuola », di cui all'articolo 1, comma 202, della legge 13 luglio 2015, n. 107, il Fondo unico per lo spettacolo, di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163, il Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, nonché la contabilità speciale intestata al Commissario straordinario per la ricostruzione delle aree colpite dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, ai sensi dell'articolo 4, comma 3, del decreto-legge n. 189 del 2016, recano le occorrenti risorse per far fronte agli oneri ad essi imputati, derivanti dalle modifiche introdotte al testo del provvedimento nel corso dell'esame in sede referente, e che il loro utilizzo non è suscettibile di pregiudicare la realizzazione di interventi già previsti a legislazione vigente a valere sulle medesime risorse.

Antonio ZENNARO (M5S), *relatore*, formula quindi la seguente proposta di parere:

« La V Commissione,

esaminato il disegno di legge C. 2211-A Governo, di conversione in legge del decreto-legge n. 123 del 2019, recante disposizioni urgenti per l'accelerazione e il completamento delle ricostruzioni in corso nei territori colpiti da eventi sismici;

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:

appare necessario sopprimere le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *a*), laddove includono particolari strutture in calcestruzzo tra quelle per le quali è prevista una maggiorazione del contributo e stabiliscono che, nel caso di ricostruzione totale con spessore medio

delle pareti portanti maggiore di 30 cm, le superfici utili sono determinate considerando le pareti portanti di spessore pari a 30 cm, posto che le citate disposizioni appaiono suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura;

all'articolo 3-*bis*, comma 1, appare necessario evidenziare che i programmi straordinari di ricostruzione adottati dalle regioni per i territori dell'Italia centrale maggiormente colpiti dal sisma del 2016 devono essere attuati nei limiti delle risorse a ciò destinate dalle regioni medesime, al fine di escludere nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;

all'articolo 3-*quinquies*, appare necessario integrare l'autorizzazione di spesa e la relativa copertura finanziaria ivi previste, al fine di tener conto dei maggiori oneri derivanti dall'estensione alla città di Matera dell'*art bonus* previsto per Venezia;

all'articolo 3-*sexies*, gli effetti derivanti dall'estensione per ulteriori 3 anni degli interventi del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese in favore delle piccole e medie imprese con sede legale o unità produttiva ubicate nel territorio dei comuni colpiti dal sisma del 2016 nell'Italia centrale, possono essere assorbiti nell'ambito delle risorse del citato Fondo di garanzia, poiché assolutamente contenuti e poco significativi, in ragione del numero assai limitato dei comuni interessati;

all'articolo 5, comma 1, l'estensione della misura « Resto al Sud » ai territori dei comuni delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria colpiti dal sisma del 2016, anche in deroga ai limiti di età previsti a legislazione vigente, non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, giacché la predetta estensione opera nel limite di spesa delle risorse assegnate dal CIPE a valere sul Fondo per lo sviluppo e la coesione e queste ultime sono state utilizzate solo in parte;

l'articolo 8, comma 1-*bis*, recante proroga dell'esenzione dal pagamento del-

l'imposta di bollo e di registro, non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica giacché, in coerenza con le relazioni tecniche riferite a precedenti interventi di analogo tenore, si può ritenere che la disposizione in esame configuri una rinuncia a maggior gettito;

la disposizione di cui all'articolo 8, comma 2-*bis*, si limita a disciplinare le corrette modalità di riconoscimento delle agevolazioni già previste dal comma 2 del medesimo articolo 8 e, pertanto, non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica;

l'articolo 9-*bis*, che estende ai comuni colpiti dal sisma del 2016 con popolazione inferiore a 3.000 abitanti la disciplina secondo cui i pensionati all'estero che rientrano in Italia possono trasferire la residenza per fruire del regime fiscale agevolato, non appare determinare nuovi o maggiori oneri, posto che la relazione tecnica riferita alla disposizione vigente sulla quale insiste la predetta estensione, ossia l'articolo 24-*ter*, comma 1, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, inserito dall'articolo 1, comma 273, della legge n. 145 del 2018 (legge di bilancio per il 2019), non ascriveva ad essa alcun effetto oneroso;

all'articolo 9-*septies*, comma 2, appare necessario modificare la clausola di copertura finanziaria, imputando i relativi oneri, pari a 2 milioni di euro per il 2020, al Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge n. 282 del 2004, anziché alle somme stanziare dalla Tabella E allegata alla legge n. 190 del 2014, come previsto dal testo;

all'articolo 9-*novies*, che modifica le disposizioni in materia di continuità dei servizi scolastici in seguito agli eventi sismici dell'Italia centrale e dell'isola di Ischia prorogando per due anni scolastici (2020/2021 e 2021/2022) la deroga per il numero di alunni previsti per classe, appare necessario modificare la copertura di cui al comma 1, lettera c), numero 2),

capoverso *b-quinquies*), imputando il relativo onere all'accantonamento del fondo speciale di parte corrente di competenza del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, relativo al bilancio triennale 2019-2021, anziché al Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche, di cui all'articolo 1, comma 601, della legge n. 296 del 2006, la cui ulteriore riduzione, rispetto a quella già prevista dal disegno di legge di bilancio per il triennio 2020-2022 attualmente all'esame del Senato, potrebbe compromettere il corretto funzionamento degli istituti scolastici;

l'articolo 9-*undecies*, che affida all'Ufficio del bilancio e per il riscontro di regolarità amministrativo-contabile della Presidenza del Consiglio dei ministri compiti di controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva con i vincoli di bilancio, appare suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura, e pertanto risulta necessario prevederne la soppressione;

all'articolo 9-*septiesdecies*, comma 1, capoverso Art. 24-*bis*, appare necessario sopprimere il comma 4, poiché le misure premiali ivi previste appaiono suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura;

appare necessario riformulare la copertura di cui al comma 2 dell'articolo 9-*vicies semel*, prevedendo l'utilizzo delle risorse di parte corrente del Fondo unico per lo spettacolo, di cui alla legge n. 163 del 1985, anziché la riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui alla predetta legge;

all'articolo 9-*vicies bis*, appare necessario provvedere alla compensazione degli effetti finanziari in termini di indebitamento netto connessi agli oneri derivanti dallo slittamento delle facoltà assunzionali nei comuni colpiti dal sisma del 2018 nella città metropolitana di Catania e dall'incremento da 10 a 15 delle unità di personale operanti presso la struttura del Commissario straordinario di Catania, di cui rispettivamente alle lettere c) e d) del comma 1, in

misura pari a euro 73.000 per l'anno 2020 e a euro 880.000 per l'anno 2021, mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, ripristinando l'autorizzazione di spesa per l'anno 2019 e apportando le necessarie correzioni di coordinamento all'articolo 14-*bis* del decreto-legge n. 32 del 2019;

all'articolo 9-*vicies quater*, recante proroga al 2020 della sospensione del pagamento delle rate dei mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti e trasferiti al Ministero dell'economia e delle finanze in relazione al sisma del 2012, appare necessario rettificare la quantificazione degli oneri, fissandola in misura pari a 1,3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021, precisando altresì che gli oneri relativi al pagamento delle rate dei mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti sono pagati, senza applicazione di sanzioni e interessi, a decorrere dall'anno 2021, in rate di pari importo per dieci anni, sulla base della periodicità di pagamento prevista nei provvedimenti e nei contratti regolanti i mutui stessi;

appare necessario modificare l'articolo 9-*duodetricies*, al fine di stabilire, all'alinea del comma 1, che una quota non superiore a 15 milioni di euro dell'importo assegnato, ai sensi dell'articolo 9-*undetricies*, comma 1, del presente decreto, alla contabilità speciale di cui all'articolo 4, comma 3, del citato decreto-legge n. 189 del 2016 possa essere destinata ad un apposito programma di sviluppo volto ad assicurare effetti positivi di lungo periodo, prevedendo altresì, al successivo comma 2, che gli interventi proposti nell'ambito del citato programma di sviluppo siano autorizzati dal Commissario straordinario anziché dal CIPE, giacché solo il Commissario può avere contezza dell'andamento della ricostruzione e dei reali fabbisogni;

all'articolo 9-*tricies*, appare necessario precisare che le risorse della conta-

bilità speciale del Commissario di cui all'articolo 4, comma 3, del decreto-legge n. 189 del 2016, da destinare al restauro del patrimonio artistico presso i depositi di sicurezza nelle regioni colpite dal sisma del 2016, in misura pari a 1,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021, debbano essere previamente versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate ai pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo;

il Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge n. 282 del 2004, il Fondo per far fronte a esigenze indifferibili, di cui all'articolo 1, comma 200, della legge n. 190 del 2014, l'articolo 2, comma 107, della legge n. 244 del 2007, il Fondo « La Buona Scuola », di cui all'articolo 1, comma 202, della legge 13 luglio 2015, n. 107, il Fondo unico per lo spettacolo, di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163, il Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, nonché la contabilità speciale intestata al Commissario straordinario per la ricostruzione delle aree colpite dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, ai sensi dell'articolo 4, comma 3, del decreto-legge n. 189 del 2016, recano le occorrenti risorse per far fronte agli oneri ad essi imputati, derivanti dalle modifiche introdotte al testo del provvedimento nel corso dell'esame in sede referente, ed il loro utilizzo non è suscettibile di pregiudicare la realizzazione di interventi già previsti a legislazione vigente a valere sulle medesime risorse,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione:

all'articolo 2, comma 1, lettera a), sostituire le parole: sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi con le seguenti: è ag-

giunto, in fine, il seguente periodo *e sopprimere le parole da:* e a strutture in calcestruzzo fino alla fine della lettera medesima;

all'articolo 3-bis, comma 1, secondo periodo, dopo le parole: di cui al primo periodo *aggiungere le seguenti:* sono attuati nei limiti delle risorse a ciò destinate dalle predette regioni e;

all'articolo 3-quinquies, comma 1, sostituire le parole da: si provvede fino alla fine del comma *con le seguenti:* , pari a euro 820.000 per l'anno 2020, a euro 1.580.000 per l'anno 2021, a euro 2.330.000 per l'anno 2022, a euro 1.460.000 per l'anno 2023 e a euro 710.000 per l'anno 2024, si provvede, quanto a euro 820.000 per l'anno 2020, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, e, quanto a euro 1.580.000 per l'anno 2021, a euro 2.330.000 per l'anno 2022, a euro 1.460.000 per l'anno 2023 e a euro 710.000 per l'anno 2024, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio;

all'articolo 9-septies, sostituire il comma 2 con il seguente: 2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 2 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio;

all'articolo 9-novies, comma 1, lettera c), numero 2), capoverso b-quinquies), sostituire le parole: del Fondo per il fun-

zionamento delle istituzioni scolastiche, di cui all'articolo 1, comma 601, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 *con le seguenti:* delle proiezioni, per gli anni 2020 e 2021, dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

Conseguentemente, dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

1-bis. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio;

sopprimere l'articolo 9-undecies;

all'articolo 9-septiesdecies, al comma 1, capoverso Art. 24-bis, sopprimere il comma 4;

all'articolo 9-vicies semel, comma 2, sostituire le parole: riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163, recante il Fondo unico per lo spettacolo *con le seguenti:* utilizzo delle risorse di parte corrente del Fondo unico per lo spettacolo, di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163;

all'articolo 9-vicies bis, apportare le seguenti modificazioni:

al comma 1, lettera c), capoverso comma 1, primo periodo, dopo le parole: nel limite di spesa di euro *aggiungere le seguenti:* 830.000 per l'anno 2019, di euro;

al comma 1, lettera c), capoverso comma 1, secondo periodo, dopo le parole: nel limite di euro *aggiungere le seguenti:* 830.000 per l'anno 2019, di euro;

al comma 1, dopo la lettera c) inserire la seguente: c-bis) all'articolo 14-bis, comma 2, le parole: « anni 2019 e 2020 » sono sostituite dalle seguenti: « anni 2019, 2020 e 2021 »;

dopo il comma 1, aggiungere il seguente: 1-bis. Alla compensazione degli effetti finanziari in termini di indebitamento netto derivanti dal comma 1, lettere c) e d), pari complessivamente a euro 73.000 per l'anno 2020 e a euro 880.000 per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189;

all'articolo 9-vicies quater, comma 1, sostituire il secondo periodo con i seguenti: Gli oneri di cui al periodo precedente sono pagati, senza applicazione di sanzioni e interessi, a decorrere dall'anno 2021, in rate di pari importo per dieci anni, sulla base della periodicità di pagamento prevista nei provvedimenti e nei contratti regolanti i mutui stessi. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 1,3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021, si provvede mediante corrispondente utilizzo delle risorse di cui all'articolo 2, comma 107, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;

all'articolo 9-duodetries, apportare le seguenti modificazioni:

al comma 1, sostituire l'alinea con il seguente: Per l'anno 2020 il Commissario straordinario di cui all'articolo 1 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, può destinare una quota fino a 15 milioni di euro dell'importo assegnato, ai sensi dell'articolo 9-undetries, comma 1, del presente decreto, alla contabilità speciale di cui all'articolo 4, comma 3, del citato decreto-legge n. 189 del 2016 ad un programma di sviluppo volto ad assicurare effetti positivi di lungo periodo attraverso la valorizzazione delle risorse territoriali, produttive e professionali endogene, le ricadute occupazionali dirette e indirette, nonché l'incremento dell'offerta di beni e servizi connessi al

benessere dei cittadini e delle imprese, da realizzare mediante:

al comma 2, sostituire il secondo periodo con il seguente: Gli interventi proposti nell'ambito del programma di sviluppo di cui al comma 1 sono autorizzati dal Commissario straordinario ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229;

all'articolo 9-tricies, comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: A tal fine, le predette somme sono versate all'entrata del bilancio dello Stato entro il 15 gennaio di ciascuno degli anni 2020 e 2021 per essere riassegnate ai pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo ».

La sottosegretaria Alessia MORANI concorda con la proposta di parere del relatore.

Massimo GARAVAGLIA (LEGA), alla luce dei chiarimenti forniti dalla rappresentante del Governo, chiede alla presidenza di chiarire se in occasione dell'esame del disegno di legge di bilancio eventuali proposte emendative che utilizzino modalità di copertura analoghe a quelle testé indicate dalla rappresentante del Governo saranno considerate ammissibili. In proposito segnala l'articolo 3-sexies, che estende per ulteriori tre anni gli interventi del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese in favore delle PMI con sede legale o unità produttiva ubicate nel territorio dei comuni colpiti dal sisma del 2016 nell'Italia centrale, rispetto al quale la rappresentante del Governo ha affermato che i relativi effetti finanziari possono essere assorbiti nell'ambito delle risorse del citato Fondo di garanzia. Segnala, altresì, l'articolo 5, comma 1, rispetto al quale la sottosegretaria Morani ha affermato che le risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione sono state utilizzate solo in parte. Al riguardo, chiede alla rappresentante del

Governo di comunicare la consistenza delle risorse ancora disponibili. Segnala, inoltre, l'articolo 8, comma 1-*bis*, recante proroga dell'esenzione dal pagamento dell'imposta di bollo e di registro, rispetto al quale la sottosegretaria Morani ha affermato che può configurarsi solamente una rinuncia a maggior gettito. Segnala anche l'articolo 9-*bis*, che estende ai comuni colpiti dal sisma del 2016 con popolazione inferiore a 3.000 abitanti la disciplina secondo cui i pensionati all'estero che rientrano in Italia possono trasferire la residenza per fruire del regime fiscale agevolato e rispetto al quale la rappresentante del Governo ha affermato che non appare determinare nuovi o maggiori oneri. Al riguardo si chiede se, poiché non è necessaria una copertura finanziaria, la platea dei beneficiari della misura possa essere ulteriormente estesa. Segnala, infine, l'articolo 9-*vices semel*, rispetto al quale la sottosegretaria Morani ha dato indicazione di utilizzare a copertura le risorse di parte corrente del Fondo unico per lo spettacolo.

Claudio BORGHI, *presidente*, con riferimento all'ultima osservazione dell'onorevole Garavaglia, fa presente che le risorse del Fondo unico per lo spettacolo vengono utilizzate a copertura degli oneri derivanti da attività culturali nelle zone colpite dagli eventi sismici del 2016. Pertanto, la finalizzazione delle risorse resta nell'ambito delle attività culturali.

Antonio ZENNARO (M5S), *relatore*, replicando all'onorevole Garavaglia, in merito all'articolo 9-*bis* evidenzia che la disposizione vigente di cui si prevede l'estensione non comporta effetti onerosi. Pertanto, anche la disposizione prevista dall'articolo 9-*bis*, che estende ai comuni colpiti dal sisma del 2016 con popolazione inferiore a 3.000 abitanti la misura dell'articolo 24-*ter*, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, non è suscettibile di determinare effetti onerosi.

La sottosegretaria Alessia MORANI, in merito all'articolo 5, comma 1, fa presente

che, in base a una relazione elaborata da INVITALIA, la misura « Resto al Sud » può essere finanziata fino al 2025 ed estesa ai territori dei comuni colpiti dal sisma del 2016. In merito agli interventi a valere sul Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese evidenzia che l'estensione riguarda un numero limitato di comuni, che peraltro sono di piccole dimensioni. Quanto alla misura prevista dall'articolo 9-*bis* rinvia a quanto già illustrato dal relatore. Allo stesso modo, rinvia a quanto evidenziato dal presidente in merito al Fondo unico per lo spettacolo.

Vanessa CATTOI (LEGA) fa presente che la sottosegretaria Morani non ha risposto alla richiesta di chiarimento dell'onorevole Garavaglia in merito alla consistenza delle risorse ancora disponibili sul Fondo per lo sviluppo e la coesione.

La sottosegretaria Alessia MORANI si riserva di far pervenire ai deputati interessati e alla Commissione bilancio i dati in possesso di INVITALIA in merito all'estensione della misura « Resto al Sud ».

Silvana Andreina COMAROLI (LEGA) chiede alla rappresentante del Governo di fornire gli elementi di chiarimento rispetto alla richiesta del relatore in merito all'articolo 3, comma 1, capoverso Articolo 12-*bis*, comma 3, relativo alle verifiche a campione svolte dagli Uffici Speciali per la ricostruzione, per le quali è richiesta una percentuale sulle domande presentate di almeno il 20 per cento.

Antonio ZENNARO (M5S), *relatore*, evidenzia che lo stanziamento totale del Fondo per lo sviluppo e la coesione ammonta a 1.250 milioni di euro e che le risorse sino ad oggi utilizzate dovrebbero attestarsi intorno al 20 per cento del totale.

Massimo GARAVAGLIA (LEGA), in relazione a quanto evidenziato dalla rappresentante del Governo a proposito dell'articolo 8, comma 1-*bis*, chiede come sia possibile prevedere un'esenzione dal pa-

gamento di imposte e tasse senza disporre alcuna modalità di copertura. Chiede quindi una conferma della possibilità di introdurre analoghe esenzioni senza necessità di coprire le conseguenti minori entrate.

Claudio BORGHI, *presidente*, ricorda che la rappresentante del Governo, con riferimento all'articolo 8, comma 1-*bis*, ha evidenziato l'assenza di nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica in coerenza con quanto previsto da relazioni tecniche riferite a precedenti interventi di analogo tenore.

Bruno TABACCI (MISTO-CD-RI-+E) segnala la necessità di una legge quadro che disciplini gli interventi e le agevolazioni da applicare in caso di terremoti o altri eventi eccezionali, per evitare che in presenza di disastri aventi le medesime caratteristiche si applichino previsioni difformi.

Paolo TRANCASSINI (FdI) osserva che il proprio gruppo ha già presentato da tempo una proposta di legge, non ancora esaminata dalla Commissione di merito, avente ad oggetto una legge quadro in materia.

Maria Elena BOSCHI (IV) suggerisce che probabilmente la rappresentante del Governo ha parlato di rinuncia a maggior gettito in quanto l'esenzione prevista dall'articolo 8, comma 1-*bis*, si riferisce agli atti presentati alla pubblica amministrazione in conseguenza del sisma, come ad esempio le richieste di contributi per la ricostruzione, atti che non sarebbero stati posti in essere se non si fosse verificato l'evento dannoso e per tale motivo le relative entrate non risultano scontate nei tendenziali.

La sottosegretaria Alessia MORANI, dopo aver confermato quanto segnalato dall'onorevole Boschi per quanto riguarda l'articolo 8, comma 1-*bis*, comunica che INVITALIA ha evidenziato che per dare attuazione alle richieste approvate per la misura « Resto al Sud » nei primi 21 mesi di operatività, sommate a quelle in corso

di evasione, sarà utilizzato il 25 per cento delle risorse a ciò destinate, che ammontano a 1.250 milioni di euro. Conferma quindi la possibilità di far fronte, nell'ambito di dette risorse, all'estensione della misura ai territori colpiti dal sisma del 2016, con esclusione dell'Abruzzo, che già risulta compreso nella previsione originaria, in quanto detta estensione avrà un costo di circa 20 milioni di euro.

Massimo GARAVAGLIA (LEGA), prendendo atto di quanto comunicato dalla sottosegretaria Morani, si ripromette di chiedere l'estensione della misura a tutto il resto del Paese.

Chiede poi una conferma in ordine alla disponibilità di risorse sul Fondo per interventi strutturali di politica economica, ricordando che già nello scorso mese di luglio il Fondo era pressoché esaurito.

La sottosegretaria Alessia MORANI ritiene che l'onorevole Garavaglia si riferisca alle risorse del Fondo relative all'anno 2019, mentre le risorse utilizzate a copertura degli oneri recati dal presente provvedimento sono quelle relative all'anno 2020.

Con riferimento alle verifiche svolte dagli Uffici Speciali per la ricostruzione, conferma la possibilità di far fronte, nell'ambito delle dotazioni organiche, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, alle prescritte verifiche a campione nella misura di almeno il 20 per cento delle domande presentate.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Antonio ZENNARO (M5S), *relatore*, avverte che l'Assemblea, in data odierna, ha trasmesso il fascicolo n. 1 degli emendamenti nonché le proposte emendative Mazzetti 3-*bis*.580, 3-*bis*.581, 3-*bis*.582, 3-*bis*.583 e 3-*bis*.584. Relativamente a tali proposte emendative e a quelle contenute nel predetto fascicolo n. 1, limitatamente agli articoli da 1 a 6, fa presente quanto segue.

Con riferimento alle proposte emendative la cui quantificazione o copertura appare carente o inidonea segnala le seguenti:

Trancassini 1.10 e 1.11, che prorogano fino al 31 dicembre 2024 le previsioni di spesa relative al personale ai sensi degli articoli 3, 50, 50-*bis* del decreto-legge n. 189 del 2016, senza prevedere alcuna copertura finanziaria;

identici Gagliardi 2-*bis*.019 e Trancassini 2-*bis*.021, che prevedono che, con riferimento agli edifici che abbiano subito danni lievi, i beneficiari possano richiedere un contributo per la sola riparazione dei danni di lieve entità, fino all'importo massimo di euro 15.000 cui può essere aggiunto l'ulteriore importo massimo di euro 5.000 per la copertura di spese relative alla riparazione di parti comuni degli edifici. Le proposte emendative prevedono quindi alla copertura dei relativi oneri, peraltro non quantificati, mediante i risparmi di spesa conseguenti ai minori interventi di assistenza alla popolazione per l'anticipato rientro nelle abitazioni. Tale modalità di copertura, non risultando i predetti risparmi di spesa determinabili in riferimento all'anno, al quando e al *quantum*, non appare pertanto idonea, anche sulla base di quanto prescritto dalla vigente disciplina contabile;

identici Mazzetti 2-*bis*.022, Patassini 2-*bis*.023 e Foti 2-*bis*.024, che prevedono che, con riferimento agli edifici che abbiamo subito danni lievi, i beneficiari possano richiedere un contributo per la sola riparazione dei danni di lieve entità, fino all'importo massimo di euro 15.000 cui può essere aggiunto l'ulteriore importo massimo di euro 5.000 per la copertura di spese relative alla riparazione di parti comuni degli edifici, senza tuttavia recare né la quantificazione degli oneri né l'indicazione della relativa copertura finanziaria;

Muroni 3-*sexies*.060, D'Eramo 3-*sexies*.0550, che sono volti all'istituzione di una zona a fiscalità privilegiata denominata Zona Economica Speciale Sisma (ZESS) nei territori dei comuni delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria,

interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, senza provvedere alla quantificazione degli oneri e alla relativa copertura finanziaria;

Trancassini 3-*sexies*.063, che prevede che per favorire lo sviluppo e il rilancio dell'economia dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, a decorrere dal 1° gennaio 2020, è prevista la completa defiscalizzazione e decontribuzione per i due anni successivi all'assunzione con contratto di lavoro a tempo indeterminato, senza provvedere alla quantificazione degli oneri e alla relativa copertura finanziaria.

Con riferimento alle proposte emendative per le quali appare opportuno acquisire l'avviso del Governo, segnala le seguenti:

D'Eramo 1.23, che proroga sino al 31 dicembre 2021 le previsioni di spesa di cui agli articoli 3, 50 e 50-*bis* del decreto-legge n. 189 del 2016, nei medesimi limiti di spesa annui previsti per l'anno 2019 e proroga i comandi, distacchi e fuori ruoli, nonché i rapporti di lavoro a tempo determinato di cui al medesimo decreto-legge. A tal fine la contabilità speciale di cui all'articolo 4, comma 3, del decreto-legge n. 189 del 2016, è incrementata di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021. Al relativo oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili, di cui all'articolo 1, comma 199, della legge n. 190 del 2014. Al riguardo, ritiene necessario un chiarimento da parte del Governo in ordine alla congruità della quantificazione dell'onere e della relativa copertura finanziaria;

Mazzetti 1.21, che prevede la costituzione, nell'ambito delle risorse della contabilità speciale, di una piattaforma informatica per la gestione dei contributi per la ricostruzione. Al riguardo, ritiene necessario che il Governo chiarisca se all'attuazione delle proposte emendative possa darsi luogo nell'ambito delle risorse disponibili nella contabilità speciale di cui al decreto-legge n. 189 del 2016;

identici Fregolent 1-*bis*.10, Mazzetti 1-*bis*.11 e Gagliardi 1-*bis*.44, che prevedono che nei comuni che presentano una percentuale superiore al 50 per cento di edifici dichiarati inagibili il Commissario straordinario o i soggetti attuatori operino in deroga ad ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea. Al riguardo, ritiene necessario acquisire l'avviso del Governo in merito agli eventuali effetti finanziari derivanti dall'attuazione delle proposte emendative in esame;

Baldelli 1-*ter*.21, che prevede che le risorse finanziarie di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto-legge n. 189 del 2016, non utilizzate per i comandi e i distacchi di personale ivi previsti, possono essere utilizzate per assunzioni con forme contrattuali flessibili. Prevede inoltre che le risorse non spese per le singole annualità possono essere utilizzate negli anni successivi per le medesime finalità. Al riguardo, ritiene necessario acquisire l'avviso del Governo in merito agli eventuali effetti finanziari derivanti dall'attuazione della proposta emendativa in esame;

Pella 1-*ter*.036, che prevede, tra l'altro, che i comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2-*bis* del decreto-legge n. 189 del 2016 possano acquisire al proprio patrimonio indisponibile le aree sulle quali insistono le strutture abitative di emergenza, previo indennizzo ai proprietari dei relativi terreni. In alternativa possono erogare un indennizzo di occupazione ai proprietari delle medesime aree. Agli oneri derivanti dalla sua attuazione, nel limite massimo di 100 milioni di euro, la proposta emendativa provvede mediante corrispondente utilizzo della contabilità speciale intestata al Commissario straordinario, di cui all'articolo 4, comma 3, del decreto-legge n. 189 del 2016. Al riguardo, ritiene necessario acquisire l'avviso del Governo in ordine alla congruità della copertura finanziaria individuata;

Trancassini 2.36, che prevede che il trasferimento del diritto di proprietà sull'im-

mobile, per atto tra vivi, per successione o per provvedimento dell'autorità giudiziaria, comporta il trasferimento del diritto al beneficio del contributo per gli interventi di ricostruzione o di recupero degli immobili privati distrutti o danneggiati dal sisma del 2016 e che ai fini fiscali il valore dell'immobile distrutto o danneggiato sia pari al contributo concedibile. Al riguardo, ritiene necessario acquisire l'avviso del Governo in ordine agli effetti finanziari derivanti dall'attuazione della proposta emendativa in commento;

Mazzetti 2.500, Gagliardi 2.64 e 2.67 e Trancassini 2.61, che sono volte a prevedere una disciplina semplificata, senza gara, per l'affidamento dei lavori pubblici sotto la soglia comunitaria. Al riguardo, ritiene necessario acquisire l'avviso del Governo in merito agli eventuali effetti finanziari derivanti dall'attuazione delle proposte emendative in esame;

Latini 2.552 e Cataldi 2.512, che sono volte a prevedere, tra l'altro, che il limite della contribuzione pubblica, ai fini dell'equilibrio economico finanziario di cui all'articolo 3 del Codice dei contratti pubblici, sia elevato, nei casi previsti dalla medesima proposta emendativa, dal 49 al 70 per cento. Al riguardo, ritiene necessario acquisire l'avviso del Governo in ordine agli effetti finanziari derivanti dall'attuazione della proposta emendativa in commento;

Acquaroli 3.49, che prevede che i contributi per la ricostruzione siano aggiornati ogni 2 anni, secondo l'indice ISTAT. Al riguardo, ritiene necessario acquisire l'avviso del Governo in merito agli eventuali effetti finanziari derivanti dall'attuazione della proposta emendativa in esame;

Trancassini 3.051, che incrementa di ulteriori 35 milioni di euro la quota del Fondo per la ricostruzione delle aree terremotate riservata alla concessione di agevolazioni nella forma di contributo in conto capitale alle imprese che realizzino, ovvero abbiano realizzato, a partire dal 24 agosto 2016, investimenti produttivi nei territori dei comuni colpiti dal sisma, provvedendo al relativo onere, peraltro non definito in termini

temporali, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente di competenza del Ministero dell'economia e delle finanze. Al riguardo, ritiene necessario acquisire l'avviso del Governo in merito all'idoneità della copertura finanziaria utilizzata;

Muroni 3.0500, che è volto a prevedere che il Fondo finalizzato all'erogazione di contributi ai comuni per l'integrazione delle risorse necessarie agli interventi di demolizione di opere abusive, istituito dal comma 26 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, è incrementato con uno stanziamento pari a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2022, provvedendo ai relativi oneri mediante soppressione di norme del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972 che prevedono l'applicazione di un'aliquota agevolata IVA per determinati prodotti. Al riguardo, ritiene necessario acquisire l'avviso del Governo in merito all'idoneità della copertura finanziaria utilizzata;

Mazzetti 3-bis.582, che prevede che gli uffici speciali per la ricostruzione possano ricorrere alla collaborazione esterna finalizzata alla redazione dei programmi straordinari di ricostruzione per i territori del centro Italia maggiormente colpiti dal sisma del 2016. Al riguardo, ritiene necessario che il Governo chiarisca se all'attuazione della proposta emendativa possa darsi luogo nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;

Baldelli 3-ter.0500, che prevede la concessione del contributo per i progetti avviati con riguardo alle varianti in aumento nei limiti del trenta per cento in corso d'opera ai progetti di riparazione dei danni leggeri, richieste alla data antecedente al 19 settembre 2019 ai sensi dell'ordinanza n. 8 dell'11 giugno 2019, a valere nei limiti di 40 mila euro sulle risorse disponibili nella contabilità speciale intestata al Commissario straordinario per la ricostruzione. Al riguardo, ritiene necessario acquisire l'avviso del Governo in merito all'idoneità della copertura finanziaria utilizzata;

Casino 3-quinquies.500, che è volta ad estendere l'*Art bonus* ai comuni della fascia ionica lucana, ricchi di testimonianze della Civiltà Magno-Greca, colpiti dagli eventi meteorologici del 12 novembre 2019, provvedendo ai relativi oneri, quanto a 0,35 milioni di euro per l'anno 2020, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, e, quanto a 0,55 milioni di euro per l'anno 2021, a 0,54 milioni di euro per l'anno 2022, a 0,43 milioni di euro per l'anno 2023 e a 0,43 milioni di euro per l'anno 2024 mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione, di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Al riguardo, ritiene necessario acquisire l'avviso del Governo in merito all'idoneità della copertura finanziaria utilizzata;

Trancassini 3-quinquies.048, che è volto ad estendere le misure urgenti di cui all'articolo 18-bis, comma 1, del decreto-legge n. 189 del 2016, per lo svolgimento degli anni scolastici fino al 2019/2020 anche all'anno scolastico 2020/2021. Al riguardo, ritiene necessario acquisire l'avviso del Governo in merito agli eventuali effetti finanziari derivanti dall'attuazione della proposta emendativa in esame;

Trancassini 3-sexies.055, che prevede che possono essere concessi contributi agli enti gestori degli aeroporti di Pescara, Perugia e Ancona nel limite complessivo di 8 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021, provvedendo ai relativi oneri a valere sulle risorse del Fondo per la ricostruzione delle aree terremotate. Al riguardo, ritiene necessario acquisire l'avviso del Governo in merito all'idoneità della copertura finanziaria utilizzata;

identici Braga 5.500 e Gabriele Lorenzoni 5.510 e Morgoni 5.501, che sono volte a prevedere l'estensione al territorio dei comuni del cratere della misura a favore dei giovani imprenditori nel Mezzogiorno, denominata « Resto al Sud », a valere sulle risorse disponibili assegnate ai sensi dei commi 16 e 17 dell'articolo 1, comma 1, del decreto-legge n. 91 del 2017.

Al riguardo, ritiene necessario acquisire l'avviso del Governo in merito agli eventuali effetti finanziari derivanti dall'attuazione della proposta emendativa in esame;

Giuliodori 5.511, che è volta ad estendere il regime di aiuto istituito con decreto del Ministro dello sviluppo economico del 24 settembre 2014, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 264 del 13 novembre 2014, per le imprese *start-up* innovative, anche ai territori dei comuni delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016. Al riguardo, ritiene necessario acquisire l'avviso del Governo in merito agli eventuali effetti finanziari derivanti dall'attuazione della proposta emendativa in esame;

Maraia 6.500, che, al fine di assicurare la definitiva e completa ultimazione dell'opera di ricostruzione nei comuni della Campania e della Basilicata colpiti dagli eventi sismici del 1980 e del 1981, è volta ad assegnare alle Province e ai Comuni del cratere le competenze di spesa, programmazione e controllo delle somme e dei residui riferiti agli importi assegnati con decreti del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti n. 13333/1 del 30/12/200/8 e n. 3724 del 26 marzo 2010 e Delibera CIPE n. 45 del 23 marzo 2012. Si prevede inoltre che tutte le risorse ancora disponibili sulle contabilità speciali dei comuni aperte e risultanti dal Report di Banca D'Italia al 31 dicembre 2018 sono assegnate alle province e ai comuni per il completamento delle opere. Al riguardo, ritiene necessario acquisire l'avviso del Governo in merito agli eventuali effetti finanziari derivanti dall'attuazione della proposta emendativa in esame.

Evidenzia, infine, che le restanti proposte emendative trasmesse non sembrano presentare profili problematici dal punto di vista finanziario.

Tra queste, segnala l'articolo aggiuntivo Spena 3.056 che provvede alla copertura dell'onere, pari a 10 milioni di euro per il 2020 e a 8 milioni di euro per il 2021, derivante da misure a sostegno delle aziende agricole, agroalimentari e zootec-

niche colpite dagli eventi sismici del 2016, mediante corrispondente riduzione dell'accantonamento del fondo speciale di parte corrente di competenza del Ministero dell'economia e delle finanze, che reca le occorrenti disponibilità.

La sottosegretaria Alessia MORANI esprime parere contrario su tutte le proposte emendative puntualmente segnalate dal relatore, in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura, ad eccezione degli identici emendamenti Braga 5.500 e Gabriele Lorenzoni 5.510 e dell'emendamento Morgoni 5.501, su cui esprime nulla osta poiché non presentano profili problematici dal punto di vista finanziario. Esprime inoltre nulla osta sulle restanti proposte emendative trasmesse, compreso l'articolo aggiuntivo Spena 3.056, espressamente richiamato dal relatore, sul quale segnala comunque che il Governo è contrario nel merito alla modalità di utilizzo dell'accantonamento del fondo speciale di parte corrente di competenza del Ministero dell'economia e delle finanze.

Antonio ZENNARO (M5S), *relatore*, con riferimento alle proposte emendative contenute nel fascicolo n. 1 (articoli da 1 a 6), nonché gli emendamenti 3.bis-580, 3.bis-581, 3.bis-582, 3.bis-583 e 3.bis-584, preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, propone di esprimere parere contrario sugli emendamenti 1.10, 1.11, 1.21, 1.23, 1-bis.10, 1-bis.11, 1-bis.44, 1-ter.21, 2.36, 2.61, 2.64, 2.67, 2.500, 2.512, 2.552, 3.49, 3-bis.582, 3-quinquies.500, 5.511, 6.500 e sugli articoli aggiuntivi 1-ter.036, 2-bis.019, 2-bis.021, 2-bis.022, 2-bis.023, 2-bis.024, 3.051, 3.0500, 3-ter.0500, 3-quinquies.048, 3-sexies.055, 3-sexies.060, 3-sexies.063, 3-sexies.0550, in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura, nonché di esprimere nulla osta sulle restanti proposte emendative.

La sottosegretaria Alessia MORANI concorda con la proposta di parere del relatore.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Claudio BORGHI, *presidente*, avverte che le proposte emendative riferite agli articoli successivi al 6 verranno esaminate

nella seduta già convocata per domani. Quindi, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.05.

VII COMMISSIONE PERMANENTE

(Cultura, scienza e istruzione)

S O M M A R I O

COMITATO RISTRETTO:

Reclutamento e stato giuridico dei ricercatori universitari e degli enti di ricerca. Esame C. 783
Torto e C. 1608 Melicchio

58

COMITATO RISTRETTO

Martedì 26 novembre 2019.

**Reclutamento e stato giuridico dei ricercatori universitari e degli enti di ricerca.
Esame C. 783 Torto e C. 1608 Melicchio.**

Il Comitato ristretto si è riunito dalle
10.10 alle 11.55.

VIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Ambiente, territorio e lavori pubblici)

S O M M A R I O

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva sulla normativa che regola la cessazione della qualifica di rifiuto (« *end of waste* »).

Audizione di rappresentanti dell'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA) (*Svolgimento e conclusione*) 59

INTERROGAZIONI:

Sulla pubblicità dei lavori 60

5-00433 Parentela: Salvaguardia della biodiversità attraverso l'utilizzo di antagonisti naturali . 60

ALLEGATO 1 (*Testo della risposta*) 62

5-02622 Andrea Romano: Spiaggiamento di delfini lungo il litorale livornese 60

5-02657 Pizzetti: Criticità ambientali del nuovo progetto di centrale idroelettrica « Budriese », nei comuni di Castelnuovo Bocca d'Adda, Crotta d'Adda e Maccastorna in Lombardia . 60

ALLEGATO 2 (*Testo della risposta*) 63

SEDE CONSULTIVA:

DL 124/2019: Disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili. C. 2220 Governo (Parere alla VI Commissione) (*Seguito esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione*) 61

ALLEGATO 3 (*Parere approvato dalla Commissione*) 64

COMITATO DEI NOVE:

DL 123/2019: Disposizioni urgenti per l'accelerazione e il completamento delle ricostruzioni in corso nei territori colpiti da eventi sismici. Esame emendamenti C. 2211-A Governo – Rell. Terzoni e Pezzopane 61

INDAGINE CONOSCITIVA

Martedì 26 novembre 2019. — Presidenza del presidente Alessandro Manuel BENVENUTO.

Indagine conoscitiva sulla normativa che regola la cessazione della qualifica di rifiuto (« *end of waste* »).

Audizione di rappresentanti dell'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA).

(*Svolgimento e conclusione*).

La seduta comincia alle 10.15.

Alessandro Manuel BENVENUTO, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso la trasmissione televisiva sul

canale satellitare della Camera dei deputati e la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

Introduce, quindi, l'audizione.

Lorenzo BARDELLI, *Direttore Divisione Ambiente dell'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA)*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Interviene, per formulare quesiti e osservazioni, Alberto ZOLEZZI (M5S).

Lorenzo BARDELLI, *Direttore Divisione Ambiente dell'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA)*, fornisce chiarimenti in relazione ai quesiti posti.

Alessandro Manuel BENVENUTO, *presidente*, ringrazia i rappresentanti dell'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), per il loro intervento.

Dichiara quindi conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 10.40.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

INTERROGAZIONI

Martedì 26 novembre 2019. — Presidenza del presidente Alessandro Manuel BENVENUTO. — Interviene il sottosegretario di Stato per le infrastrutture e i trasporti, Roberto Morassut.

La seduta comincia alle 13.45.

Sulla pubblicità dei lavori.

Alessandro Manuel BENVENUTO, *presidente*, ricorda che è stato chiesto che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante gli impianti audiovisivi a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

5-00433 Parentela: Salvaguardia della biodiversità attraverso l'utilizzo di antagonisti naturali.

Il sottosegretario Roberto MORASSUT, risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*).

Alessandro Manuel BENVENUTO, *presidente*, avverte che il deputato D'Ippolito ha richiesto di sottoscrivere l'atto di sindacato ispettivo e che il primo firmatario ha prestato il suo consenso.

Giuseppe D'IPPOLITO (M5S), in qualità di cofirmatario, si dichiara soddisfatto della risposta fornita rispetto ad una interrogazione piuttosto risalente nel tempo. La quale poneva quesiti sostanzialmente risolti con i successivi interventi normativi.

5-02622 Andrea Romano: Spiaggiamento di delfini lungo il litorale livornese.

Alessandro Manuel BENVENUTO, *presidente*, avverte che, a seguito di accordi intercorsi fra l'interrogante e il Governo, lo svolgimento dell'interrogazione n. 5-02622, presentata dal deputato Andrea Romano, è rinviata ad altra seduta.

5-02657 Pizzetti: Criticità ambientali del nuovo progetto di centrale idroelettrica « Budriesse », nei comuni di Castelnuovo Bocca d'Adda, Crotta d'Adda e Maccastorna in Lombardia.

Il sottosegretario Roberto MORASSUT, risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Luciano PIZZETTI (PD), replicando, si dichiara soddisfatto per l'impegno assunto dal Governo di svolgere un adeguato monitoraggio di una situazione certamente problematica, le cui criticità certamente emergeranno in questa fase di osservazione.

Alessandro Manuel BENVENUTO, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 14.

SEDE CONSULTIVA

Martedì 26 novembre 2019. — Presidenza del presidente Alessandro Manuel BENVENUTO.

La seduta comincia alle 14.

DL 124/2019: Disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili.

C. 2220 Governo.

(Parere alla VI Commissione).

(Seguito esame e conclusione — Parere favorevole con osservazione).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento rinviato nella seduta del 21 novembre scorso.

Adriano VARRICA (M5S), *relatore*, presenta una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 3*).

La Commissione approva quindi la proposta di parere presentata dal relatore (*vedi allegato 3*).

La seduta termina alle 14.10.

COMITATO DEI NOVE

Martedì 26 novembre 2019.

DL 123/2019: Disposizioni urgenti per l'accelerazione e il completamento delle ricostruzioni in corso nei territori colpiti da eventi sismici.

Esame emendamenti C. 2211-A Governo — Rell. Terzoni e Pezzopane.

Il Comitato dei nove si è svolto dalle 15 alle 15.35 e dalle 20.50 alle 21.15.

ALLEGATO 1

5-00433 Parentela: Salvaguardia della biodiversità attraverso l'utilizzo di antagonisti naturali.**TESTO DELLA RISPOSTA**

I patogeni delle piante accidentalmente introdotti sul territorio nazionale attraverso le molteplici rotte del commercio internazionale sono sempre più spesso causa di nuove emergenze fitosanitarie e gli interventi di lotta biologica costituiscono una valida, se non l'unica, alternativa ai trattamenti chimici convenzionali. Tuttavia, è noto che sul territorio della Repubblica italiana è fatto divieto di introdurre in natura specie e popolazioni non autoctone, in ottemperanza al decreto del Presidente della Repubblica 12 marzo 2003, n. 120, che ha modificato il decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357.

Ad ogni modo, alla luce dell'interesse che riveste questa tematica in campo agricolo, e in particolare quello fitosanitario, è stato raggiunto un accordo tecnico tra il Ministero dell'ambiente e il Ministero delle politiche agricole, con l'obiettivo di consentire l'introduzione di nemici naturali degli organismi esotici nocivi introdotti in Italia.

A tal proposito, si segnala che, al fine di adeguare il quadro normativo vigente, il Ministero dell'ambiente ha predisposto uno schema di decreto di modifica dell'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica n. 357 del 1997, che introduce la possibilità di deroghe mantenendo il presupposto della preservazione

degli *habitat* e specie autoctone, conformemente a quanto prescritto dall'articolo 22 della Direttiva 92/43/CEE.

Tale schema di decreto ha acquisito il parere della Conferenza permanente Stato-Regioni nella seduta del 10 maggio 2018 e del Consiglio di Stato in data 20 settembre 2018, ed è stato pubblicato in *Gazzetta Ufficiale*, serie generale n. 208 del 5 settembre 2019.

Si rappresenta, pertanto, che il 20 settembre scorso è entrato in vigore il decreto del Presidente della Repubblica 5 luglio 2019, n. 102 «Regolamento recante ulteriori modifiche dell'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, concernente attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli *habitat* naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche».

Tale norma prevede l'adozione di criteri per autorizzare in deroga la reintroduzione e il ripopolamento delle specie autoctone e l'immissione di specie alloctone. I suddetti criteri sono in fase di stesura e saranno adottati con decreto del Ministero dell'ambiente, sentiti il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali e il Ministro della salute, per quanto di competenza, e la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, previo parere della SNP A.

ALLEGATO 2

5-02657 Pizzetti: Criticità ambientali del nuovo progetto di centrale idroelettrica « Budriesse », nei comuni di Castelnuovo Bocca d'Adda, Crotta d'Adda e Maccastorna in Lombardia.

TESTO DELLA RISPOSTA

Per quanto in oggetto all'interrogazione Pizzetti si segnala che in data 20 maggio 2019 la società ha trasmesso domanda di pronuncia di compatibilità ambientale al Ministero dell'ambiente. Successivamente, in data 3 giugno 2019, il proponente ha perfezionato gli atti, trasmettendo l'avviso al pubblico dell'avvio della consultazione, come previsto dall'articolo 24 del decreto legislativo n. 152 del 2006.

In data 10 giugno 2019, il Ministero dell'ambiente ha provveduto a comunicare la procedibilità dell'istanza alla Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale VIA/VAS (CTVIA) e la pubblicazione di tutta la documentazione progettuale sulla propria pagina *web*.

In particolare, come previsto dalla normativa, considerato che il progetto ricade in siti appartenenti alla Rete Natura 2000 e in Aree Naturali Protette, lo studio di impatto ambientale è stato integrato con uno Studio ai fini della Valutazione di Incidenza.

Il 10 agosto 2019 si è conclusa la fase di consultazione del pubblico, nel corso della quale sono pervenute 7 osservazioni e 6 pareri da parte dei vari Enti pubblici coinvolti, anch'essi pubblicati sul sito istituzionale del Ministero, dei quali si dovrà tenere conto nel corso dell'istruttoria tec-

nica, unitamente alle controdeduzioni del proponente, ai fini dell'espressione del parere di compatibilità ambientale.

Si segnala, altresì, che, a seguito dell'acquisizione delle osservazioni del pubblico, in data 7 novembre 2019, su indicazione della Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale, è stata trasmessa una richiesta di integrazioni documentali al proponente, che tiene conto anche delle richieste formulate dalla regione Lombardia, alla quale la società dovrà rispondere entro 30 giorni, salvo richiesta di proroga dei termini.

A tal proposito, si fa presente che, tra le integrazioni richieste al proponente vi è anche quella di evidenziare « quali modifiche sono intervenute nel quadro programmatico rispetto alla precedente istruttoria e quali differenze ha introdotto la realizzazione della conca di navigazione con riferimento alla coerenza del progetto con i vigenti strumenti di pianificazione ».

Alla luce delle considerazioni esposte emerge, dunque, che le problematiche rappresentate sono tenute in debita considerazione da parte del Ministero dell'ambiente, il quale ha provveduto, e provvederà per il futuro, alle attività e valutazioni di competenza in materia con il massimo grado di attenzione.

ALLEGATO 3

DL 124/2019: Disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili (C. 2220 Governo).**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE**

La VIII Commissione,

esaminato, per le parti di competenza, il decreto-legge n. 124 del 2019 (C. 2220 Governo), recante « Disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili »;

preso atto, in particolare, delle misure di contrasto all'omesso versamento delle ritenute recate dall'articolo 4 applicabile in tutti i casi di affidamento di un'opera o un servizio, anche al di fuori di un contratto di appalto;

valutato favorevolmente l'ulteriore differimento al 16 gennaio 2020 della ripresa dei versamenti – che erano stati sospesi fino al 30 settembre 2019 – per i contribuenti interessati dal sisma che ha colpito alcuni comuni della provincia di Catania del 26 dicembre 2018, previsto all'articolo 33;

evidenziato che l'articolo 36 interviene al fine di risolvere talune problematiche applicative derivanti dal divieto di cumulo delle agevolazioni per la produzione di energia elettrica da impianti fotovoltaici;

segnalato che l'articolo 38 istituisce l'imposta municipale propria sulle piatta-

forme marine (IMPi) site entro i limiti del mare territoriale a partire dall'anno di imposta 2020;

richiamata la previsione dell'articolo 43 che applica ai contratti di locazione stipulati dagli enti previdenziali con le Amministrazioni dello Stato un canone commisurato ai valori di mercato (ridotto del 15 per cento);

considerato che l'articolo 53 stanziava per l'anno 2019 risorse per gli investimenti da parte delle imprese di autotrasporto al fine di accrescere la sicurezza del trasporto su strada e di ridurre gli effetti climalteranti derivanti dal trasporto merci su strada,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente osservazione:

con riferimento all'articolo 4, valuti la Commissione di merito di apportare modifiche atte a perseguire il fondamentale obiettivo di contrastare l'omesso versamento delle ritenute nel caso di appalti, minimizzando gli adempimenti per le imprese e implementando, ove possibile, strumenti dichiarativi già esistenti.

IX COMMISSIONE PERMANENTE

(Trasporti, poste e telecomunicazioni)

S O M M A R I O

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizioni nell'ambito dell'esame della proposta di legge C. 2116, approvata dal Senato, recante disposizioni per la sostituzione di automezzi e attrezzature azionati da motori endotermici con automezzi e attrezzature ad alimentazione elettrica, ibrida o ad idrogeno negli aeroporti individuati dall'articolo 1, comma 3, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 17 settembre 2015, n. 201.

Audizione di rappresentanti di Assoaeroporti – Associazione Italiana Gestori Aeroportuali ... 65

Audizione di rappresentanti di Assohandlers – Associazione Nazionale Operatori Servizi Aeroportuali di Handling 65

RISOLUZIONI:

Sull'ordine dei lavori 66

7-00296 De Girolamo: Iniziative sulla sicurezza stradale (*Rinvio della discussione*) 66

7-00351 Capitanio: Introduzione di incentivi per l'attivazione di servizi di connessione alla rete *internet* ad alta velocità (*Rinvio della discussione*) 66

AUDIZIONI INFORMALI

Martedì 26 novembre 2019.

Audizioni nell'ambito dell'esame della proposta di legge C. 2116, approvata dal Senato, recante disposizioni per la sostituzione di automezzi e attrezzature azionati da motori endotermici con automezzi e attrezzature ad alimentazione elettrica, ibrida o ad idrogeno negli aeroporti individuati dall'articolo 1, comma 3, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 17 settembre 2015, n. 201.

Audizione di rappresentanti di Assoaeroporti – Associazione Italiana Gestori Aeroportuali.

L'audizione informale è stata svolta dalle 13.45 alle 14.15.

Audizione di rappresentanti di Assohandlers – Associazione Nazionale Operatori Servizi Aeroportuali di Handling.

L'audizione informale è stata svolta dalle 14.15 alle 14.50.

RISOLUZIONI

Martedì 26 novembre 2019. — Presidenza del presidente Alessandro MORELLI. — Interviene il sottosegretario di Stato per le infrastrutture e i trasporti Roberto Traversi.

La seduta comincia alle 14.50.

Sull'ordine dei lavori.

Elena MACCANTI (LEGA) ribadisce l'urgenza di prevedere, nella prima seduta utile, l'audizione di rappresentanti di Trenitalia anche allo scopo di discutere le conseguenze dell'entrata in vigore del nuovo orario invernale dei treni che sembra creare notevoli disagi agli utenti.

Davide GARIGLIO (PD), nel condividere la richiesta della collega Maccanti, ritiene opportuno prevedere anche l'audizione di rappresentanti di RFI, con particolare riguardo alle questioni della viabilità e delle modalità di accesso alle principali città.

Vincenza BRUNO BOSSIO (PD), nel ritenere opportuno prevedere con urgenza l'audizione dei rappresentanti di Trenitalia, sottolinea la necessità di approfondire il tema della realizzazione delle linee di alta velocità anche nelle regioni del Sud d'Italia nel quadro di un progetto complessivo di infrastrutture su tutto il territorio italiano.

Raffaella PAITA (IV), alla luce dei gravi fatti derivanti dagli eventi alluvionali che hanno riguardato in particolar modo la regione Liguria, ritiene doveroso che la Commissione Trasporti, anche superando eventuali rigidità relative agli ambiti di competenza, possa approfondire con la massima urgenza le questioni della sicurezza stradale, dello stato di manutenzione delle infrastrutture viarie e del potenziamento dei collegamenti ferroviari soprattutto nelle zone colpite dai disastri meteorologici. In attesa di conoscere quando il Governo sarà presente in Assemblea per un'informativa urgente, ritiene comunque opportuno che la Commissione possa svolgere un'adeguata attività istruttoria sulle citate questioni nonché sulla vicenda dell'istituzione dell'ANSFISA.

Emanuele SCAGLIUSI (M5S), nel ricordare che il suo gruppo ha da tempo segnalato la necessità di procedere all'audizione di rappresentanti di Trenitalia sui temi della

lunga percorrenza, ricorda che sul versante delle infrastrutture si è da poco svolta l'audizione dei rappresentanti di RFI.

Alessandro MORELLI, presidente, dichiara di condividere l'urgenza delle questioni segnalate dai colleghi e ritiene che nella prevista riunione dell'ufficio di presidenza si potrà definire, con maggiore dettaglio, come la Commissione sarà chiamata ad organizzare i propri lavori per esaminare le criticità evidenziate.

7-00296 De Girolamo: Iniziative sulla sicurezza stradale.

(Rinvio della discussione).

La Commissione inizia la discussione della risoluzione.

Carlo Ugo DE GIROLAMO (M5S) data l'imminenza della ripresa dei lavori dell'Assemblea, propone di rinviare alla seduta di domani l'inizio della discussione della risoluzione a sua prima firma.

Alessandro MORELLI, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia la discussione ad altra seduta.

7-00351 Capitanio: Introduzione di incentivi per l'attivazione di servizi di connessione alla rete internet ad alta velocità.

(Rinvio della discussione).

La Commissione inizia la discussione della risoluzione.

Elena MACCANTI (LEGA), nell'imminenza della ripresa dei lavori pomeridiani dell'Assemblea, concorda sull'opportunità di rinviare l'inizio della discussione delle risoluzioni in titolo.

Alessandro MORELLI, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia la discussione ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.

X COMMISSIONE PERMANENTE

(Attività produttive, commercio e turismo)

S O M M A R I O

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva sulle prospettive di attuazione e di adeguamento della Strategia Energetica Nazionale al Piano Nazionale Energia e Clima per il 2030.

Audizione di rappresentanti di Nomisma Energia (*Svolgimento e conclusione*) 67

Audizione di rappresentanti di Hera Spa (*Svolgimento e conclusione*) 67

INDAGINE CONOSCITIVA

Martedì 26 novembre 2019. — Presidenza del vicepresidente Luca CARABETTA, indi del vicepresidente Gianluca BENAMATI.

La seduta comincia alle 10.

Indagine conoscitiva sulle prospettive di attuazione e di adeguamento della Strategia Energetica Nazionale al Piano Nazionale Energia e Clima per il 2030.

Audizione di rappresentanti di Nomisma Energia.

(Svolgimento e conclusione).

Luca CARABETTA, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso la trasmissione televisiva sul canale satellitare della Camera dei deputati e la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

Introduce, quindi, l'audizione.

Davide TABARELLI, *presidente di Nomisma Energia*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Interviene il presidente Gianluca BENAMATI per porre quesiti e formulare osservazioni.

Davide TABARELLI, *presidente di Nomisma Energia*, risponde ai quesiti posti.

Gianluca BENAMATI, *presidente*, ringrazia il dottor Tabarelli per il suo intervento.

Dichiara quindi conclusa l'audizione.

Audizione di rappresentanti di Hera Spa.

(Svolgimento e conclusione).

Gianluca BENAMATI, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso la trasmissione televisiva sul canale satellitare della Camera dei deputati e la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

Introduce, quindi, l'audizione.

Massimo VAI, *direttore centrale strategia, regolazione ed enti locali di Hera Spa*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono quindi il deputato Dario GALLI (LEGA) e il presidente Gianluca BENAMATI per porre quesiti e formulare osservazioni.

Massimo VAI, *direttore centrale strategia, regolazione ed enti locali di Hera Spa*, risponde ai quesiti posti.

Gianluca BENAMATI, *presidente*, ringrazia gli auditi per il loro intervento.

Dichiara quindi conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 10.55.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

XII COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari sociali)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

Norme per il sostegno della ricerca e della produzione dei farmaci orfani e della cura delle malattie rare. C. 164 Paolo Russo, C. 1317 Bologna, C. 1666 De Filippo e C. 1907 Bellucci. (Seguito dell'esame e rinvio)

69

SEDE REFERENTE

Martedì 26 novembre 2019. — Presidenza della presidente Marialucia LOREFICE.

La seduta comincia alle 14.05.

Norme per il sostegno della ricerca e della produzione dei farmaci orfani e della cura delle malattie rare.

C. 164 Paolo Russo, C. 1317 Bologna, C. 1666 De Filippo e C. 1907 Bellucci.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 26 settembre 2019.

Marialucia LOREFICE, *presidente*, ricorda che sulle suddette proposte di legge si è svolto un ampio ciclo di audizioni informali, che si è concluso il 12 novembre scorso.

Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.10.

XIV COMMISSIONE PERMANENTE

(Politiche dell'Unione europea)

S O M M A R I O

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:

Proposta di regolamento in materia di disciplina finanziaria a decorrere dall'esercizio finanziario 2021 e di flessibilità tra i pilastri per l'anno civile 2020, relativamente alla politica agricola comune. COM(2019)580 final.

Proposta di regolamento che stabilisce disposizioni transitorie relative al sostegno da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) nell'anno 2021. COM(2019)581 final (Parere alla XIII Commissione) *(Esame congiunto e rinvio)* 70

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA

Martedì 26 novembre 2019. — Presidenza del presidente Sergio BATTELLI.

La seduta comincia alle 12.05.

Proposta di regolamento in materia di disciplina finanziaria a decorrere dall'esercizio finanziario 2021 e di flessibilità tra i pilastri per l'anno civile 2020, relativamente alla politica agricola comune. COM(2019)580 final.

Proposta di regolamento che stabilisce disposizioni transitorie relative al sostegno da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) nell'anno 2021. COM(2019)581 final.

(Parere alla XIII Commissione).

(Esame congiunto e rinvio).

La Commissione inizia l'esame congiunto degli atti dell'Unione europea in titolo.

Francesca GALIZIA (M5S), *relatrice*, ricorda che la Commissione avvia l'esame, per il parere da rendere alla XIII Commissione (Agricoltura), di un pacchetto di misure, cosiddetto di transizione della PAC, presentato dalla Commissione europea il 31 ottobre 2019, volto, in particolare, a garantire la continuità del sostegno dei contributi PAC agli agricoltori e agli altri beneficiari in attesa dell'approvazione del quadro legislativo della PAC 2021-2027. Si tratta delle seguenti due iniziative legislative: la proposta di regolamento che modifica il regolamento (UE) n. 1306/2013 per quanto riguarda la disciplina finanziaria a decorrere dall'esercizio finanziario 2021 e il regolamento (UE) n. 1307/2013 per quanto riguarda la flessibilità tra i pilastri per l'anno civile 2020 (COM(2019)580 – cosiddetta proposta di regolamento di flessibilità); la proposta di regolamento che stabilisce disposizioni transitorie relative al sostegno da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) nell'anno 2021 e che modifica i regolamenti (UE) n. 228/2013, (UE) n. 229/2013 e (UE) n. 1308/

2013 per quanto riguarda le risorse e la loro distribuzione nell'anno 2021 e i regolamenti (UE) n. 1305/2013, (UE) n. 1306/2013 e (UE) n. 1307/2013 per quanto riguarda le loro risorse e la loro applicabilità nell'anno 2021 (COM(2019)581 – cosiddetta proposta di regolamento di transizione).

Segnala, preliminarmente, che la Commissione XIII (Agricoltura) ha avviato l'esame del COM(2019)580 in data 20 novembre 2019, e prevede di iniziare l'esame del COM(2019)581 domani, mercoledì 27 novembre 2019, per poi procedere ad un esame congiunto delle due proposte.

Segnala, inoltre, che, secondo la Commissione europea, le proposte all'esame rivestono carattere di urgenza: il regolamento di flessibilità andrebbe adottato entro la fine del 2019, mentre il regolamento di transizione entro l'estate del 2020. Rileva, in tal senso, che alla luce del prolungarsi dei negoziati tra gli Stati membri sulle proposte legislative per la nuova PAC 2021-2027, che potrebbe ritardarne l'approvazione e il successivo avvio a partire dal 2021, la Commissione europea ha, infatti, deciso di adottare le suddette iniziative volte a definire il regime da applicare, per un periodo transitorio, in attesa della definitiva approvazione della riforma della PAC 2021-2027.

Evidenzia che alcune disposizioni del pacchetto all'esame tengono conto dell'ammontare complessivo prospettato dalla Commissione europea per la futura PAC nel contesto del Quadro finanziario pluriennale dell'Unione europea 2021-2027, che, tuttavia, non è ancora entrato in vigore, essendo in corso i negoziati.

Osserva che tale aspetto non è secondario, costituendo probabilmente la principale criticità del pacchetto di transizione. Sottolinea, infatti, che secondo talune proiezioni, esso, facendo riferimento al nuovo bilancio PAC proposto per il 2021-2027, complessivamente inferiore rispetto alla programmazione attuale, comporterebbe per l'Italia una consistente riduzione di risorse sul 2021: 3,56 miliardi di euro in pagamenti diretti e 1,27 miliardi di euro per lo sviluppo rurale, rispettiva-

mente 140 milioni di euro e 230 milioni di euro in meno rispetto al massimale 2020, per un totale complessivo di 370 milioni di euro in meno.

Espone, quindi, alcune delle principali disposizioni presentate dalla Commissione europea, facendo presente che la proposta di regolamento COM(2019)580 consta di 3 articoli e propone di apportare alcune modifiche a due regolamenti della PAC vigente e in particolare: al regolamento (UE) n. 1306/2013, relativo al finanziamento, alla gestione e al monitoraggio della politica agricola comune (cosiddetto regolamento orizzontale), al fine di garantire che il meccanismo di disciplina finanziaria, che consente di rispettare il massimale fissato dal regolamento sul Quadro finanziario pluriennale, possa continuare ad applicarsi per gli esercizi finanziari successivi al 2020, nonché al regolamento (UE) n. 1307/2013, recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune (cosiddetto regolamento sui pagamenti diretti), al fine di mantenere la flessibilità tra i pilastri per l'anno civile 2020/esercizio finanziario 2021, già stabilita dal regolamento (UE) n. 2019/288, fissando però l'importo massimo che può essere trasferito sulla base di un ammontare fisso e non di una percentuale. Rileva inoltre che, poiché l'importo disponibile come pagamenti diretti ha un impatto sulle scelte degli Stati membri in materia di sostegno accoppiato facoltativo comunicate nell'agosto 2019, la Commissione europea propone che gli Stati membri abbiano anche la possibilità di rivedere la decisione di agosto 2019 sul sostegno accoppiato facoltativo.

Per quanto riguarda la proposta di regolamento COM(2019)581, segnala che essa si compone di 14 articoli e propone di modificare sette regolamenti vigenti: il regolamento (UE) n. 1303/2013 recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca (regolamento RDC); il regola-

mento (UE) n. 1305/2013 sullo sviluppo rurale; il regolamento (UE) n. 1306/2013 sulla gestione e sul monitoraggio della PAC (regolamento orizzontale); il regolamento (UE) n. 1307/2013 sui pagamenti diretti; il regolamento (UE) n. 1308/2013 recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli (regolamento OCM); il regolamento (UE) n. 228/2013 recante misure specifiche nel settore dell'agricoltura a favore delle regioni ultraperiferiche dell'Unione, nonché il regolamento (UE) n. 229/2013, recante misure specifiche nel settore dell'agricoltura a favore delle isole minori del Mar Egeo.

In particolare, sottolinea che la proposta intende modificare le regole vigenti per: garantire la continuità del sostegno della PAC per entrambi i pilastri nel 2021, tra l'altro aggiornando gli importi del 2021 per i pagamenti diretti, lo sviluppo rurale, i programmi di aiuto settoriale, le regioni ultraperiferiche e le piccole isole del Mar Egeo, al fine di includervi gli importi e i massimali pertinenti fissati per il nuovo QFP 2021-2027; facilitare la transizione verso i piani strategici nazionali previsti per la nuova PAC attraverso, tra l'altro, un adattamento delle scadenze temporali per i programmi di aiuto settoriale e il riporto delle spese dei periodi di programmazione precedente nei piani strategici della PAC.

Scendendo più nel dettaglio, segnala che, per quanto concerne lo sviluppo rurale, la Commissione europea propone, tra l'altro, che gli Stati membri che rischiano di rimanere senza fondi possano prorogare i loro Piani di sviluppo rurale (PSR) fino al 31 dicembre 2021 e che, in mancanza di tale proroga, gli importi corrispondenti alle dotazioni non utilizzate nel 2021 siano trasferiti in proporzioni uguali agli anni dal 2022 al 2025, conformemente alla proposta del nuovo QFP 2021-2027. Fa presente, inoltre, come accennato in precedenza, che si prevede la possibilità di riportare le spese dei periodi di programmazione precedenti nei nuovi piani strategici della PAC.

Per quanto riguarda, invece, i pagamenti diretti, evidenzia che la Commissione europea propone, tra l'altro: che i

diritti all'aiuto assegnati prima del 1° gennaio 2020 siano considerati legittimi e regolari dal 1° gennaio 2021; la flessibilità tra i pilastri per l'anno di domanda 2021 (esercizio finanziario 2022); la possibilità di applicare ulteriormente la convergenza interna nel 2020 e nel 2021 o conservare i valori rettificati dei diritti all'aiuto 2019; la proroga del regime di pagamento unico per superficie per il 2021.

Infine, per quanto concerne l'Organizzazione comune dei mercati, segnala che la Commissione europea propone, tra l'altro: nel settore dell'olio d'oliva e delle olive da tavola, la proroga dei programmi di lavoro che vanno dal 1° aprile 2018 al 31 marzo 2021 fino al 31 dicembre 2021; nei settori vitivinicolo e dell'apicoltura, il proseguimento dei regimi di aiuti fino al termine dei rispettivi periodi; nel settore ortofrutticolo, la possibilità per l'organizzazione di produttori riconosciuta di scegliere tra la modifica dei programmi approvati per soddisfare i requisiti del regolamento sui piani strategici della PAC e la sostituzione dei programmi approvati con nuovi programmi operativi.

Osserva che la base giuridica delle proposte all'esame è l'articolo 43, paragrafo 2, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), che stabilisce l'applicazione della procedura legislativa ordinaria, con la previa consultazione del Comitato economico e sociale, per le disposizioni necessarie al perseguimento degli obiettivi della politica comune dell'agricoltura e della pesca.

Circa il rispetto del principio di sussidiarietà, evidenzia che la Commissione europea ricorda, innanzitutto, che in materia di agricoltura l'Unione ha competenza concorrente con quella degli Stati membri e che esercita le sue competenze mediante l'adozione di vari atti legislativi, in tal modo definendo e attuando la politica agricola comune dell'Unione europea, come stabilito negli articoli da 38 a 44 del TFUE.

Segnala che secondo la Commissione europea, il valore aggiunto delle proposte all'esame consiste nel garantire la certezza e la stabilità del sostegno PAC agli agri-

coltori europei e una transizione agevole dal periodo PAC attuale al prossimo.

Circa il rispetto del principio di proporzionalità, fa presente che la Commissione europea afferma che le proposte non comportano un'evoluzione sul piano delle politiche rispetto agli atti legislativi che intendono modificare.

In conclusione, segnala che, ai fini dell'espressione del parere della Commissione, potrebbe essere utile acquisire valutazioni, soprattutto da parte del Governo, sulle modifiche prospettate dalla Commissione europea, con riferimento, in particolare, alla citata riduzione di risorse che esse potrebbero implicare per l'agricoltura del nostro Paese.

Guido Germano PETTARIN (FI) prende atto di quanto riferito dalla relatrice circa il rispetto dei principi di sussidiarietà e proporzionalità, non condividendone tuttavia le valutazioni. Ai fini di una corretta disamina dei provvedimenti in esame ritiene dirimente approfondire lo stato dei negoziati concernenti il Quadro finanziario pluriennale dell'Unione europea 2021-2027 (QFP), atteso che le due proposte di regolamento all'esame sembrano limitarsi a ridurre le risorse e a organizzare le diverse scadenze dei pagamenti connessi alle misure nel settore dell'agricoltura. Occorre invece domandarsi, a monte, quali siano le reali ricadute del prossimo QFP sull'Italia e approfondire il suo impatto sul settore primario. Nel merito osserva, inoltre, come la previsione di un ammontare fisso, anziché di una percentuale, per la flessibilità tra i pilastri, sia foriera di conseguenze negative per l'Italia.

Marco MAGGIONI (LEGA) si associa alle valutazioni espresse dal deputato Pettarin in merito alla necessità di approfondire gli aspetti legati al prossimo Quadro finanziario pluriennale dell'Unione europea 2021-2027 (QFP). Ricorda che i negoziati relativi a quest'ultimo sono al momento arenati per l'emersione di significative divergenze tra i Paesi membri circa i finanziamenti al bilancio europeo, i tagli alle diverse politiche e, in particolare, la

distribuzione delle risorse nell'ambito della Politica agricola comunitaria. Rileva, quindi, come le proposte di regolamento all'esame riflettano una sorta di ambiguità proprio perché sono modellate sulla base di una proposta di QFP sulla quale non vi è allo stato nessun accordo. Osserva poi che sarebbe utile, preliminarmente, domandarsi se in assenza dei regolamenti proposti non si possa per il futuro garantire il sostegno finanziario alla PAC per entrambi i pilastri, o se invece tale sostegno possa comunque continuare, considerato anche che in tale ultimo caso i regolamenti all'esame sarebbero per molti aspetti inutili.

Esprime quindi la sua contrarietà rispetto a quanto si sta profilando sulla tematica della Politica agricola comune, ricordando, peraltro, come analoghi profili critici fossero emersi anche nel corso dell'incontro informale che la Commissione ha recentemente avuto con una delegazione di parlamentari francesi ove si è discusso anche dell'importanza della qualità delle produzioni agricole.

Conclude rilevando come dietro la carenza tecnica delle proposte di regolamento in esame si celi in realtà un'importante questione politica che rischia, se non affrontata adeguatamente, di determinare danni all'agricoltura non solo italiana.

Augusta MONTARULI (FdI) osserva preliminarmente come il combinato disposto degli effetti finanziari derivanti dalla *Brexit* e della decisione di destinare fondi a nuove politiche tradizionalmente non trattate dall'Unione europea, determini, nel complesso, una significativa riduzione delle risorse del bilancio dell'Unione destinate all'Italia e, soprattutto, al suo settore agricolo. Osserva quindi come le misure recate nei regolamenti transitori in esame confermino di fatto i tagli nei confronti della Politica agricola comune ipotizzati per il prossimo Quadro finanziario pluriennale dell'Unione europea 2021-2027, tagli che fino a questo momento erano invece considerati meramente ipotetici. In tal senso, i regolamenti

all'esame costituiscono a suo avviso un'anticipazione di quanto accadrà nei negoziati per il prossimo QFP e ciò dovrebbe indurre ad avere una forte preoccupazione per i relativi riflessi sull'Italia.

Stigmatizza, quindi, come il Governo continui a sostenere che la fase di trattativa sul QFP sia ancora aperta e che la riduzione di risorse paventata non sia certa, laddove invece è la stessa Unione europea ad adottare atti che esprimono chiaramente l'intenzione di ridurre i fondi destinati all'agricoltura.

Ricorda quindi che il suo gruppo ha recentemente presentato una risoluzione, a sua prima firma, volta ad impegnare il Governo ad assicurare la massima tutela degli interessi italiani in sede di predisposizione del bilancio 2021-2027 dell'Unione europea e a non prestare il consenso ad alcuna riduzione delle risorse per l'agricoltura.

Intervenendo sull'ordine dei lavori, chiede quindi chiarimenti circa il prosieguo procedurale delle proposte di regolamento in esame.

Sergio BATTELLI, *presidente*, replicando alla deputata Montaruli, ricorda che in questa sede la Commissione è chiamata ad esprimere un parere alla XIII Commissione, competente per materia.

Guido Germano PETTARIN (FI) osserva che gli atti in esame presentano taluni profili problematici in ordine al rispetto del principio di sussidiarietà.

Francesca GALIZIA (M5S), *relatrice*, replicando, sottolinea come le proposte di regolamento all'esame rispondano alla necessità di far fronte a talune problematiche operative che si presentano nella transizione tra la vigenza dell'attuale Quadro finanziario pluriennale dell'Unione europea, in scadenza, ed il prossimo, ancora in fase di negoziazione, per il periodo 2021-2027. Conferma poi che la cosiddetta proposta di regolamento di flessibilità, che fissa l'importo massimo che può essere trasferito tra pilastri sulla base di un

ammontare fisso e non di una percentuale, è anche una diretta conseguenza della prevista uscita del Regno Unito dall'Unione europea, la quale comporta una riduzione della dotazione finanziaria del prossimo QFP. Evidenzia quindi l'esigenza di una più ampia analisi degli elementi concernenti le risorse destinate all'Italia per la politica agricola comune, che comprenda anche i profili connessi al pieno utilizzo delle risorse, che ritiene comunque non debbano essere ridotte. Concludendo, nell'auspicare opportuni approfondimenti anche da parte del Governo circa le tematiche sollevate nel corso dibattito, ricorda che è in corso di predisposizione un apposito ciclo di audizioni congiunte con la XIII Commissione.

Guido Germano PETTARIN (FI), nel ribadire le sue perplessità circa il rispetto dei principi di sussidiarietà e proporzionalità, si domanda per quale motivo sia stato scelto di utilizzare lo strumento del regolamento per intervenire sulla tematica in esame. Rileva inoltre come il quadro finanziario non sia ancora certo, atteso che gli effetti della *Brexit* non si sono ancora pienamente consolidati, chiedendosi cosa accadrebbe se il recesso del Regno Unito dall'Unione europea non avvenisse.

Piero DE LUCA (PD) replicando al deputato Pettarin ricorda che le due proposte di regolamento all'esame recano modifiche a regolamenti preesistenti del 2013. In tal senso evidenzia come sia del tutto corretto, pertinente e necessario che tali modifiche siano apportate con uno strumento normativo di pari livello, cioè il regolamento, non potendosi fare altrimenti.

Sergio BATTELLI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame congiunto ad altra seduta.

La seduta termina alle 12.35.

COMMISSIONE PARLAMENTARE

per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi

S O M M A R I O

Sulla pubblicità dei lavori	75
ATTIVITÀ DI INDIRIZZO E VIGILANZA:	
Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alla campagna per l'elezione del Presidente della Giunta regionale e per il rinnovo del Consiglio regionale delle regioni Calabria e Emilia Romagna indette per il giorno 26 gennaio 2020 (<i>Esame e approvazione</i>)	75
<i>ALLEGATO 1 (Testo approvato dalla Commissione nella seduta del 26 novembre 2019)</i>	77
Comunicazioni del Presidente	76
PROCEDURE INFORMATIVE:	
Audizione dell'Amministratore delegato della RAI (<i>Svolgimento</i>)	76
Sulla pubblicazione dei quesiti	76
<i>ALLEGATO 2 (Quesiti per i quali è pervenuta risposta scritta alla Presidenza della Commissione (dal n. 139/765 al n. 145/774, il n. 148/781 e dal n. 150/791 al n. 152/795))</i>	86

Martedì 26 novembre 2019. – Presidenza del presidente BARACHINI. – Interviene per la RAI l'amministratore delegato, dottor Fabrizio Salini, accompagnato dal direttore e dal vice direttore delle relazioni istituzionali, dottor Stefano Luppi e dottor Lorenzo Ottolenghi, dal direttore della comunicazione, dottor Marcello Giannotti e dal direttore dello Staff dell'amministratore delegato, dottor Roberto Ferrara.

La seduta comincia alle 13.10.

(La Commissione approva il processo verbale della seduta precedente).

Sulla pubblicità dei lavori.

Il PRESIDENTE comunica che ai sensi dell'articolo 13, comma 4, del regolamento della Commissione, la pubblicità dei lavori della seduta odierna, per quanto concerne

l'audizione all'ordine del giorno, sarà assicurata mediante l'attivazione del sistema audiovisivo a circuito chiuso, la trasmissione in diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati e, in differita, sul canale satellitare della Camera dei deputati.

Avverte che con riferimento all'audizione odierna verrà redatto e pubblicato il resoconto stenografico.

ATTIVITÀ DI INDIRIZZO E VIGILANZA

Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alla campagna per l'elezione del Presidente della Giunta regionale e per il rinnovo del Consiglio regionale delle regioni Calabria e Emilia Romagna indette per il giorno 26 gennaio 2020.

(Esame e approvazione).

Il PRESIDENTE comunica che è stato trasmesso ai componenti della Commis-

sione uno schema di delibera per la disciplina in tema di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alle prossime elezioni che avranno luogo nelle regioni Calabria e Emilia Romagna.

Il testo, la cui adozione si rende necessaria in ragione dell'avvio della campagna elettorale, è stato predisposto considerata la prassi pregressa della Commissione e i precedenti di deliberazioni riferite alla disciplina di analoghi periodi elettorali, nonché l'esperienza applicativa di tali disposizioni.

Non essendovi osservazioni né richieste di intervento per dichiarazioni di voto, lo schema di delibera in titolo, previa verifica del numero legale, è posto ai voti e approvato all'unanimità.

La Presidenza si intende autorizzata ad apportare le eventuali modifiche formali necessarie (*vedi allegato 1*).

Comunicazioni del Presidente.

Il PRESIDENTE comunica che, a seguito della richiesta avanzata il 18 novembre scorso, è pervenuta nella giornata di ieri da parte dell'Amministratore delegato della RAI, una risposta concernente la questione della rappresentanza dei diversi orientamenti sindacali negli spazi di approfondimento televisivo della RAI.

Tale nota, a disposizione di tutti i Commissari, è stata poi trasmessa nella giornata di ieri alla Segretaria generale della Cisl, Annamaria Furlan, che aveva sollevato la questione.

PROCEDURE INFORMATIVE

Audizione dell'Amministratore delegato della RAI.
(*Svolgimento*).

Il PRESIDENTE saluta e ringrazia il l'amministratore delegato Salini per la

disponibilità ad intervenire nella seduta odierna.

Informa che l'audizione verterà in particolare sul tema del piano industriale della RAI 2019-2021, anche alla luce di quanto rilevato dalla Commissione nell'Atto di indirizzo approvato nella seduta del 7 novembre scorso.

Intervengono per porre quesiti la senatrice GARNERO SANTANCHÈ (FdI), il deputato FORNARO (LEU), il senatore AIROLA (M5S), il deputato MOLLICONE (FdI), il senatore GASPARRI (FI-BP), i deputati MULÈ (FI) e TIRAMANI (Lega), la senatrice RICCIARDI (M5S), le deputate PAXIA (M5S) e De GIORGI (M5S), i deputati CAPITANIO (Lega) e GIACOMELLI (PD), la senatrice GAUDIANO (M5S), il deputato RUGGIERI (FI), la deputata FLATI (M5S), il senatore VERDUCCI (PD), il deputato ANZALDI (IV) e il senatore DI NICOLA (M5S).

Il dottor SALINI svolge quindi la replica.

Il PRESIDENTE, dopo aver ringraziato il dottor Salini, dichiara chiusa la procedura informativa.

Sulla pubblicazione dei quesiti.

Il PRESIDENTE comunica che sono pubblicati in allegato, ai sensi della risoluzione relativa all'esercizio della potestà di vigilanza della Commissione sulla società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo, approvata dalla Commissione il 18 marzo del 2015, i quesiti dal n. 139/765 al n. 145/774, il n. 148/781 e dal 150/791 al n. 152/795, per i quali è pervenuta risposta scritta alla presidenza della Commissione (*vedi allegato 2*).

La seduta termina alle 15.05.

ALLEGATO 1

Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alla campagna per l'elezione del Presidente della Giunta regionale e per il rinnovo del Consiglio regionale delle regioni Calabria e Emilia Romagna indette per il giorno 26 gennaio 2020 (Documento n. 9).

**TESTO APPROVATO DALLA COMMISSIONE
NELLA SEDUTA DEL 26 NOVEMBRE 2019**

La Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi

premessi che:

con decreto del Presidente della Giunta regionale della Calabria n. 322 del 25 novembre 2019, pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Calabria – serie generale n. 131 del 25 novembre 2019, sono stati convocati per il giorno 26 gennaio 2020 i comizi per l'elezione del Presidente della Giunta regionale e per il rinnovo del Consiglio regionale della Regione Calabria;

premessi che:

con decreto del Presidente della Giunta regionale dell'Emilia Romagna n. del..., pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia Romagna – serie generale n. ... del ... , sono stati convocati per il giorno 26 gennaio 2020 i comizi per l'elezione del Presidente della Giunta regionale e per il rinnovo del Consiglio regionale della Regione Emilia Romagna;

visti:

a) quanto alla potestà di rivolgere indirizzi generali alla RAI e di disciplinare direttamente le « tribune », gli articoli 1 e 4 della legge 14 aprile 1975, n. 103;

b) quanto alla tutela del pluralismo, dell'imparzialità, dell'indipendenza, dell'obiettività e della apertura alle diverse forze politiche nel sistema radiotelevisivo, nonché alla tutela delle pari opportunità

tra uomini e donne nelle trasmissioni televisive, l'articolo 3 del testo unico dei servizi di *media* audiovisivi e radiofonici, approvato con il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177; l'articolo 1 della legge 22 febbraio 2000, n. 28 e successive modifiche; l'articolo 1, comma 4, della vigente Convenzione tra il Ministero dello sviluppo economico e la RAI, nonché gli Atti di indirizzo approvati dalla Commissione il 13 febbraio 1997, il 30 luglio 1997 e l'11 marzo 2003;

c) quanto stabilito nel suo complesso dalla legge 22 febbraio 2000, n. 28, e successive modificazioni;

d) la legge costituzionale 22 novembre 1999 n. 1 recante: « Disposizioni concernenti l'elezione diretta del Presidente della Giunta regionale e l'autonomia statutaria delle regioni »

e) la legge 17 febbraio 1968, n. 108, recante « Norme per l'elezione dei Consigli regionali delle Regioni a statuto normale »;

f) la legge 23 febbraio 1995, n. 43, recante « Nuove norme per l'elezione dei Consigli delle Regioni a statuto ordinario »;

g) la legge regionale della Calabria 7 febbraio 2005, n. 1, recante « Norme per l'elezione del Presidente della Giunta regionale e del Consiglio regionale », con le modifiche e le integrazioni di cui alle L.L.R.R. 6 febbraio 2010, n. 4, 12 febbraio

2010, n. 6, 28 maggio 2010, n. 12, 29 dicembre 2010, n. 34, 6 giugno 2014, n. 8 e 12 settembre 2014, n. 19;

h) lo Statuto della Regione Calabria approvato con legge statutaria regionale n. 25 del 19 ottobre 2004 e successive modificazioni ed integrazioni;

i) la legge regionale dell'Emilia Romagna 23 luglio 2014 n. 21 recante « Norme per l'elezione dell'Assemblea legislativa e del Presidente della Giunta regionale », con le modifiche apportate dalla L.R. 6 novembre 2019, n. 23;

j) lo Statuto della Regione Emilia Romagna approvato con legge statutaria regionale n. 13 del 31 marzo 2005 e successive modificazioni ed integrazioni;

vista la legge 23 novembre 2012, n. 215, recante « Disposizioni per promuovere il riequilibrio delle rappresentanze di genere nei consigli e nelle giunte degli enti locali e nei consigli regionali. Disposizioni in materia di pari opportunità nella composizione delle commissioni di concorso nelle pubbliche amministrazioni »;

vista la legge 2 luglio 2004, n. 165, recante « Disposizioni di attuazione dell'articolo 122, primo comma, della Costituzione »;

vista la legge 20 luglio 2004, n. 215, recante « Norme in materia di risoluzione dei conflitti di interessi »;

visto il testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, pubblicato nel Supplemento ordinario della *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 152 del 23 giugno 1960, alle cui disposizioni rinvia, in quanto applicabili, l'articolo 1, comma 6, della richiamata legge 17 febbraio 1968, n. 108;

visto l'articolo 10, commi 1 e 2, lettera j), della legge 5 giugno 2003, n. 131, recante « Disposizioni per l'adeguamento

dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 »;

considerata la propria prassi pregressa e i precedenti di proprie deliberazioni riferite alla disciplina di analoghi periodi elettorali, nonché l'esperienza applicativa di tali disposizioni;

consultata l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni;

DISPONE

nei confronti della RAI Radiotelevisione italiana, società concessionaria del servizio radiotelevisivo pubblico, come di seguito:

Articolo 1

(Ambito di applicazione e disposizioni comuni a tutte le trasmissioni)

1. Le disposizioni della presente delibera, finalizzate a dare concreta attuazione ai principi del pluralismo, dell'imparzialità, dell'indipendenza, dell'obiettività e della completezza del sistema radiotelevisivo, nonché ai diritti riconosciuti ai soggetti politici dagli articoli 4 e 5 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, si riferiscono alle consultazioni per le elezioni del Presidente della Giunta regionale e per il rinnovo del Consiglio regionale delle regioni Calabria e Emilia Romagna indette per il giorno 26 gennaio 2020, e si applicano nell'ambito territoriale interessato dalle consultazioni.

2. Le disposizioni della presente delibera cessano di avere efficacia il giorno successivo alle votazioni relative alle consultazioni di cui al comma 1.

3. Le trasmissioni RAI relative alle presenti consultazioni elettorali, che hanno luogo esclusivamente nelle sedi regionali, sono organizzate e programmate a cura della Testata giornalistica regionale.

Articolo 2

(Tipologia della programmazione RAI in periodo elettorale)

1. Nel periodo di vigenza della presente delibera, la programmazione radiotelevisiva regionale della RAI per le consultazioni elettorali nelle regioni interessate ha luogo esclusivamente nelle forme e con le modalità indicate di seguito:

a) la comunicazione politica, di cui all'articolo 4, comma 1, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, può effettuarsi mediante forme di contraddittorio, interviste e ogni altra forma che consenta il raffronto in condizioni di parità tra i soggetti politici aventi diritto ai sensi dell'articolo 3. Essa si realizza mediante le tribune di cui all'articolo 6 disposte dalla Commissione e le eventuali ulteriori trasmissioni televisive e radiofoniche autonomamente disposte dalla RAI, di cui all'articolo 3. Le trasmissioni possono prevedere anche la partecipazione di giornalisti e giornaliste che rivolgono domande ai partecipanti;

b) i messaggi politici autogestiti, di cui all'articolo 4, comma 3, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, sono realizzati con le modalità previste all'articolo 7;

c) l'informazione è assicurata, secondo i principi di cui all'articolo 5 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, e con le modalità previste dal successivo articolo 4 della presente delibera, mediante i telegiornali, i giornali radio, i notiziari, i relativi approfondimenti e ogni altro programma di contenuto informativo a rilevante caratterizzazione giornalistica, correlati ai temi dell'attualità e della cronaca, purché la loro responsabilità sia ricondotta a quella di specifiche testate giornalistiche registrate ai sensi dell'articolo 32-*quinquies*, comma 1, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 (Testo unico dei servizi di *media* audiovisivi e radiofonici), come modificato dal decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 44;

d) in tutte le altre trasmissioni della programmazione regionale RAI nelle regioni interessate dalle consultazioni elettorali non è ammessa, ad alcun titolo, la presenza di candidati o di esponenti politici, e non possono essere trattati temi di evidente rilevanza politica ed elettorale, né che riguardino vicende o fatti personali di personaggi politici.

2. Al fine di contrastare la sottorappresentazione delle donne in politica e di garantire, ai sensi dell'articolo 1, comma 2-*bis*, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, il rispetto dei principi di cui all'articolo 51, primo comma, della Costituzione, nelle trasmissioni di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1 è sempre assicurata la più ampia ed equilibrata presenza di entrambi i sessi. La Commissione vigila sulla corretta applicazione del principio delle pari opportunità di genere in tutte le trasmissioni indicate nella presente delibera, ivi comprese le schede radiofoniche e televisive di cui all'articolo 5 della presente delibera.

Articolo 3

(Trasmissioni di comunicazione politica a diffusione regionale autonomamente disposte dalla RAI)

1. Nel periodo di vigenza della presente delibera la RAI programma nelle regioni Calabria e Emilia Romagna trasmissioni di comunicazione politica.

2. Nel periodo compreso tra la data di convocazione dei comizi elettorali e quella del termine di presentazione delle candidature, nelle trasmissioni di cui al presente articolo è garantito l'accesso alle forze politiche che costituiscono un autonomo gruppo o una componente del gruppo misto nel Consiglio regionale da rinnovare.

3. Nelle trasmissioni di cui al comma 2 del presente articolo, il tempo disponibile deve essere ripartito in proporzione alla consistenza dei rispettivi gruppi nel Consiglio regionale.

4. Nel periodo compreso tra lo spirare del termine per la presentazione delle

candidature e la mezzanotte del secondo giorno precedente la data delle elezioni, nelle trasmissioni di comunicazione politica di cui al presente articolo è garantito l'accesso:

a) ai candidati alla carica di Presidente della Regione;

b) alle forze politiche che presentano liste di candidati per l'elezione del Consiglio regionale.

5. Nelle trasmissioni di cui al comma 4 il tempo disponibile è ripartito con criterio paritario tra tutti i soggetti concorrenti.

6. In relazione al numero dei partecipanti e agli spazi disponibili, il principio delle pari opportunità tra gli aventi diritto, anche con riferimento all'equilibrata presenza di genere ai sensi dell'articolo 1, comma 2-bis, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, può essere realizzato, oltre che nell'ambito della medesima trasmissione, anche nell'ambito di un ciclo di più trasmissioni, purché ciascuna di queste abbia analoghe opportunità di ascolto. In ogni caso, la ripartizione degli spazi nelle trasmissioni di comunicazione politica nei confronti degli aventi diritto deve essere effettuata su base settimanale, garantendo l'applicazione dei principi di equità e di parità di trattamento, e procedendo comunque entro la settimana successiva a operare in modo effettivo le compensazioni che dovessero rendersi necessarie.

7. Le trasmissioni di cui al presente articolo sono sospese dalla mezzanotte del secondo giorno precedente la data delle elezioni.

8. La responsabilità delle trasmissioni di cui al presente articolo deve essere ricondotta a quella di specifiche testate giornalistiche registrate come definite dall'articolo 2, comma 1, lettera c).

Articolo 4

(Informazione)

1. Sono programmi di informazione i telegiornali, i giornali radio, i notiziari e

ogni altro programma di contenuto informativo, a rilevante presentazione giornalistica, caratterizzato dalla correlazione ai temi dell'attualità e della cronaca.

2. Nel periodo di vigenza della presente delibera, i notiziari diffusi dalla RAI e tutti gli altri programmi a contenuto informativo debbono garantire la presenza paritaria, coerentemente con quanto previsto dall'articolo 5 della legge n. 28 del 2000, dei soggetti politici di cui all'articolo 3 della presente delibera, uniformandosi con particolare rigore ai criteri di tutela del pluralismo, della completezza, della imparzialità, della obiettività, dell'equilibrata rappresentanza di genere e di parità di trattamento tra le diverse forze politiche, evitando di determinare, anche indirettamente, situazioni di vantaggio o svantaggio per determinate forze politiche. I direttori responsabili dei notiziari sono tenuti ad acquisire settimanalmente i dati del monitoraggio del pluralismo relativi alla testata diretta dall'istituto cui fa riferimento l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.

3. In particolare, i direttori responsabili dei programmi di cui al presente articolo, nonché i loro conduttori e registi, osservano in maniera rigorosa ogni cautela volta a dare attuazione al precedente comma 2, considerando non solo le presenze e le posizioni di candidati, di esponenti politici o comunque di persone chiaramente riconducibili ai partiti e alle liste concorrenti per il ruolo che ricoprono o hanno ricoperto nelle istituzioni nell'ultimo anno, ma anche le posizioni di contenuto politico espresse da soggetti e persone non direttamente partecipanti alla competizione elettorale. Essi curano che l'organizzazione e lo svolgimento del programma, anche con riferimento ai contributi filmati, alla ricostruzione delle vicende narrate, alla composizione e al comportamento del pubblico in studio, risultino inequivocabilmente finalizzati ad assicurare il rispetto dei criteri di cui al comma 2. Essi curano inoltre che gli utenti non siano oggettivamente nella condizione di poter attribuire, in base alla conduzione del programma, specifici

orientamenti politici ai conduttori o alla testata, e che, nei notiziari propriamente detti, non si determini un uso ingiustificato di riprese con presenza diretta di membri del Governo, di esponenti politici o comunque di persone chiaramente riconducibili ai partiti e alle liste concorrenti per il ruolo che ricoprono o hanno ricoperto nelle istituzioni nell'ultimo anno. Infine, essi osservano comunque in maniera particolarmente rigorosa ogni cautela atta ad evitare che si determinino situazioni di vantaggio per determinate forze politiche o determinati competitori elettorali, prestando anche la massima attenzione alla scelta degli esponenti politici invitati e alle posizioni di contenuto politico espresse dagli altri ospiti; a tal fine, deve essere garantito il contraddittorio in condizioni di effettiva parità, in assenza del quale non possono essere trattati temi di chiara rilevanza politica ovvero che riguardino vicende o fatti personali di personaggi politici.

4. Per quanto riguarda i programmi di informazione di cui al presente articolo, i rappresentanti delle istituzioni partecipano secondo le regole stabilite dalla legge n. 28 del 2000 per tutti i candidati e gli esponenti politici, salvo nei casi in cui intervengano su materie inerenti all'esclusivo esercizio delle funzioni istituzionali svolte.

5. Nel periodo disciplinato dalla presente delibera i programmi di approfondimento informativo, qualora in essi assuma carattere rilevante l'esposizione di opinioni e valutazioni politico-elettorali, sono tenuti a garantire la più ampia ed equilibrata presenza e possibilità di espressione ai diversi soggetti politici.

6. In tutte le trasmissioni radiotelevisive diverse da quelle di comunicazione politica, dai messaggi politici autogestiti e dai programmi di informazione ricondotti sotto la responsabilità di specifiche testate giornalistiche, non è ammessa, ad alcun titolo, la presenza di candidati o di esponenti politici o di persone chiaramente riconducibili a soggetti politici, a partiti e alle liste concorrenti e non possono essere

trattati temi di evidente rilevanza politica ed elettorale, né che riguardino vicende o fatti personali di personaggi politici.

7. Il rispetto delle condizioni di cui ai commi precedenti e il ripristino di eventuali squilibri accertati è assicurato d'ufficio dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, anche su segnalazione della parte interessata e/o della Commissione secondo quanto previsto dalle norme vigenti.

Articolo 5

(Illustrazione sulle modalità di voto e presentazione liste)

1. Nelle regioni interessate dalle consultazioni elettorali, nel periodo compreso tra la data di entrata in vigore della presente delibera e quella del termine di presentazione delle candidature, la RAI predispone e trasmette una scheda televisiva e radiofonica, da pubblicare anche sul proprio sito *web*, nonché una o più pagine televideo, che illustrano gli adempimenti per la presentazione delle candidature e le modalità e gli spazi adibiti per la sottoscrizione delle liste.

2. Nelle regioni interessate dalle consultazioni elettorali, nel periodo compreso tra la scadenza del termine per la presentazione delle candidature e la mezzanotte del secondo giorno precedente la data delle elezioni, la RAI predispone e trasmette schede televisive e radiofoniche che illustrano le principali caratteristiche delle consultazioni in oggetto, con particolare riferimento ai sistemi elettorali e alle modalità di espressione del voto.

3. Nell'ambito delle schede informative di cui al comma 2 sono altresì illustrate le speciali modalità di voto previste per gli elettori affetti da disabilità, con particolare riferimento a quelle previste per i malati intrasportabili.

4. Le schede o i programmi di cui al presente articolo sono trasmessi anche immediatamente prima o dopo i principali notiziari e tribune, prevedendo la tradu-

zione simultanea nella lingua dei segni che le renda fruibili alle persone non udenti.

5. Le schede di cui al presente articolo sono messe a disposizione *on line* per la trasmissione gratuita da parte delle emittenti televisive e radiofoniche nazionali e locali disponibili, oltre a essere caricate *on line* sui principali siti di video *sharing* gratuiti.

Articolo 6

(Tribune elettorali)

1. La RAI organizza e trasmette nelle regioni interessate dalle consultazioni elettorali, in fasce orarie di ottimo ascolto, preferibilmente prima o dopo i principali telegiornali e notiziari radiofonici, comunque evitando la coincidenza con altri programmi a contenuto informativo, tribune politico-elettorali, televisive e radiofoniche, ciascuna di durata non superiore ai quarantacinque minuti, organizzate con la formula del confronto tra un numero di partecipanti compreso fra tre e sei, e di norma, se possibile, fra quattro partecipanti, curando comunque di assicurare un rapporto equilibrato fra i rappresentanti di lista e raccomandando l'attenzione all'equilibrio di genere tra le presenze.

2. Alle tribune trasmesse anteriormente alla scadenza del termine per la presentazione delle candidature, prende parte un rappresentante per ciascuno dei soggetti politici individuati all'articolo 3, comma 2, secondo quanto stabilito dall'articolo 3, comma 3.

3. Alle tribune trasmesse nel periodo compreso tra la scadenza del termine per la presentazione delle candidature e la mezzanotte del secondo giorno precedente la data delle elezioni, prende parte un rappresentante per ciascuno dei soggetti politici individuati all'articolo 3, comma 4, secondo quanto stabilito dall'articolo 3, comma 5.

4. Alle trasmissioni di cui al presente articolo si applicano inoltre le disposizioni di cui all'articolo 3, comma 6.

5. La ripartizione degli aventi diritto nelle trasmissioni di cui al presente articolo ha luogo mediante sorteggio a cui possono assistere i rappresentanti designati dei soggetti aventi diritto, e per il quale la RAI può proporre criteri di ponderazione. Al sorteggio saranno estratte le sole liste ammesse. La RAI prevede appositi spazi da riservare alle liste non ammesse nel caso di eventuale accoglimento in via definitiva di ricorsi da esse presentati.

6. L'organizzazione e la conduzione delle trasmissioni radiofoniche, nonché la loro collocazione in palinsesto, devono conformarsi quanto più possibile alle trasmissioni televisive, tenendo conto delle relative specificità dei due mezzi.

7. Tutte le tribune sono trasmesse dalle sedi regionali della RAI di regola in diretta, salvo diverso accordo tra tutti i partecipanti. Se sono registrate, la registrazione è effettuata nelle 24 ore precedenti la messa in onda e avviene contestualmente per tutti i soggetti che prendono parte alla trasmissione. Qualora le tribune non siano riprese in diretta, il conduttore ha l'obbligo, all'inizio della trasmissione, di dichiarare che si tratta di una registrazione.

8. L'eventuale rinuncia o assenza di un soggetto avente diritto a partecipare alle tribune non pregiudica la facoltà degli altri di intervenire, anche nella medesima trasmissione, ma non determina un accrescimento del tempo loro spettante. Nelle trasmissioni interessate è fatta menzione della rinuncia o assenza.

9. La ripresa o la registrazione delle tribune da sedi diverse da quelle indicate nella presente delibera è possibile con il consenso di tutti gli aventi diritto e della RAI.

10. Le ulteriori modalità di svolgimento delle tribune sono delegate alla direzione della testata competente, che riferisce alla Commissione tutte le volte che lo ritenga necessario o che ne viene fatta richiesta. Si applicano in proposito le disposizioni dell'articolo 13.

Articolo 7

(Messaggi autogestiti)

1. Dalla data di presentazione delle candidature la RAI trasmette messaggi politici autogestiti di cui all'articolo 4, comma 3, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, e all'articolo 2, comma 1, lettera *b*), del presente provvedimento.

2. Gli spazi per i messaggi sono ripartiti tra i soggetti di cui all'articolo 3, comma 4.

3. La RAI comunica all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e alla Commissione il numero giornaliero dei contenitori destinati ai messaggi autogestiti di cui al comma 1, nonché la loro collocazione nel palinsesto, in orari di ottimo ascolto. La comunicazione della RAI viene effettuata ed è valutata dalla Commissione con le modalità di cui all'articolo 13 del presente provvedimento.

4. I soggetti politici di cui al comma 2 beneficiano degli spazi a seguito di loro specifica richiesta, che:

a) è presentata alle sedi regionali della RAI interessate alle consultazioni elettorali entro i due giorni successivi allo scadere dell'ultimo termine per la presentazione delle candidature;

b) è sottoscritta, se il messaggio cui è riferita è richiesto da una coalizione, dal candidato all'elezione a Presidente della Giunta regionale;

c) indica la durata di ciascuno dei messaggi richiesti;

d) specifica se e in quale misura il richiedente intende avvalersi delle strutture tecniche della RAI, ovvero fare ricorso a filmati e registrazioni realizzati in proprio, purché con tecniche e *standard* equivalenti a quelli abituali della RAI. I messaggi prodotti con il contributo tecnico della RAI potranno essere realizzati unicamente negli appositi studi televisivi e radiofonici predisposti dalla RAI nella sede regionale.

5. Entro i due giorni successivi al termine di cui al comma 4, lettera *a*), la

RAI provvede a ripartire le richieste pervenute nei contenitori mediante sorteggio, a cui possono assistere i rappresentanti designati dei soggetti aventi diritto. Al sorteggio saranno estratte le sole liste ammesse. La RAI prevede appositi spazi da riservare alle liste non ammesse nel caso di eventuale accoglimento in via definitiva di ricorsi da esse presentati.

6. I messaggi di cui al presente articolo possono essere organizzati, su richiesta della forza politica interessata, con modalità che ne consentano la comprensione anche da parte dei non udenti.

7. Per quanto non è espressamente previsto dal presente articolo si applicano le disposizioni di cui all'articolo 4 della legge 22 febbraio 2000, n. 28.

Articolo 8

(Conferenze stampa dei candidati a Presidente della Regione)

1. Nel periodo compreso tra la scadenza del termine per la presentazione delle candidature e la mezzanotte del secondo giorno precedente la data delle elezioni, in aggiunta alle trasmissioni di cui agli articoli precedenti, la RAI trasmette, nelle ultime due settimane precedenti il voto, una serie di conferenze-stampa riservate ai candidati a Presidente della Regione Calabria e della Regione Emilia Romagna.

2. Ciascuna conferenza-stampa ha durata non inferiore a quaranta minuti. A ciascuna di esse prende parte un numero uguale di giornalisti di testate regionali, entro il massimo di tre, individuati dalla RAI, eventualmente anche tra quelli non dipendenti dalle testate della RAI, sulla base del principio dell'equilibrata rappresentanza di genere.

3. La conferenza-stampa, moderata da un giornalista della RAI, è organizzata e si svolge in modo tale da garantire il rispetto di principi di equilibrio, correttezza e parità di condizioni nei confronti dei soggetti intervistati. I giornalisti pongono domande della durata non superiore a 30 secondi.

4. Le conferenze-stampa sono trasmesse in diretta.

5. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 6, commi 6, 8 e 10.

Articolo 9

(Confronti tra candidati a Presidente della Regione)

1. Nel periodo compreso tra la scadenza del termine per la presentazione delle candidature e la mezzanotte del secondo giorno precedente la data delle elezioni, in aggiunta alle trasmissioni di cui agli articoli precedenti, la RAI trasmette confronti tra i candidati in condizioni di parità di tempo, di parola e di trattamento, avendo cura di evitare la sovrapposizione oraria con altri programmi delle reti generaliste della RAI a contenuto specificamente informativo. Il confronto è moderato da un giornalista della RAI e possono fare domande anche giornalisti non appartenenti alla RAI, scelti tra differenti testate e in rappresentanza di diverse sensibilità politiche e sociali, a titolo non oneroso.

2. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 6, commi 6, 8 e 10.

Articolo 10

(Programmi dell'Accesso)

1. La programmazione dell'Accesso regionale nelle regioni interessate dalle consultazioni elettorali è sospesa dalla data di entrata in vigore della presente delibera fino al termine della sua efficacia.

Articolo 11

(Trasmissione televideo per i non udenti)

1. Nel periodo successivo alla presentazione delle liste la RAI, in aggiunta alle ulteriori modalità di fruizione delle tra-

smissioni da parte delle persone diversamente abili previste dal contratto di servizio e dalla presente delibera, cura la pubblicazione di pagine di televideo recanti l'illustrazione dei programmi delle liste e delle loro principali iniziative nel corso della campagna elettorale e le trasmette a partire dal quinto giorno successivo al termine per la presentazione delle candidature.

Articolo 12

(Trasmissione per i non vedenti)

1. Nel periodo successivo alla presentazione delle liste la RAI, in aggiunta alle ulteriori modalità di fruizione delle trasmissioni da parte delle persone con disabilità previste dal contratto di servizio, cura la realizzazione dei programmi previsti dalla presente delibera per la fruizione dei non vedenti.

Articolo 13

(Comunicazioni e consultazione della Commissione)

1. I calendari delle tribune e le loro modalità di svolgimento, incluso l'esito dei sorteggi, sono preventivamente trasmessi alla Commissione.

2. Entro cinque giorni dalla pubblicazione della presente delibera nella *Gazzetta Ufficiale*, la RAI comunica all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e alla Commissione il calendario di massima delle trasmissioni di cui all'articolo 2, comma 1, lettere *a)* e *b)*, pianificate fino alla data del voto oltre che, il venerdì precedente alla messa in onda, il calendario settimanale delle trasmissioni programmate.

3. La RAI pubblica quotidianamente sul proprio sito *web* – con modalità tali da renderli scaricabili – i dati e le informazioni del monitoraggio del pluralismo relativi a ogni testata, i tempi garantiti a ciascuna forza politica nei notiziari della settimana precedente, il calendario setti-

manale delle trasmissioni effettuate di cui all'articolo 2, comma 1, lettere *a)* e *b)*, i temi trattati, i soggetti politici invitati, nonché la suddivisione per genere delle presenze, la programmazione della settimana successiva e gli indici di ascolto di ciascuna trasmissione.

4. Il Presidente della Commissione, sentito l'ufficio di presidenza, tiene con la RAI i contatti necessari per l'attuazione della presente delibera, in particolare valutando gli atti di cui ai commi precedenti e definendo le questioni specificamente menzionate dalla presente delibera, nonché le ulteriori questioni controverse che non ritenga di rimettere alla Commissione.

Articolo 14

(Responsabilità del consiglio di amministrazione e dell'amministratore delegato)

1. Il consiglio di amministrazione e l'amministratore delegato della RAI sono impegnati, nell'ambito delle rispettive competenze, ad assicurare l'osservanza delle indicazioni e dei criteri contenuti

nella presente delibera, riferendone tempestivamente alla Commissione. Per le tribune essi potranno essere sostituiti dal direttore competente.

2. Qualora dal monitoraggio dei dati quantitativi e qualitativi, considerati su base settimanale a partire dalla data di convocazione dei comizi elettorali, emergessero costanti o comunque significativi disequilibri nei programmi a contenuto informativo non giustificati da oggettive esigenze informative, la direzione generale della RAI è chiamata a richiedere alla testata interessata misure di riequilibrio a favore dei soggetti politici danneggiati.

3. La inosservanza della presente disciplina costituisce violazione degli indirizzi della Commissione ai sensi dell'articolo 1, comma 6, lettera c), n. 10, della legge 31 luglio 1997, n. 249.

Articolo 15

(Entrata in vigore)

1. La presente delibera entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

ALLEGATO 2

**QUESITI PER I QUALI È PERVENUTA RISPOSTA SCRITTA ALLA
PRESIDENZA DELLA COMMISSIONE (DAL N. 139/765 AL N. 145/
774, IL N. 148/781 E DAL N. 150/791 AL N. 152/795)**

VERDUCCI. – *Al Presidente e all'Amministratore delegato RAI.*

Premesso che:

lo scorso 2 novembre, una giornalista del Tg2 condivideva sul proprio profilo *Facebook* un fotomontaggio nel quale veniva rappresentata e denigrata una deputata, già Presidente della Camera dei deputati;

come hanno sottolineato diversi organi di stampa, la giornalista in questione non è nuova a tale genere di incidenti, essendosi già distinta in passato in commenti deontologicamente incongrui verso il capitano della nave *Sea Watch*;

considerato che:

nella seduta del 9 ottobre 2019, la Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi ha approvato una risoluzione su principi e linee guida sull'utilizzo dei *social media* da parte dei dipendenti e collaboratori della RAI, volte a regolare la gestione e l'utilizzo dei *social network* (quali *facebook*, *twitter*, *blog*, *chat*, *forum* di discussione e strumenti simili) da parte del personale e dei collaboratori dell'Azienda, in considerazione della rilevanza di tale mezzo di comunicazione, dell'impatto reputazionale che può avere sull'Azienda e dell'effetto che può esercitare sugli utenti la comunicazione espressa da un dipendente del servizio pubblico;

le linee guida, in particolare, specificano l'assimilabilità della diffusione del pensiero a mezzo dei *social network* alle dichiarazioni rese attraverso i tradizionali strumenti di comunicazione di massa (giornali, radio, televisione) e richiamano i

giornalisti alla ferma applicazione delle condotte poste in essere, del « Testo unico dei doveri del giornalista » che, all'articolo 2, lettera g), prevede l'osservanza dei principi deontologici nell'uso di tutti gli strumenti di comunicazione, ivi compresi i *social network*;

le medesime, inoltre, raccomandano al personale e ai collaboratori di adottare ogni cautela affinché i pensieri espressi, i toni utilizzati e i contenuti condivisi sui *social network* – anche se provenienti da terzi – siano rispettosi dei principi di cui al Contratto nazionale di servizio, quali l'imparzialità, l'indipendenza, il pluralismo, il principio di legalità, il divieto di discriminazione, il rispetto della dignità della persona, il contrasto ad ogni forma di violenza;

considerato inoltre che:

il Codice etico del gruppo RAI prescrive ai dipendenti, collaboratori, consulenti, fornitori e partner di adeguare le proprie azioni e i propri comportamenti ai principi, obiettivi ed impegni in esso previsti e determina che ogni sua violazione « comporterà l'adozione di provvedimenti disciplinari, proporzionati in relazione alla gravità e/o recidività della mancanza o al grado della colpa » (articolo 12), nel rispetto del « Regolamento di Disciplina » redatto ai sensi dell'articolo 7 della Legge 20 maggio 1970, n. 300 e delle disposizioni contenute nei CCNL di lavoro applicabili;

si chiede di sapere:

quali determinazioni intenda assumere l'Azienda nei confronti della giornalista per i fatti di cui in premessa, alla luce della nuova Risoluzione approvata dalla

Commissione di Vigilanza e del vigente Codice etico. (139/765)

RISPOSTA. – *In merito all'interrogazione in oggetto si informa di quanto segue.*

La RAI, a seguito del sempre più diffuso utilizzo dei social network e del loro impatto sul mondo della comunicazione e in ottemperanza alla risoluzione su « Principi e linee guida sull'utilizzo dei social media da parte dei dipendenti e collaboratori RAI » approvata da codesta rispettabile Commissione parlamentare di vigilanza, ha sostanzialmente terminato la redazione di linee guida ad hoc che prevedono norme generali e particolari per l'utilizzo dei presidi digitali aziendali e privati.

Tale testo sarà sottoposto, come previsto, alla valutazione e all'approvazione del Consiglio di amministrazione e successivamente andrà ad integrare il corpo delle regole che dipendenti e collaboratori RAI sono chiamati a rispettare.

Nelle more, ogni singola segnalazione di possibile violazione dei codici aziendali viene trattata e valutata con la dovuta attenzione e secondo le procedure e i regolamenti vigenti.

ANZALDI. – *Al Presidente e all'Amministratore delegato della RAI.*

Premesso che:

in data 5 novembre il giornalista di Rainews Roberto Vicaretti ha scritto sul suo profilo *Twitter* il seguente tweet: « #Ilva. Qualcuno dica al senatore semplice che il suo partito (lui ovviamente assente) ha votato con fiducia la conversione del decreto con la revoca dello scudo penale per #ArcelorMittal #5novembre #rassegna-stampa »;

il *tweet* rivolto, con tono irridente, al leader di Italia Viva, Matteo Renzi, come si evince dalla foto allegata che mostra l'intervista rilasciata dal senatore al quotidiano « *Il Giornale* », contiene una notizia falsa, perché il decreto in questione non contiene nessuna revoca dello scudo penale per ArcelorMittal, revocato dal pre-

cedente Governo con il DL Crescita approvato in Consiglio dei ministri il 23 aprile 2019;

in data 9 ottobre la Commissione di vigilanza RAI ha approvato all'unanimità una risoluzione con le linee guida per l'utilizzo dei *social network* da parte dei dipendenti e collaboratori della tv pubblica, a seguito dei tanti episodi inopportuni verificatisi negli ultimi mesi riguardanti dipendenti RAI (i casi Sanfilippo, Mazzone, Salerno, solo per citarne alcuni). Entro 60 giorni da quella data la RAI deve dotarsi di un codice interno che, tra le altre cose, preveda il « rispetto della verità dei fatti » e la prescrizione a « non diffondere *fake news* » nella condivisione di contenuti tramite gli *account* personali dei dipendenti RAI;

si chiede di sapere:

se il *tweet* diffuso dal giornalista Roberto Vicaretti sia considerato dall'azienda compatibile con la risoluzione approvata dalla Commissione di vigilanza e se sarebbe considerato accettabile qualora fosse già entrato in vigore il nuovo codice etico sui *social*, di cui la RAI deve dotarsi entro il 9 dicembre;

se, alla luce di questo ennesimo episodio di disinformazione, la RAI non ritenga doveroso accelerare per adempiere all'atto di indirizzo della Commissione di vigilanza, invece di attendere la scadenza ultima del 9 dicembre. (140/767)

RISPOSTA. – *In merito all'interrogazione in oggetto si informa di quanto segue.*

La RAI, a seguito del sempre più diffuso utilizzo dei social network e del loro impatto sul mondo della comunicazione e in ottemperanza alla risoluzione su « Principi e linee guida sull'utilizzo dei social media da parte dei dipendenti e collaboratori » approvata dalla codesta rispettabile Commissione parlamentare di vigilanza, ha sostanzialmente terminato la redazione di linee guida ad hoc che prevedono norme generali e particolari per l'utilizzo dei presidi digitali aziendali e privati.

Tale testo sarà sottoposto, come previsto, alla valutazione e all'approvazione del Consiglio di amministrazione e successivamente andrà ad integrare il corpo delle regole che dipendenti e collaboratori RAI sono chiamati a rispettare.

All'interno delle linee guida – come previsto del resto nella risoluzione trasmessa a RAI dalla Commissione di vigilanza – sono inclusi punti specifici che richiamano dipendenti e collaboratori a verificare le notizie prima di trattarle sui social in qualunque forma e li invitano a prendere ogni accorgimento necessario per evitare di contribuire, anche involontariamente, alla diffusione delle cosiddette fake news.

Nelle more, ogni singola segnalazione di possibile violazione dei codici aziendali viene trattata e valutata con la dovuta attenzione e secondo le procedure e i regolamenti vigenti.

MOLLICONE, GARNERO SANTANCHÈ. – Al Presidente e all'Amministratore delegato della RAI.

Premesso che:

lo scorso 28 ottobre il giornalista di *Report* Giorgio Mottola si è recato in Umbria e durante un comizio elettorale di Giorgia Meloni per chiederle conto di presunte anomalie sul suo *account Twitter*;

nel corso della trasmissione sono state fatte una serie di dichiarazioni basate su presunti dati mostrando schermate del noto *software* Audiense. Tale *software* è effettivamente il miglior *software* tanto da essere indicato dalla piattaforma *Twitter* come proprio *partner* ufficiale per l'analisi dei dati;

verificando sullo stesso *software* Audiense i dati mandati in onda dalla trasmissione *Report*, è emerso che tali dati fossero errati o comunicati in modo mistificatorio;

nel corso dell'intervista del 28 ottobre il giornalista Mottola di *Report* af-

ferma che Giorgia Meloni e *Trash* italiano condividono « praticamente gli stessi *follower* »;

Giorgia Meloni ha circa 830.000 *follower*, *Trash* Italiano 750.000. Meloni ha in comune con *Trash* Italiano 241.000 *follower*, ovvero il 29 per cento dei suoi *follower*. Il *software* Audiense non lascia spazio a dubbi: i due profili non condividono affatto gli stessi identici *follower*, come sostenuto da *Report*;

Report sostiene che a maggio 2019 un elevato numero di *account* appena creati e reputati « anomali » avrebbero cominciato a seguire contestualmente gli *account* Meloni, *Trash* e Michielin. Ciò denoterebbe che si tratterebbe di *account* definiti « marionetta o bot », comprati o messi a disposizione da una qualche regia comune;

l'acquisto massivo di *account* falsi in un determinato periodo sarebbe facilmente riscontrabile, ma anche qui l'analisi dei dati di Audiense certifica che il *trend* di crescita dei *follower* di Giorgia Meloni è continuo e lineare da sempre, senza improvvisi picchi di crescita;

si chiede:

come mai *Report* ha rilasciato dichiarazioni palesemente false e facilmente riscontrabili;

perché gli autori di *Report* non hanno garantito il contraddittorio a Giorgia Meloni scrivendo per chiedere informazioni e riscontri, così come vuole il codice deontologico del giornalismo d'inchiesta;

se corrisponde al vero quanto affermato dal consulente Orłowski rispetto al *software* utilizzato per l'analisi di *Report* che non sarebbe Audiense ma un *software* suo proprietario;

se la RAI e *Report* fossero a conoscenza che Alessandro Orłowski è un attivista che si dichiara pubblicamente avverso alle tesi politiche sostenute da Giorgia Meloni, e se sono in essere rapporti economici fra Orłowski e l'azienda del

servizio radiotelevisivo e come ritenga riparare alla evidente violazione del pluralismo e del dovere di imparzialità del servizio pubblico. (141/769)

RISPOSTA. — Con riferimento all'interrogazione di cui sopra, si riporta di seguito il contributo della Direzione di Rai3.

« Ribadiamo che Report, come devono fare i programmi di inchiesta e di approfondimento, non dipana la complessità dei temi che affronta partendo da tesi precostituite ma lavora sulla base di riscontri fattuali. Negli oltre 22 anni della sua storia infatti, a partire dall'inizio della messa in onda nel 1997 su una idea di Milena Gabanelli, ha realizzato le sue inchieste attenendosi con rigore ai doveri, stabiliti per legge dal Codice deontologico della professione: analisi, verifica delle fonti, riscontro su documentazione, pubblica e riservata, tramite i più accurati motori di ricerca, sulle banche dati pubbliche, nei fascicoli giudiziari consultabili e in tutti i documenti contabili, societari e finanziari ufficiali, oltre che dalle testimonianze considerate attendibili anche dalle autorità giudiziarie in ultimo grado. Non si tratta di un richiamo formale ma di un modo di operare sostanziale che anima autori e collaboratori nella costruzione del percorso di indagine dove non c'è spazio per approssimazioni o superficialità come testimonia la garanzia di un marchio che è fortemente identificato col ruolo di servizio pubblico della RAI. Ciò non significa non prendere atto, laddove capitasse, della necessità di verifiche ulteriori, di nuovi approfondimenti, di una investigazione ancora più stringente ma in una logica che non mette in discussione la credibilità e attendibilità dei materiali da cui si trae spunto per il lavoro di indagine. Se così non fosse verrebbe meno il « patto » che la testata ha stipulato con i cittadini-telespettatori che pagano il canone d'abbonamento, dal momento che è a loro che si presenta il risultato del lavoro ed è la loro fiducia che non va tradita in nome di un malinteso senso della notizia o del facile sensazionalismo. Lo scopo quindi non è attaccare qualcuno

a scapito di altri o mettere in difficoltà interlocutori politici o istituzionali per il solo compiacimento di cogliere in fallo chi ha responsabilità o è protagonista del discorso pubblico. Report, in questo senso, non ha mai fatto sconti a nessuno e risponde della sua attendibilità davanti all'opinione pubblica e, quando costretto, davanti ai giudici. Ci preme segnalare in questo senso che la correttezza dell'operato degli autori del programma è dimostrata, peraltro, dalla storia giudiziaria che li hanno visti coinvolti sempre con esito favorevole. Ciò che preme sottolineare che lo spirito di verità che anima il lavoro della squadra non deve essere inteso come il desiderio di accanirsi contro i poteri e i potenti ma di spingerli semmai a condividere le ragioni di una spinta virtuosa a modificare le storture, a cambiare gli atteggiamenti, a mettersi nei panni di chi subisce ingiustizie o di chi viene privato di diritti, di consapevolezza o di conoscenza. Sempre pronti ad accogliere altri punti di vista, rettifiche, precisazioni o tesi contrapposte come è giusto che sia in una sana dinamica tra giornalismo e soggetti protagonisti di inchieste. Nel caso specifico abbiamo, in più occasioni, rappresentato le opinioni diverse e dato conto di un'altra versione dei fatti nel rispetto dei diversi ruoli e anche del format della trasmissione che non è un talk ma una struttura che ha una sua precisa grammatica sufficientemente flessibile per accogliere eventuali controdeduzioni. Tale disponibilità è stata espressa pubblicamente laddove a fronte di un attacco alle modalità di costruzione dell'inchiesta in oggetto, abbiamo risposto dando conto del fatto e comunicando ampia disponibilità ad un confronto in tutte le sedi. Precisiamo anche che Report, in qualità di trasmissione di informazione risponde anche alle strutture aziendali che con scrupolo ed equilibrio esercitano controllo e verifica nel rispetto dell'autonomia editoriale sia durante il periodo di normale programmazione che, a maggior ragione, durante la par condicio ».

MAROCCO, NOVELLI – *Al Presidente e all'Amministratore delegato della RAI.*

Per sapere, premesso che:

l'articolo 12 della legge 15 dicembre 1999, n. 482, recante « Norme in materia di tutela delle minoranze linguistiche storiche », prevede che nella convenzione tra il Ministero delle comunicazioni e la società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo e nel conseguente contratto di servizio siano assicurate condizioni per la tutela delle minoranze linguistiche nelle zone di appartenenza;

il comma 2 del medesimo articolo 12 specifica che « le regioni interessate possono altresì stipulare apposite convenzioni con la società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo per trasmissioni giornalistiche o programmi nelle lingue ammesse a tutela, nell'ambito delle programmazioni radiofoniche e televisive regionali della medesima società concessionaria; per le stesse finalità le regioni possono stipulare appositi accordi con emittenti locali »;

a ciò si aggiunga che l'articolo 11, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 2 maggio 2001, n. 345 (Regolamento di attuazione della L. 15 dicembre 1999, n. 482, recante norme di tutela delle minoranze linguistiche storiche), prevede che nell'ambito delle finalità di cui all'articolo 12 della legge sopra citata, la convenzione tra il Ministero delle comunicazioni e la società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo, e il conseguente contratto di servizio individuano, di preferenza nel territorio di appartenenza di ciascuna minoranza, la sede della società stessa cui sono attribuite le attività di tutela della minoranza, nonché il contenuto minimo della tutela, attraverso la prevista attuazione per ciascuna lingua minoritaria di una delle misure oggetto delle previsioni di cui all'articolo 11, comma 1, lettera a) della Carta europea delle lingue regionali e minoritarie »;

l'articolo 25, comma 1, lettera k), del Contratto Nazionale di Servizio tra il

Ministero dello sviluppo economico e la RAI – Radiotelevisione italiana S.p.A. – 2018-2022 prevede che « la Rai – in coerenza con quanto previsto dall'articolo 3, comma 1, lettera g) della Convenzione – è tenuta a garantire la produzione e distribuzione di trasmissioni radiofoniche e televisive, nonché di contenuti audiovisivi, in lingua tedesca e ladina per la provincia autonoma di Bolzano, in lingua ladina per la provincia autonoma di Trento, in lingua sarda per la regione autonoma Sardegna, in lingua francese per la regione autonoma Valle d'Aosta e in lingua friulana e slovena per la regione autonoma Friuli – Venezia Giulia. Per le Regioni Friuli – Venezia Giulia e Valle d'Aosta e per le province Autonome di Trento e di Bolzano sono rinnovate, entro tre mesi, le convenzioni attualmente in essere tra la Presidenza del Consiglio dei ministri e la Rai, come previsto dalla legge 14 aprile 1975, n. 103 e successive modifiche ed integrazioni. La Rai è tenuta a presentare al Ministero per le determinazioni di competenza, entro sei mesi dalla data di pubblicazione del presente Contratto nella *Gazzetta Ufficiale*, un progetto operativo concordato con le regioni interessate ai fini della stipulazione delle relative convenzioni, fatte salve le convenzioni di cui al secondo periodo, per assicurare l'applicazione delle disposizioni finalizzate alla tutela delle lingue di cui alla legge 15 dicembre 1999, n. 482, tenendo conto, più in particolare, dei seguenti criteri: i) differenziazione delle esigenze in funzione delle rispettive aree di appartenenza; ii) necessità di perseguire obiettivi di efficacia ed efficienza; iii) caratteristiche delle diverse piattaforme di distribuzione con riguardo ai target da conseguire. »;

la normativa attualmente in vigore nonché il contratto di servizio in vigore prevedono già l'obbligo di garantire la produzione e distribuzione di trasmissioni radiofoniche e televisive in lingua friulana;

il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 dicembre 2017 inerente alla « Approvazione della convenzione stipulata tra la Presidenza del Con-

siglio dei ministri – Dipartimento per l'informazione e Rai Com S.p.a. per la trasmissione di programmi radiofonici e televisivi in lingua francese nella Regione Valle d'Aosta e di programmi radiofonici e televisivi in lingua slovena nonché radiofonici in lingua italiana e friulana nella Regione Friuli Venezia Giulia », che attua il Contratto di servizio nella Regione Friuli Venezia Giulia;

la predetta Convenzione, in vigore fino al mese di aprile del 2020, viola apertamente quanto previsto dalla legislazione sulla tutela della lingua friulana, nonché quanto stabilito dal Contratto di servizio in quanto prevede l'uso del friulano solamente nelle trasmissioni radiofoniche, mentre non prevede nulla per le trasmissioni televisive;

peraltro, a quanto consta agli interroganti, degli 11.800.000,00 euro messi a disposizione annualmente alla RAI per la programmazione locale del Friuli Venezia Giulia in sloveno, italiano e friulano, solamente 200.000,00 euro sono stanziati per le trasmissioni in friulano mentre i restanti 11.600.000,00 sono destinati prevalentemente allo sloveno e per una quota residuale all'italiano –:

se i vertici RAI non intendano intraprendere le opportune iniziative al fine di garantire tempestivamente il rispetto della legislazione sulla tutela della lingua friulana, nonché di quanto stabilito dal Contratto Nazionale di Servizio tra il Ministero dello sviluppo economico e la RAI – radiotelevisione italiana S.p.A. – 2018-2022, mediante l'avvio delle previste trasmissioni televisive in friulano;

se i vertici RAI non intendano chiarire per quali motivazioni le Convenzioni attuative del predetto Contratto nazionale di servizio vengono sottoscritte con la società Rai Com S.p.a. e non direttamente con la RAI, pur trattandosi di una attività istituzionale e non commerciale e pubblicitaria;

se non si intende fornire gli opportuni chiarimenti circa la possibilità per

Rai Com S.p.a., mediante la sottoscrizione di tale Convenzione, di incassare delle entrate a titolo di diritti in esclusiva, spese generali o altri introiti simili e comunque non a fronte della realizzazione di effettive attività di promozione delle lingue tutelate;

se i vertici non intendano fornire un rendiconto puntuale di come sono stati spesi negli ultimi cinque anni gli stanziamenti messi a disposizione dal Ministero dello sviluppo economico alla RAI per la programmazione locale del Friuli Venezia Giulia in sloveno, italiano e friulano.

(142/771)

RISPOSTA. – *In merito all'interrogazione in oggetto si informa di quanto segue.*

L'articolo 25, comma 1, lett. k) del Contratto di servizio 2018-2022 impegna la RAI a « presentare al Ministero, per le determinazioni di competenza, (...) un progetto operativo concordato con le regioni interessate ai fini della stipulazione delle relative convenzioni, (...) finalizzate alla tutela delle lingue di cui alla legge 15 dicembre 1999, n. 482 (...).

A tale riguardo, RAI ha elaborato il « Progetto di tutela delle minoranze linguistiche » che, allegato al piano industriale, ne forma parte integrante. Rispetto a tale progetto si registra l'acquisizione da parte del Ministero dello sviluppo economico – avvenuta lo scorso 4 ottobre – delle relative « determinazioni di competenza »; a seguito di tale intervento, pertanto, sono state avviate all'interno dell'Azienda le attività finalizzate a dare attuazione operativa al progetto, con l'obiettivo di affrontare con efficacia ed efficienza un tema – quale quello della tutela delle minoranze linguistiche – estremamente complesso e articolato.

Con riferimento al tema della realizzazione del nuovo canale in lingua inglese, l'articolo 1, comma 2 del Contratto di servizio 2018-2022 prevede espressamente che « La Rai per lo svolgimento delle attività inerenti al servizio pubblico può avvalersi di società da essa partecipate ai sensi dell'articolo 2359 c.c., purché siano stati stipulati con le medesime società adeguati

strumenti negoziali che garantiscano alla Rai pieno titolo a disporre dei mezzi e delle risorse strumentali per l'espletamento delle prestazioni di servizio pubblico». Rai dunque si avvale delle proprie società controllate anche per svolgere impegni derivanti dal Contratto di Servizio.

Nello specifico, RAI ha affidato a Rai Com la gestione negoziale delle convenzioni derivanti da obblighi e/o impegni previsti nel Contratto di servizio fermo restando che, nello svolgimento di detta attività, Rai Com dovrà attenersi agli indirizzi strategici di RAI.

MULÈ, MINARDO. — *Al Presidente e all'Amministratore delegato della RAI.*

Per sapere, premesso che:

ad avviso degli interroganti alcune dichiarazioni rilasciate dal giornalista Rai, Philippe Daverio, hanno offeso in modo molto insolente il popolo siciliano;

si tratta di una vicenda che è scaturita dalla polemica sul concorso Rai « Il borgo dei Borghi » dove a decidere la vittoria del comune di Bobbio in Emilia Romagna, ribaltando il televoto, è stato il voto del critico d'arte Philippe Daverio, cittadino onorario del comune vincitore, a discapito del comune siciliano di Palazzolo Acreide;

alla luce della polemica, riguardo all'iter poco chiaro del concorso, lo stesso Daverio sostiene di avere paura di tutta la Sicilia, attraverso dichiarazioni offensive della dignità, del lavoro, degli usi, costumi e tradizioni dei siciliani: « Non mi piacciono i cannoli, sono a canne mozze... La Sicilia? Mi fa paura, non ci tornerò »;

si tratta di una vicenda sgradevole che vede coinvolto un giornalista della tv pubblica che, peraltro, ha insegnato per anni a Palermo ed è stato consulente per la festa di Santa Rosalia nonché assessore del comune di Salemi —

se i vertici Rai non intendano avviare un'indagine sul concorso « il borgo dei borghi »;

se non intendano valutare la posizione del giornalista Rai, Philippe Daverio, in merito alle offese gratuite e inopportune rilasciate nei confronti della Sicilia e dei siciliani. (143/772)

RISPOSTA. — *In merito all'interrogazione in oggetto si informa di quanto segue.*

In via preliminare, si confermano le informazioni contenute nel riscontro RAI dato alle interrogazioni n. 745-749-750-754-761-764/COMRAI, in cui sono presenti elementi utili per l'interrogazione in oggetto.

Nello specifico, rispetto all'interrogazione n. 772/COMRAI, si precisa che le votazioni della finale del « Il Borgo dei Borghi » si sono svolte con assoluta regolarità e trasparenza sotto il controllo di un notaio.

Inoltre la RAI, attraverso Rai 3, si è dissociata dalle dichiarazioni di Philippe Daverio sulla Sicilia e sui siciliani rese a titolo esclusivamente personale nel corso di interviste su altre emittenti. La RAI, attraverso Rai 3, ha stigmatizzato le parole di Daverio e ha diramato una nota stampa nella quale si legge che l'esperto ha profeso « battute e allusioni intollerabili, in contrasto con lo spirito stesso del programma al quale Daverio ha collaborato ».

Da ultimo, si precisa che nel rapporto con RAI Daverio risulta in veste di esperto d'arte e non di giornalista.

BERGESIO. — *Al Presidente e all'Amministratore delegato della RAI.*

All'interrogante giungono numerose ed insistenti segnalazioni da parte dei cittadini del comune di Bosia (CN) relativamente alle difficoltà di ricevere il segnale di Rai 3 e quindi di fruire del Tg regionale; a tal fine alla Società Concessionaria si chiedono spiegazioni rispetto a questi malfunzionamenti e alle relative soluzioni che intenda porre in essere.

(144/773)

RISPOSTA. — *In merito all'interrogazione in oggetto si precisa quanto segue.*

Il Comune di Bosia, di circa 200 residenti, risulta servito con ottima qualità dall'impianto privato (appartenente alle Ex Comunità Montane) di « Lecquio Berria » che trasmette il contenuto del Mux1 RAI (canali TV: Rai 1, Rai 2, Rai 3 con gazzettino regionale del Piemonte, Rai-News24 – canali RADIO: Rai Radio 1, Rai Radio 2, Rai Radio 3). Come ulteriore possibilità di ricezione, nella parte più alta del Comune, è possibile ricevere, con qualità discreta, il segnale diffuso dall'impianto di RAI WAY « Torino Eremo ».

Nonostante ciò, a causa della particolare orografia del territorio, sussistono delle zone molto circoscritte in cui il segnale terrestre non arriva. Può quindi accadere che la copertura territoriale del Digitale Terrestre non sia sempre verificata al 100 per cento.

In queste aree ridotte è unicamente ricevibile il satellite – dove a breve si troveranno tutti i programmi regionali – oppure il segnale di impianti fuori regione (canale 23) di « Campo dei Fiori » e « M. Penice » che irradiano il TGR regionale Lombardia.

Per questa piccola parte di residenti la ricezione del TG regionale è comunque garantita mediante l'apposita piattaforma internet gratuita raggiungibile all'indirizzo <https://www.rainews.it/Tgr>.

TIRAMANI. – *Al Presidente e all'Amministratore delegato della RAI.*

Lo scorso lunedì 4 novembre ha preso avvio il progetto intitolato « Viva RaiPlay! », con il quale è stato sancito il ritorno in RAI di Rosario Fiorello. Tale progetto prevede 18 live show sulla piattaforma online, preceduti da 5 puntate speciali in access prime time su Rai 1, oltre a 6 appuntamenti radiofonici su Rai Radio 2.

Alla Società concessionaria si chiede pertanto di sapere:

quali siano i costi di produzione di « Viva RaiPlay! »;

quali siano i contratti di collaborazione attivati nell'ambito della medesima produzione;

quale sia il compenso accordato a Rosario Fiorello;

se i risultati ottenuti in questa prima settimana di programmazione siano in linea con gli investimenti effettuati e con le aspettative. (145/774)

RISPOSTA. – *Nel rispondere al quesito, occorre precisare in via preliminare che alla base dell'accordo con l'artista Rosario Fiorello c'è un cambiamento sostanziale della strategia di contenuti e di comunicazione relativa alla piattaforma di RaiPlay e, più in generale, di strategia RAI rispetto alla alfabetizzazione digitale.*

Con questo obiettivo e con l'ambizione di riposizionare il servizio pubblico anche sulle piattaforme ad oggi appannaggio dei grandi gruppi internazionali, RAI ha dato vita con Fiorello al primo progetto internazionale multipiattaforma per quanto riguarda lo show dal vivo. Si tratta di un'operazione nata, nel pieno spirito di servizio pubblico, per colmare il gap digitale in Italia, così da far conoscere a tutta la popolazione quali sono i nuovi strumenti e i device per l'intrattenimento. « Con RaiPlay – ha spiegato l'amministratore delegato di RAI, Fabrizio Salini – stiamo ampliando al massimo il ventaglio perché come servizio pubblico non dobbiamo lasciare indietro nessuno, dobbiamo portare dentro tutti e recuperare anche quelli che ci hanno abbandonato ».

In quest'ottica i risultati ottenuti dal programma Viva RaiPlay sono da considerarsi più che soddisfacenti e certamente in linea con quanto atteso sia per quanto riguarda la fase di lancio in access prime time su Rai1, sia per quanto riguarda gli show dal vivo sulla piattaforma RAI. In particolare, per quanto riguarda lo spettacolo online ha superato in termini di visualizzazioni sia i record dei Festival di Sanremo, sia quelli della nazionale italiana di calcio. Un risultato più che confortante se si considera che l'obiettivo principale di RAI è quello di accelerare il processo di

alfabetizzazione digitale. Ottima complessivamente anche la risposta social del pubblico (un pubblico diffuso su varie piattaforme che ha abbracciato tutte le fasce di età): nella prima puntata il 90 per cento delle interazioni sono state di segno positivo. I dati Qualitel a nostra disposizione sul gradimento del pubblico completano la positività di questo scenario, evidenziando che l'80 per cento degli spettatori dà allo show un voto tra 8 e 10 e che questi voti sono ancora più alti tra le classi di età più giovani.

Rispetto agli investimenti sulla produzione dello show *Viva RaiPlay*, che è ancora in corso, si tratta di costi in linea con quelli sostenuti per spettacoli analoghi. Anche il compenso dell'artista è adeguato allo sforzo multipiattaforma richiesto. Tra l'altro, è opportuno segnalare che l'artista ha realizzato fino a oggi una quantità di prodotto molto superiore a quella prevista dal contratto sottoscritto. A puro titolo esemplificativo: i cosiddetti « contenuti aggiuntivi » sono diventati una vera e propria trasmissione che si chiama « *Viva Via Asiago 10* » in onda tre giorni a settimana su *RaiPlay*. Da venerdì 22 novembre, inoltre, la trasmissione *Viva RaiPlay* viene anche trasmessa in diretta da *RaiItalia*. Per quanto attiene invece ai collaboratori di Fiorello, che sono una decina, si tratta sostanzialmente di autori e videomaker che sono stati e sono di supporto alla realizzazione dei testi e dei contributi per lo show.

FLATI, DI LAURO, GIORDANO, ZOLEZZI. — Al Presidente e all'Amministratore delegato della RAI.

Premesso che:

in data 9 ottobre 2019 andava in onda, sul canale nazione RAI 3, nell'edizione del TG3 delle ore 19.00, un servizio giornalistico sui « Concerti in sala di attesa », una terapia innovativa per malati oncologici, in sperimentazione già da diversi anni nel reparto di oncologia dell'ospedale Poma di Mantova;

il servizio, a nome di Valeria Pappito, riportava al pubblico del piccolo

schermo, una fotografia sintetica del progetto, certamente valido ed encomiabile, con il dovuto entusiasmo giornalistico, confortato dai toni positivi degli intervistati. Nell'occasione è stata data visibilità anche al dott. Maurizio Cantore, primario del reparto di oncologia dell'ospedale Poma di Mantova, il quale durante il servizio interveniva al microfono, citato con il canonico sottopancia televisivo;

nulla di strano se non fosse che proprio il dott. Maurizio Cantore, come si apprende dalla stampa, risulti essere coinvolto, insieme ad altri 4 oncologi, nelle vicende giudiziarie che hanno travolto l'ospedale Poma di Mantova. Invero, di recente, si è appreso, dalla *Gazzetta* del 1° novembre 2019, che i 5 medici sono stati rinviati a giudizio per rispondere dei reati di omicidio colposo, lesioni aggravate, falso in atto pubblico e violazione della *privacy*;

come si legge nello stesso articolo, le indagini sono iniziate a seguito di un esposto in procura presentato da due oncologhe, in servizio nello stesso reparto di Cantore, le quali hanno contestato al medesimo « l'utilizzo intensivo di pratiche chemioterapiche locoregionali, con la somministrazione di farmaci antitumorali ad alte dosi in precise aree anatomiche anziché farmaci mirati di ultima generazione »;

fatti già portati all'attenzione del Ministero della salute dal 2016, con ben due interrogazioni parlamentari, presentate dal collega Alberto Zolezzi nella precedente Legislatura, che ottenevano la conferma dell'allora Ministro Lorenzin sull'assenza di ogni evidenza scientifica circa la terapia anticancro « locoregionale » applicata dal dott. Cantore;

la pubblica accusa, inoltre, imputa al Cantore gravi responsabilità per « negligenza, imprudenza ed imperizia nel trattamento di un paziente di cui avrebbero causato il decesso ». Ed ancora, si legge nell'articolo della *Gazzetta*, che il dott. Cantore è anche accusato di violazione della *privacy*, in quanto « al fine di

trarre profitto (sotto forma di ritorno d'immagine e di amplificazione della propria statura professionale), senza ottenere il consenso scritto e senza l'autorizzazione del garante per la protezione dei dati personali, avrebbe raccolto, elaborato e diffuso sul proprio profilo *Facebook*, numerose fotografie di tali pazienti »;

un quadro di accuse certamente allarmante per il contesto in cui sono calate le vicende, ovvero il servizio sanitario nazionale e la tutela della salute pubblica;

ciò stante, codesta Azienda, nel mandare in onda il servizio giornalistico in oggetto, ha di fatto dato visibilità televisiva al dott. Cantore, presentandolo al pubblico con toni positivi che hanno certamente edificato e rigenerato la sua immagine professionale di medico, oltre che di uomo, sebbene fosse ancora coinvolto nel pieno della bufera giudiziaria, che lo vede al banco degli imputati per gravi accuse;

per quanto premesso:

nel rispetto del principio di indipendenza ed imparzialità che caratterizzano il servizio pubblico televisivo RAI, e nella tutela della sensibilità e dei diritti delle parti in causa nel processo giudiziario sopra esposto, tra cui ricordiamo i parenti dei pazienti deceduti;

si chiede:

se i responsabili del Telegiornale e gli autori del servizio andato in onda il 9 ottobre scorso su RAI 3, fossero a conoscenza delle vicende giudiziarie che hanno coinvolto il dott. Maurizio Cantore, primario oncologo dell'Ospedale Poma di Mantova;

se codesta Azienda, alla luce di quanto sopra esposto, ritenga un grave errore ed una lesione della sensibilità dei parenti dei pazienti deceduti, oltre che il venir meno di un loro diritto ad un giusto processo libero da retroscena mediatici che possano in qualche modo influenzare l'opinione pubblica, l'aver messo in onda un servizio che abbia offerto visibilità al

dott. Cantore, investendolo, con il passaggio televisivo, di un'immagine positiva e premiante, quando il medesimo è ancora a giudizio per gravi accuse;

infine, se l'Azienda RAI preveda procedure di controllo preventivo, sul piano formale ed etico, sulle notizie e sui programmi inseriti nel palinsesto delle proprie emittenti radio-televisive;

in ogni caso, se sia intenzione dell'Azienda intervenire sull'accaduto e quali azioni ritenga di adottare, anche nei confronti dei responsabili e autori del programma giornalistico, al fine di scongiurare il ripetersi di episodi simili.(148/781)

RISPOSTA. – *In merito all'interrogazione in oggetto si ritiene opportuno fare alcune considerazioni preliminari.*

Innanzitutto, l'impostazione del pezzo sui « donatori di musica » nel reparto oncologico dell'ospedale di Mantova era quella di contribuire a far conoscere una pratica che può rendere meno dura la vita di chi soffre.

Protagonista principale del servizio è Alessio il paziente tenore, cui sono dedicati ben 2/3 del pezzo, della lunghezza complessiva di un minuto e 25 secondi. In chiusura, per dieci secondi parla anche un secondo paziente che invece assiste al concerto. Il dottor Cantore parla per soli sette secondi, sottolineando i benefici sui pazienti di una simile iniziativa, di cui risulta essere tra i promotori. Il medico non viene però presentato dalla voce fuori campo, non viene rimarcato il suo ruolo, la sua qualifica e neanche i suoi eventuali meriti. Tecnicamente la sua presenza viene introdotta « a stacco », dal cosiddetto sottopancia che lo qualifica al momento dell'inserimento del brevissimo sonoro.

Poiché nei mesi precedenti avevano dato il loro contributo all'iniziativa anche personaggi famosi e considerando che anche alcuni giornali nazionali ne avevano dato notizia citando il dott. Cantore, ma senza far cenno alle sue vicende giudiziarie, chi ha redatto il servizio si è concentrato sull'obiettivo di esporre una

virtuosa iniziativa di volontariato, non ritenendo di dover indagare sul medico in questione.

La segnalazione giunta sarà comunque di stimolo a valutare meglio in futuro i profili di chi viene mandato in onda, anche in servizi che sembrano essere lontani dalla cronaca giudiziaria.

CAPITANIO, BERGESIO, COIN, FUSCO, IEZZI, PERGREFFI, TIRAMANI. – Al Presidente e all'Amministratore delegato della RAI.

Nel corso della puntata di *Striscia La Notizia* del 20 novembre scorso è andato in onda un servizio nel quale è stata richiamata l'attenzione sul fatto che Marcello Giannotti, attuale direttore della comunicazione della Società, ha avuto rapporti con l'agenzia di comunicazione «MN Italia», che segue alcuni dei programmi di punta delle reti RAI (come, da ultimo, il programma di Fiorello *Viva Raiplay!*);

alla luce di quanto sopra, alla Società concessionaria si chiedono:

chiarimenti in merito al potenziale conflitto di interessi richiamato nel servizio di *Striscia La Notizia*;

dettagli circa l'incarico e la retribuzione del responsabile della comunicazione;

le ragioni che hanno spinto la stessa Società ad affidare ad un soggetto esterno l'incarico di responsabile della comunicazione e se la Società intenda continuare ad esternalizzare tale importante incarico, anche nell'ambito del nuovo piano industriale;

quali contratti sono in essere tra la Società concessionaria e l'agenzia «MN Italia», e i relativi importi;

più in generale, quali sponsorizzazioni la Società concessionaria ha all'attivo con eventuali testate *online* e per quali importi;

quali siano le azioni che l'Amministratore delegato intenda intraprendere contro potenziali conflitti di interesse.

(150/791)

ANZALDI. – Al Presidente e all'Amministratore delegato della RAI.

Premesso che:

secondo quanto rivelato dalla trasmissione di Canale 5 «*Striscia la Notizia*», in un servizio andato in onda nella puntata del 20 novembre, la RAI avrebbe affidato per chiamata diretta l'incarico di ufficio stampa della trasmissione «*Viva Raiplay*» all'agenzia di comunicazione Mn Italia. Ad assegnare questo incarico sarebbe stato il direttore della comunicazione Marcello Giannotti;

fino a pochi mesi fa, prima di essere assunto in RAI, Giannotti lavorava proprio per Mn Italia, come confermato dal *curriculum* pubblicato sul sito ufficiale del servizio pubblico: «Dal 2005 al 2018 è responsabile Entertainment Projects presso l'agenzia di comunicazione MN Italia, specializzata in comunicazione, pubbliche relazioni, ufficio stampa e *entertainment management*»;

sempre secondo quanto riferito da «*Striscia la Notizia*», Rai 1 avrebbe in cantiere una triplice prima serata condotta da Mara Venier, il cui ufficio stampa sarebbe affidato ancora una volta a Mn Italia;

a nominare Giannotti direttore della comunicazione della Rai è stato l'amministratore delegato Fabrizio Salini, di cui Giannotti era precedentemente portavoce, come riferito da un articolo di «*Affaritaliani.it*» del 21 maggio 2019;

la RAI dispone di un apposito ufficio stampa interno, composto da diversi giornalisti, che dovrebbe occuparsi proprio della comunicazione e i rapporti con la stampa delle trasmissioni. Inoltre in RAI ci sono decine di giornalisti, tra gli oltre 1.700 in organico dell'azienda, lasciati senza incarico;

si chiede di sapere:

se corrisponde al vero quanto rivelato da « *Striscia la Notizia* », ovvero che per alcune trasmissioni RAI, come « *Viva Raiplay* » di Fiorello e il futuro programma di prima serata di Mara Venier, sia stato affidato un incarico alla società esterna Mn Italia per la cura dell'ufficio stampa, azienda per cui lavorava il direttore della comunicazione Marcello Giannotti;

se, qualora sia confermato questo incarico, l'azienda non ravvisi il palese conflitto di interessi in capo al portavoce dell'amministratore delegato;

se sia stata chiesta la valutazione della Corte dei conti su un incarico del genere, visto che la RAI dispone di un apposito ufficio stampa interno e di centinaia di giornalisti in organico e quindi un tale appalto esterno, peraltro in affidamento diretto, rappresenterebbe un evidente spreco di denaro pubblico.

(151/792)

ANZALDI. — *Al Presidente e all'Amministratore delegato della RAI.*

Premesso che:

secondo quanto scrive il sito « *Optimagazine.com* », in un articolo firmato da Michele Monina, la Rai avrebbe deciso di affidare in appalto alla società esterna Mn Italia la gestione dell'ufficio stampa del prossimo Festival di Sanremo, l'evento televisivo più importante e costoso per il palinsesto annuale della Rai;

lo stesso articolo a firma Michele Monina riferisce, inoltre, che al festival di Sanremo verrebbe ingaggiata come conduttrice la *showgirl* Diletta Leotta, volto della concorrenza alle trasmissioni RAI assistita proprio dalla Mn Italia;

Mn Italia è un'agenzia di comunicazione attiva nel settore televisivo e dello spettacolo, per la quale fino a pochi mesi fa lavorava l'attuale direttore della comunicazione della RAI Marcello Giannotti,

come confermato dal curriculum pubblicato sul sito ufficiale del servizio pubblico: « Dal 2005 al 2018 è responsabile Entertainment Projects presso l'agenzia di comunicazione MN Italia, specializzata in comunicazione, pubbliche relazioni, ufficio stampa e entertainment management »;

secondo quanto riferito da « *Striscia la notizia* », Mn Italia avrebbe ricevuto incarichi per assegnazione diretta anche per gestire l'ufficio stampa di altre trasmissioni RAI, come « *Viva Raiplay* » di Fiorello e le prime serate che Mara Venier condurrà su Rai1;

la RAI dispone di un apposito ufficio stampa interno, composto da diversi giornalisti, che dovrebbe occuparsi proprio della comunicazione e i rapporti con la stampa delle trasmissioni. Inoltre in Rai ci sono decine di giornalisti, tra gli oltre 1.700 in organico dell'azienda, lasciati senza incarico;

si chiede di sapere:

se corrisponde al vero quanto rivelato dal sito « *Optimagazine.com* », ovvero che la gestione dell'ufficio stampa del prossimo Festival di Sanremo sarebbe stata affidata all'agenzia esterna Mn Italia, per la quale ha lavorato fino a pochi mesi fa l'attuale direttore della Comunicazione Marcello Giannotti;

se corrisponde al vero che a Sanremo verrà ingaggiata la *showgirl* Diletta Leotta, volto della concorrenza al servizio pubblico assistita proprio dalla Mn Italia;

se, qualora sia confermato questo incarico, l'azienda non ravvisi il palese conflitto di interessi in capo al portavoce dell'amministratore delegato;

se sia stata chiesta la valutazione della Corte dei conti su un incarico del genere, visto che la RAI dispone di un apposito ufficio stampa interno e di centinaia di giornalisti in organico e quindi un tale appalto esterno, peraltro in affidamento diretto, rappresenterebbe un evidente spreco di denaro pubblico. (152/795)

RISPOSTA. – *In merito alle interrogazioni in oggetto si informa di quanto segue. In via preliminare occorre chiarire che la scelta e l'utilizzo di uffici stampa esterni all'azienda è responsabilità degli editori di riferimento, che detengono anche il relativo budget, e non della Direzione Comunicazione.*

Il Direttore della Comunicazione quindi non individua gli specifici uffici stampa esterni cui eventualmente affidare i progetti. Il suo coinvolgimento nel processo risponde esclusivamente alla logica – da sempre adottata da Rai anche in altri ambiti organizzativi – del cosiddetto « make or buy », in un contesto aziendale finalizzato a limitare fortemente, e quindi monitorare con attenzione, l'utilizzo di uffici stampa esterni, con l'obiettivo di valorizzare l'ufficio stampa interno Rai. Non è dunque il Direttore della Comunicazione a individuare la società destinata alla collaborazione con gli editori.

Giova inoltre sottolineare che il processo di internalizzazione avviato negli ultimi sei mesi ha determinato una diminuzione di circa il 30 per cento del budget utilizzato dalle reti per gli uffici stampa esterni rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente.

Occorre poi ricordare che Marcello Giannotti si è dimesso da MN nel novembre del 2018, non riveste nella società suddetta alcun ruolo, non ha mai usufruito del beneficio dell'aspettativa dalla stessa MN e non detiene quote della società. È bene specificare comunque che Rai si tutela e contrasta i potenziali conflitti di interessi attraverso le procedure definite – in accordo con le best practices internazionali – in un apposito protocollo del Piano Triennale Anti Corruzione (segnatamente al capitolo 8.2.10) e nelle istruzioni interne per le Procedure di Affidamento relative ai

contratti esclusi. In tale quadro pertanto non si riscontrano le fattispecie riportate nell'interrogazione di cui sopra.

L'attuale Direttore della Comunicazione ha un contratto a termine con la Rai e il suo curriculum vitae così come i dettagli del suo incarico sono pubblicati nella sezione Trasparenza del sito.

È opportuno inoltre ricordare che la società MN ha seguito la comunicazione dell'artista Rosario Fiorello negli ultimi 20 anni e proprio in considerazione del suo know how ha collaborato con Rai su progetti specifici, ben prima della nomina di Marcello Giannotti a Direttore della Comunicazione. A puro titolo esemplificativo si citano i programmi « Il Collegio » e « Pechino Express », la cui comunicazione è stata curata da MN fino al 2017. Al momento è in fase di valutazione un'ipotesi di contrattualizzazione della società per Sanremo Giovani e Sanremo 2020, su proposta del direttore artistico e dell'editore del Festival.

Dunque, sebbene non si ravvisino elementi atti a precludere eventuali collaborazioni tra Rai e MN, si precisa comunque che, allo stato, non v'è alcun contratto in essere con la società in questione, né ci sono all'attivo sponsorizzazioni con testate online. Giova infine segnalare che presso l'ufficio stampa Rai, al 25 novembre 2019, lavorano 15 giornalisti. Con tale organico l'ufficio stampa segue oltre ottanta trasmissioni. Undici canali tv e dodici canali radio, oltre alle attività corporate. Inoltre si contano, nel 2018, 10.000 comunicati stampa e 160 conferenze da aggiungere alla gestione del sito e dell'account twitter. È pertanto pressoché ineludibile, e in tutte le passate gestioni dell'Azienda vi si è fatto ricorso, l'ausilio di strutture esterne altamente specializzate, che insieme all'ufficio stampa contribuiscono alla comunicazione dei contenuti dell'Azienda.

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA

sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere

S O M M A R I O

Sulla pubblicità dei lavori	99
Audizione del Direttore della Direzione investigativa antimafia	99

Martedì 26 novembre 2019. – Presidenza del presidente MORRA.

La seduta comincia alle 14.05.

Sulla pubblicità dei lavori.

Il PRESIDENTE avverte che della seduta odierna verrà redatto il resoconto sommario ed il resoconto stenografico e che, ai sensi dell'articolo 12, comma 2, del regolamento interno, la pubblicità dei lavori sarà assicurata anche attraverso l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso e la trasmissione via *web tv* della Camera dei deputati.

Audizione del Direttore della Direzione investigativa antimafia.

Il PRESIDENTE rivolge un indirizzo di saluto al direttore della Direzione investigativa antimafia, generale di Divisione dei Carabinieri Giuseppe Governale, accompagnato dal generale di Brigata dei Carabinieri Antonio Basilicata, capo I° Reparto Investigazioni preventive della DIA, e ri-

corda all'auditore che, ai sensi dell'articolo 12, comma 5, del regolamento interno, ha la possibilità di richiedere la secretazione della seduta o di parte di essa qualora ritenga di riferire alla Commissione fatti o circostanze che non possano essere divulgate.

Chiede quindi all'auditore di voler prendere la parola per un intervento introduttivo.

Il generale GOVERNALE svolge una relazione sulle funzioni svolte dalla Direzione investigativa antimafia, con particolare riferimento all'attività preventiva di contrasto della criminalità organizzata, al monitoraggio del sistema degli appalti pubblici, all'analisi delle diverse strategie attuate dalle organizzazioni mafiose nelle regioni meridionali e settentrionali del Paese, alla cooperazione con altre autorità a livello nazionale e internazionale.

Dopo un intervento sull'ordine dei lavori del deputato MIGLIORINO (M5S), il PRESIDENTE rinvia la fase dello svolgimento dei quesiti e delle relative risposte ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.

COMITATO PARLAMENTARE

per la sicurezza della Repubblica

S O M M A R I O

AUDIZIONI:

Audizione del Sottosegretario di Stato alla difesa, onorevole Angelo Tofalo (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	100
Esame della relazione prevista dall'articolo 33, comma 1, della legge n. 124 del 2007 sull'attività dei servizi di informazione per la sicurezza nel 1° semestre 2019 (<i>Esame e rinvio</i>)	100

AUDIZIONI

Martedì 26 novembre 2019. – Presidenza del presidente Raffaele VOLPI. – Interviene il sottosegretario di Stato alla difesa, onorevole Angelo Tofalo.

La seduta comincia alle 15.05.

Audizione del Sottosegretario di Stato alla difesa, onorevole Angelo Tofalo.

(*Svolgimento e conclusione*).

Raffaele VOLPI, *presidente*, introduce l'audizione dell'onorevole Angelo TOFALO, sottosegretario di Stato alla Difesa.

Angelo TOFALO, *sottosegretario di Stato alla difesa*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono, formulando domande e richieste di chiarimenti, Raffaele VOLPI, *presidente*, il deputato Elio VITO, i senatori Adolfo URSO (FdI) e Francesco CASTIELLO (M5S) e il deputato Enrico BOR-

GHI (PD) ai quali risponde Angelo TOFALO, *sottosegretario di Stato alla difesa*, fornendo ulteriori chiarimenti e precisazioni.

Raffaele VOLPI, *presidente*, dopo aver ringraziato il Sottosegretario Tofalo, dichiara conclusa l'audizione.

Esame della relazione prevista dall'articolo 33, comma 1, della legge n. 124 del 2007 sull'attività dei servizi di informazione per la sicurezza nel 1° semestre 2019.

(*Esame e rinvio*).

Raffaele VOLPI, *presidente*, dà la parola al senatore Magorno per lo svolgimento della relazione sul documento in esame.

Ernesto MAGORNO, *relatore*, svolge una relazione sul documento all'ordine del giorno.

Raffaele VOLPI, *presidente*, rinvia il seguito dell'esame della Relazione semestrale ad altra seduta.

La seduta termina alle 16.10.

INDICE GENERALE

COMMISSIONI RIUNITE (I e IV)

AUDIZIONI INFORMALI:

Nell'ambito dell'esame dello schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive, a norma dell'articolo 1, commi 2, lettera *b*), 3 e 4, della legge 1° dicembre 2018, n. 132, al decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, recante « Disposizioni in materia di revisione dei ruoli delle Forze di polizia, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera *a*), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche » (Atto n. 119).

Audizione dei dott.ri Antonietta Fiorillo e Marcello Bortolato, esponenti del Coordinamento nazionale magistrati di sorveglianza	3
Audizione del Capo del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria del Ministero della giustizia, Francesco Basentini	3
Audizione del Capo di Stato Maggiore dell'Arma dei Carabinieri, Gen. D. Teo Luzi	3
Audizione del Capo di Stato Maggiore della Guardia di Finanza, Gen. D. Umberto Sirico	3

COMMISSIONI RIUNITE (I e XI)

RISOLUZIONI:

7-00321 Prisco: Allineamento retributivo e pensionistico del Corpo nazionale dei vigili del fuoco con le forze dell'ordine.

7-00371 Macina: Allineamento retributivo e pensionistico del Corpo nazionale dei vigili del fuoco con le forze dell'ordine ed ulteriori misure in favore degli appartenenti al Corpo medesimo.

7-00373 Sisto: Allineamento retributivo e pensionistico del Corpo nazionale dei vigili del fuoco con le forze dell'ordine ed ulteriori misure in favore degli appartenenti al Corpo medesimo.

7-00377 Murelli: Allineamento retributivo e pensionistico del Corpo nazionale dei vigili del fuoco con le forze dell'ordine ed ulteriori misure in favore degli appartenenti al Corpo medesimo (*Seguito della discussione congiunta e conclusione – Approvazione di un testo unificato*)

<i>ALLEGATO (Testo unificato delle risoluzioni approvato dalle Commissioni riunite)</i>	6
---	---

COMMISSIONI RIUNITE (II e III)

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizioni informali, nell'ambito dell'esame in sede referente dei progetti di legge C. 1124 Governo e C. 35 Schullian, recanti ratifica ed esecuzione del Protocollo n. 15 recante emendamento alla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, fatto a Strasburgo il 24 giugno 2013, e del Protocollo n. 16 recante emendamento alla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, fatto a Strasburgo il 2 ottobre 2013, di Massimo Luciani, professore di diritto costituzionale presso l'Università degli studi di Roma « La Sapienza », di Mario

Esposito, professore di diritto costituzionale presso l'Università degli studi del Salento e di Beniamino Caravita di Toritto, vicepresidente dell'Associazione italiana dei costituzionalisti, professore di diritto pubblico presso l'Università degli studi di Roma « La Sapienza »	8
COMMISSIONI RIUNITE (II e XI)	
ATTI DEL GOVERNO:	
Schema di decreto ministeriale recante regolamento in materia di assunzione dei testimoni di giustizia. Atto n. 120 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole con osservazioni</i>)	9
ALLEGATO (<i>Parere approvato</i>)	15
I Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni	
COMITATO PERMANENTE PER I PARERI:	
DL 123/2019: Disposizioni urgenti per l'accelerazione e il completamento delle ricostruzioni in corso nei territori colpiti da eventi sismici. Emendamenti C. 2211-A Governo. (Parere all'Assemblea) (<i>Esame e conclusione – Parere</i>)	17
ATTI DEL GOVERNO:	
Schema di decreto ministeriale concernente il riparto dei contributi in favore delle associazioni combattentistiche vigilate dal Ministero dell'interno a valere sulle risorse iscritte nello stato di previsione della spesa del medesimo Ministero per l'anno 2019, nel capitolo 2309 – piano gestionale 1. Atto n. 130 (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole</i>)	18
ALLEGATO (<i>Parere approvato</i>)	22
II Giustizia	
SEDE CONSULTIVA:	
Conversione in legge del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, recante disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili. C. 2220 Governo (Parere alla VI Commissione) (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	23
AVVERTENZA	23
III Affari esteri e comunitari	
COMITATO PERMANENTE SULL'ATTUAZIONE DELL'AGENDA 2030 PER LO SVILUPPO SOSTENIBILE	
INDAGINE CONOSCITIVA:	
Sull'azione internazionale dell'Italia per l'attuazione dell'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile e l'efficacia del quadro normativo nazionale e del sistema italiano di cooperazione.	
Audizione del Direttore dell'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo, Min. Plen. Luca Maestripieri (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	24
IV Difesa	
ATTI DEL GOVERNO:	
Sulla pubblicità dei lavori	25
Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di riordino dei ruoli e delle carriere del personale delle Forze armate. Atto n. 118 (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	25
Sull'ordine dei lavori	27

V Bilancio, tesoro e programmazione

SEDE CONSULTIVA:

DL 123/2019: Disposizioni urgenti per l'accelerazione e il completamento delle ricostruzioni in corso nei territori colpiti da eventi sismici. C. 2211-A Governo (Parere all'Assemblea) (*Esame e rinvio*) 28

DL 126/2019: Misure di straordinaria necessità ed urgenza in materia di reclutamento del personale scolastico e degli enti di ricerca e di abilitazione dei docenti. C. 2222-A Governo (Parere all'Assemblea) (*Esame e rinvio*) 38

DL 124/2019: Disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili. C. 2220 Governo (Parere alla VI Commissione) (*Seguito dell'esame e rinvio*) 43

DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto ministeriale recante regolamento in materia di assunzione dei testimoni di giustizia. Atto n. 120 (Rilievi alle Commissioni II e XI) (*Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del regolamento, e rinvio*) 43

SEDE CONSULTIVA:

DL 123/2019: Disposizioni urgenti per l'accelerazione e il completamento delle ricostruzioni in corso nei territori colpiti da eventi sismici. C. 2211-A Governo (Parere all'Assemblea) (*Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione – Parere su emendamenti*) 43

VII Cultura, scienza e istruzione

COMITATO RISTRETTO:

Reclutamento e stato giuridico dei ricercatori universitari e degli enti di ricerca. Esame C. 783 Torto e C. 1608 Melicchio 58

VIII Ambiente, territorio e lavori pubblici

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva sulla normativa che regola la cessazione della qualifica di rifiuto (« *end of waste* »).

Audizione di rappresentanti dell'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA) (*Svolgimento e conclusione*) 59

INTERROGAZIONI:

Sulla pubblicità dei lavori 60

5-00433 Parentela: Salvaguardia della biodiversità attraverso l'utilizzo di antagonisti naturali . 60

ALLEGATO 1 (*Testo della risposta*) 62

5-02622 Andrea Romano: Spiaggiamento di delfini lungo il litorale livornese 60

5-02657 Pizzetti: Criticità ambientali del nuovo progetto di centrale idroelettrica « Budriesse », nei comuni di Castelnuovo Bocca d'Adda, Crotta d'Adda e Maccastorna in Lombardia . 60

ALLEGATO 2 (*Testo della risposta*) 63

SEDE CONSULTIVA:

DL 124/2019: Disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili. C. 2220 Governo (Parere alla VI Commissione) (*Seguito esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione*) 61

ALLEGATO 3 (*Parere approvato dalla Commissione*) 64

COMITATO DEI NOVE:

DL 123/2019: Disposizioni urgenti per l'accelerazione e il completamento delle ricostruzioni in corso nei territori colpiti da eventi sismici. Esame emendamenti C. 2211-A Governo – Rell. Terzoni e Pezzopane 61

IX Trasporti, poste e telecomunicazioni

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizioni nell'ambito dell'esame della proposta di legge C. 2116, approvata dal Senato, recante disposizioni per la sostituzione di automezzi e attrezzature azionati da motori endotermici con automezzi e attrezzature ad alimentazione elettrica, ibrida o ad idrogeno negli aeroporti individuati dall'articolo 1, comma 3, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 17 settembre 2015, n. 201.

Audizione di rappresentanti di Assoaeroporti – Associazione Italiana Gestori Aeroportuali ... 65

Audizione di rappresentanti di Assohandlers – Associazione Nazionale Operatori Servizi Aeroportuali di Handling 65

RISOLUZIONI:

Sull'ordine dei lavori 66

7-00296 De Girolamo: Iniziative sulla sicurezza stradale (*Rinvio della discussione*) 66

7-00351 Capitanio: Introduzione di incentivi per l'attivazione di servizi di connessione alla rete *internet* ad alta velocità (*Rinvio della discussione*) 66

X Attività produttive, commercio e turismo

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva sulle prospettive di attuazione e di adeguamento della Strategia Energetica Nazionale al Piano Nazionale Energia e Clima per il 2030.

Audizione di rappresentanti di Nomisma Energia (*Svolgimento e conclusione*) 67

Audizione di rappresentanti di Hera Spa (*Svolgimento e conclusione*) 67

XII Affari sociali

SEDE REFERENTE:

Norme per il sostegno della ricerca e della produzione dei farmaci orfani e della cura delle malattie rare. C. 164 Paolo Russo, C. 1317 Bologna, C. 1666 De Filippo e C. 1907 Bellucci. (*Seguito dell'esame e rinvio*) 69

XIV Politiche dell'Unione europea

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:

Proposta di regolamento in materia di disciplina finanziaria a decorrere dall'esercizio finanziario 2021 e di flessibilità tra i pilastri per l'anno civile 2020, relativamente alla politica agricola comune. COM(2019)580 final.

Proposta di regolamento che stabilisce disposizioni transitorie relative al sostegno da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) nell'anno 2021. COM(2019)581 final (Parere alla XIII Commissione) (*Esame congiunto e rinvio*) 70

COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'INDIRIZZO GENERALE E LA VIGILANZA DEI SERVIZI RADIOTELEVISIVI

Sulla pubblicità dei lavori 75

ATTIVITÀ DI INDIRIZZO E VIGILANZA:

Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alla campagna per l'elezione del Presidente della Giunta regionale e per il rinnovo del Consiglio regionale delle regioni Calabria e Emilia Romagna indette per il giorno 26 gennaio 2020 (*Esame e approvazione*) 75

ALLEGATO 1 (*Testo approvato dalla Commissione nella seduta del 26 novembre 2019*) 77

Comunicazioni del Presidente 76

PROCEDURE INFORMATIVE:

Audizione dell'Amministratore delegato della RAI (*Svolgimento*) 76

Sulla pubblicazione dei quesiti	76
<i>ALLEGATO 2 (Quesiti per i quali è pervenuta risposta scritta alla Presidenza della Commissione dal n. 139/765 al n. 145/774, il n. 148/781 e dal n. 150/791 al n. 152/795)</i>	86
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL FENOMENO DELLE MAFIE E SULLE ALTRE ASSOCIAZIONI CRIMINALI, ANCHE STRANIERE	
Sulla pubblicità dei lavori	99
Audizione del Direttore della Direzione investigativa antimafia	99
COMITATO PARLAMENTARE PER LA SICUREZZA DELLA REPUBBLICA	
AUDIZIONI:	
Audizione del Sottosegretario di Stato alla difesa, onorevole Angelo Tofalo (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	100
Esame della relazione prevista dall'articolo 33, comma 1, della legge n. 124 del 2007 sull'attività dei servizi di informazione per la sicurezza nel 1° semestre 2019 (<i>Esame e rinvio</i>)	100

PAGINA BIANCA

*Stabilimenti Tipografici
Carlo Colombo S. p. A.*



18SMC0084020